

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Utorak, 16.11.2021.

20/21

NUMERO

Martedì, 16-11-2021



NUMERO

20/21

16-11-2021

Ai sensi dell'art. 109 e dell'art. 85 della Legge sulle elezioni amministrative ("Gazzetta ufficiale" nn. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 e 37/21), sulla base della Relazione della Commissione di mandato, si rileva che il Consiglio municipale della Città di Pola, alla seduta del 16 novembre 2021, ha preso atto della

Ai sensi dell'articolo 104 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale" n. 68/18, 110/18 e 32/20) e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

CONCLUSIONE

sulla verifica dei mandati

A seguito dei Risultati definitivi delle elezioni suppletive dei membri del Consiglio municipale della Città di Pola dalle quote della minoranza nazionale serba, tenutesi il 3 ottobre 2021, si verifica il mandato del consigliere Milan Rašula che ricopre l'incarico di consigliere dal 07 ottobre 2021.

I risultati definitivi della Commissione elettorale della Città di Pola del 07 ottobre 2021 stabiliscono che la LISTA DELLE CANDIDATURE, LISTA CIVICA, Capolista: MILAN RAŠULA, ha ottenuto il 1° posto e che dalla lista di candidatura nel Consiglio municipale della Città di Pola dalle quote della minoranza nazionale serba è stato eletto MILAN RAŠULA.

CLASSE: 021-05/21-01/126
N.PROT:2168/01-01/-03-0206/-21-4
Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

DELIBERA **SULL'ORDINE COMUNALE**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Delibera disciplina la sistemazione degli abitati, le modalità di sistemazione e di utilizzo delle aree a destinazione pubblica e i terreni di proprietà della Città di Pola (nel prosieguo: Città) per scopi economici e di altro tipo, compresa l'assegnazione in uso temporaneo, il mantenimento dell'ordine in tali aree, le condizioni di utilizzo dei parcheggi pubblici, le strade non classificate e altre aree pubbliche per la sosta dei veicoli, il mantenimento della pulizia e la conservazione delle aree pubbliche.

Sono considerate misure per l'attuazione dell'ordine comunale le misure prescritte dalla presente Delibera, da altre leggi e regolamenti che istituiscono e mantengono l'ordine comunale. L'attuazione e il controllo dell'ordine comunale sulle persone fisiche e giuridiche, nonché il controllo sull'esecuzione delle attività comunali affidate ad altre persone fisiche e giuridiche da parte della Città, viene eseguito dal dipartimento competente e dai vigili comunali.

L'ordine comunale prescritto dalla presente Delibera è inderogabile per tutte le persone fisiche e giuridiche del territorio della Città.

Articolo 2

Le singole espressioni in riferimento alla presente Delibera hanno i seguenti significati:

1. aree pubbliche sono aree il cui uso è destinato a tutti e alle stesse condizioni e sono:

- aree verdi pubbliche: parchi cittadini, filari di alberi, siepi, aiuole, prati, boschi cittadini, gruppi o singoli alberi, parchi giochi per bambini con relative attrezzature, nonché altre forme di progettazione di giardini e parchi che non sono dichiarate parti protette della natura, aree destinate allo sport e aree ricreative, aree verdi lungo strade e vie se non sono parte integrante di una strada

non classificata o di un'altra strada ovvero via, strutture pubbliche e aree simili che sono sistemate e utilizzate come aree verdi pubbliche,

- aree di trasporto pubblico dove non sono ammessi veicoli a motore: piazze, marciapiedi, passaggi pubblici, scale, scorciatoie, passeggiate, piste pedonali e ciclabili, zone pedonali, sottopassaggi, sottopassi, cavalcavia, attraversamenti pedonali, ponti, gallerie, marciapiedi, se non parte integrante di una strada non classificata o di altra natura,
- strade non classificate e parti di strade pubbliche che passano attraverso gli abitati, quando queste parti delle strade non sono mantenute come strade pubbliche secondo una legge speciale,
- parcheggi pubblici, fermate dei mezzi pubblici e aree simili utilizzate per il traffico su qualsiasi base,
- parti di terraferma del demanio marittimo determinate dalla legge che per loro natura sono destinate all'uso generale,
- parti di terraferma nell'area delle spiagge (al di fuori del dominio marittimo),
- aree all'interno dell'area cimiteriale che non sono state determinate come luogo di sepoltura in base a norme speciali (zone pedonali e aree verdi),
- aree non sistemate e terreni a destinazione pubblica la cui messa in servizio è in preparazione o in corso,
- aree su cui, in conformità alla legge che disciplina la gestione dei servizi comunali, si forniscono servizi per la vendita di prodotti alimentari e altri.

In caso di controversia su ciò che è considerato un'area pubblica, la decisione è presa dal Sindaco della Città (di seguito: Sindaco).

2. strutture comunali, dispositivi e altri impianti di uso pubblico sono l'illuminazione pubblica, bacheche informative, armadietti, pannelli con la pianta degli abitati o con la designazione dei beni culturali, parti protette della natura o strutture turistiche segnalate e simili, pensiline alle fermate dei trasporti pubblici, orologi pubblici, gabinetti pubblici, pozzi pubblici, fontane, ascensore obliquo, cabine telefoniche, armadi di distribuzione indipendenti per telecomunicazioni, cassette postali, monumenti, sculture e targhe commemorative e altri dispositivi e strutture simili;

3. dispositivi mobili sono strutture facilmente trasportabili utilizzate per vendere vari articoli o eseguire determinati servizi, stand, panchine, carrelli e simili, dispositivi per la vendita di bibite, bevande e gelati, congelatori per gelati, costruzioni in metallo e altre come spazio di vendita o spazio per attività di servizio, ambulatori, rimorchi per la ristorazione e simili, banconi aperti, dispositivi di gioco, distributori automatici, forni e altri impianti per la preparazione della frutta, depositi per piccoli utensili e materiali, palchi e dispositivi simili, tavoli, sedie, recinzioni mobili e altri dispositivi che vengono posizionati davanti a strutture ristorative, artigianali e altre, ovvero nelle loro vicinanze immediate, vasi di fiori, ombrelloni, tende, recinzioni mobili, palchi, tettoie autoportanti da montare e smontare e altre attrezzature installate su aree pubbliche per le necessità delle strutture di ristorazione al fine di organizzare le terrazze all'aperto davanti alle strutture ristorative, tendoni durante varie manifestazioni, tendoni da circo, parchi divertimento, contenitori d'intrattenimento, case di guardia, prefabbricate e simili, automobili come presentazione, promozione o eventi premio, dispositivi di protezione su vetrine e simili.

4. chiosco è una struttura standard di costruzione leggera che è possibile completamente o in parte trasportare e installare singolarmente o in gruppo, e serve per eseguire attività commerciali e affini;

5. insegna con il nome dell'impresa o sigla è un'insegna con il nome dell'impresa della persona giuridica o il nome della persona fisica artigiano o il nome dell'artigianato, ecc.;

6. dispositivi di protezione sono tende da sole, tapparelle, griglie di protezione, telecamere, dispositivi di allarme e oggetti simili posti sulle facciate;

7. manifesti sono avvisi e annunci simili di contenuto promozionale-pubblicitario o di carattere informativo;

8. pubblicità sono bandiere pubblicitarie, coperture pubblicitarie (su ponteggi, recinzioni ed edifici in costruzione o ristrutturazione), schermi pubblicitari illuminati (citylight poster), pubblicità mobili, striscioni pubblicitari, adesivi pubblicitari, bacheche pubblicitarie, messaggi pubblicitari dipinti (sui muri degli edifici, ringhiere, tende e simile), insegne pubblicitarie e altri oggetti utilizzati per la pubblicità;

9. pannelli pubblicitari sono pannelli, dispositivi pubblicitari, costruzioni e simili - autoportanti o su edifici, pali pubblicitari (totem, ecc.);

10. arredo urbano è collocato su aree verdi pubbliche ed è destinato al gioco dei bambini o allo svago dei cittadini (altalene, scivoli, strutture per arrampicata, giostre, dispositivi simili per il gioco dei bambini, panchine, tavoli, staccionate del parco, pali, cestini della spazzatura, ecc.);

11. parti esterne dell'edificio sono facciate, vetrine, balconi, terrazzi, portoni d'ingresso e da garage, finestre, grondaie, tetti, camini, condizionatori, antenne e altro;

12. strutture temporanee sono edifici prefabbricati e altri edifici che sono allestiti per le esigenze di fiere ed eventi pubblici e l'adeguata sistemazione degli abitati;

13. veicoli ai fini della presente Delibera, sono considerati tutti i tipi di veicoli a motore ed elettrici, come autovetture, camion, autobus, camper, motocicli, ciclomotori, trattori, macchine da lavoro, rimorchi e simili.

14. mezzi di trasporto personale ai sensi della presente Delibera si considerano biciclette, segway, monopattini con o senza propulsore elettrico o di altro tipo e simili, il cui diametro delle ruote è superiore a 8 cm (otto centimetri).

15. rifiuto è qualsiasi materia o oggetto che il possessore getta, pensa di o deve gettare

16. terreno edificabile non edificato è il terreno che si trova all'interno del confine dell'area edificabile dell'abitato su cui, in conformità con il piano del territorio, si possono costruire edifici a destinazione residenziale, commerciale o altre, e su cui non è costruito alcun edificio.

II. SISTEMAZIONE DEGLI ABITATI

Articolo 3

Gli abitati nell'area della Città devono essere sistemati.

Per sistemazione degli abitati, ai fini della presente Delibera, si considerano le aree pubbliche gestite dalla Città e altre aree di uso generale e superfici gestite da altri, in particolare l'aspetto e l'assetto di:

- parti esterne degli edifici;
- cortili, aree verdi, recinzioni lungo l'edificio e aree simili;
- targhe toponomastiche degli abitati, vie, piazze e numerazione civica;
- vetrine;
- dispositivi di protezione;
- targa con il nome della società o la sigla;

- manifesti, pennoni, cartelloni pubblicitari, pubblicità e cartelloni pubblicitari;
- dispositivi mobili, chioschi e altri dispositivi su terreni di proprietà di persone fisiche e giuridiche;
- impianti di pubblica utilità, dispositivi e altre strutture di uso generale;
- stazioni, fermate, mercati, pescherie, cimiteri.

1. Parti esterne degli edifici

Articolo 4

Le parti esterne degli edifici (facciate, vetrine, balconi, terrazzi, portoni di ingresso e delle autorimesse, finestre, grondaie, tetti, camini, condizionatori, antenne, ecc.) di proprietà di persone fisiche e giuridiche, nella parte visibile dall'area a destinazione pubblica, devono essere mantenute pulite e in ordine.

Il proprietario, l'utente o il gestore dell'immobile è tenuto a ristrutturare e a occuparsi della manutenzione delle parti esterne dell'edificio trascurate affinché siano uniformi alle parti ristrutturate.

È vietato sistemare le facciate dei condomini senza il consenso sulle condizioni per la sistemazione delle facciate del dipartimento competente.

È vietato applicare graffiti, messaggi e simili e distruggere in altro modo l'esterno dell'edificio.

Articolo 5

Il proprietario, ovvero l'utente dell'edificio, è tenuto a rimuovere immediatamente i danni alle parti esterne dell'edificio (facciata o copertura dell'edificio esistente), per i quali sussiste pericolo per la vita e la salute umana o per beni di maggior valore, in conformità con regolamenti speciali.

Articolo 6

È vietato stendere o esporre biancheria, biancheria da letto, tappeti, stracci e altri oggetti su finestre, porte, terrazzi, balconi, logge, staccionate e altre parti esterne dell'edificio che si trovano all'esterno delle dimensioni dell'edificio.

È vietato da finestre, terrazzi, balconi, logge, staccionate e altre parti esterne dell'edificio scuotere stracci, tappeti e simili, gettare rifiuti, versare acqua, spremere acqua o comunque sporcare l'area pubblica.

È vietato disegnare, scrivere, sporcare, danneggiare meccanicamente, distruggere o rovinare le facciate degli edifici.

Disegnare sugli edifici è consentito esclusivamente solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'ufficio competente.

Articolo 7

Fiori e piante ornamentali possono essere tenuti su finestre, balconi, terrazzi e altre parti simili dell'edificio in modo da non mettere in pericolo l'incolumità di persone e cose.

I proprietari o gli utenti dell'edificio sono tenuti a installare antenne e altri dispositivi per la ricezione di programmi terrestri e satellitari, dispositivi di raffreddamento (condizionatori d'aria) e solari, sulle parti esterne dell'edificio e del tetto, che non sono visibili dall'area pubblica con cui confinano direttamente.

Eccezionalmente, ove non vi sia altra possibilità, le apparecchiature e i dispositivi di cui al comma precedente possono essere installati sulle parti esterne dell'edificio

visibili dall'area pubblica con le condizioni e l'autorizzazione dell'organo competente.

Per installare altri dispositivi sulla facciata dell'edificio dalla quale si accede dall'area pubblica, i proprietari o gli utenti dell'edificio sono tenuti (ad es. dispositivi ATM, ecc.) ad ottenere l'autorizzazione dell'emette.

Per posizionare il dispositivo di cui al comma precedente e altre attrezzature (es. vetrine, ecc.) sulla facciata della struttura/edificio che si trova nell'area dell'unità storico-culturale protetta (centro storico), nonché la struttura/edificio che ha lo status di bene culturale individuale, i proprietari o gli utenti della struttura/edificio sono tenuti ad ottenere il preventivo consenso del Ministero competente, ovvero della sezione per la soprintendenza per i beni culturali (nel prosieguo: Organo responsabile per la tutela e la conservazione dei beni culturali), e quindi l'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 8

Il proprietario o il titolare del diritto su un edificio che ha lo status di bene culturale individuale o che si trova nell'area dell'unità storico-culturale protetta, nonché un altro titolare di un bene culturale, è tenuto a ottenere il benessere dell'Organo preposto alla tutela e conservazione dei beni culturali.

È vietato effettuare qualsiasi intervento sulle parti esterne dell'edificio di cui al comma 1 del presente articolo senza il benessere o contrario all'autorizzazione Organo responsabile per la tutela e la conservazione dei beni culturali.

È vietato danneggiare, scrivere messaggi e graffiti sugli edifici di cui al comma 1 del presente articolo e dipingere parzialmente la facciata con colori che non si adattano all'aspetto complessivo della facciata, cioè contrari al colore della facciata stabilito dall'Organo preposto alla tutela e conservazione dei beni culturali.

Articolo 9

Un edificio che con il suo aspetto, danneggiamento o degrado delle parti esterne deturpa l'aspetto della via e dell'abitato, deve essere ristrutturato entro un anno, previa comunicazione dell'organo competente.

In via eccezionale, il termine succitato può essere prorogato nel caso in cui l'edificio sia situato in un complesso culturale e storico protetto (centro storico), nonché nel caso di un edificio che ha lo status di bene culturale individuale se non è possibile predisporre la documentazione necessaria, comprese condizioni particolari, la previa autorizzazione o conferma da parte dell'Organo preposto alla tutela e conservazione dei beni culturali.

2. Smaltimento e rimozione dei rifiuti, paesaggistica, aree verdi, recinzioni adiacenti all'edificio e aree simili

Articolo 10

I proprietari, cioè gli utenti di fabbricati e terreni edificabili non edificati, sono tenuti a mantenere ordinati e puliti cortili, giardini, aree verdi e altre parti degli edifici, terreni edificabili non edificati e altre aree, soprattutto nella parte visibile dall'area pubblica.

Qualora i cortili, giardini, aree verdi e altre aree degli edifici, terreni edificabili non edificati e altre aree adiacenti alle aree pubbliche non siano mantenute in ordine e pulite, il vigile comunale ordinerà al proprietario o utente di

rimuovere le carenze riscontrate.

Qualora i proprietari o gli utenti dello spazio/terreno di cui al comma precedente non agiscano secondo l'ordine del vigile comunale, tali carenze saranno eliminate tramite terzi a spese del proprietario o utente dello spazio/terreno.

I cortili, i giardini, i terreni edificabili non edificati e le altre aree devono essere utilizzati conformemente al loro scopo e da essi non devono derivare immissioni dannose alle aree pubbliche, agli edifici adiacenti e ad altre strutture. Il loro stato e aspetto non devono pregiudicare l'aspetto estetico delle superfici circostanti.

I proprietari o gli utenti sono tenuti a rimuovere foglie, frutti e rami che cadono sulle aree di cui al comma 1 del presente articolo verso l'area di trasporto pubblico e pulire immediatamente l'area e smaltire i rifiuti organici raccolti secondo le modalità prescritte dalla Delibera sulla fornitura del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

È vietato smaltire rifiuti nei cortili, giardini, aree verdi e altre aree adiacenti alle aree pubbliche, in particolare vecchie auto, macchine, elettrodomestici e altri apparecchi e articoli casalinghi, detriti da costruzione, tavole, oggetti fatiscenti e altro che pregiudicano l'aspetto dell'ambiente, nonché bruciare rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 11

I proprietari o gli utenti degli edifici, appartamenti, locali commerciali e altri ambienti nell'area della Città, come pure i produttori di rifiuti (nel prosieguo: Produttori di rifiuti) sono tenuti a possedere contenitori per i rifiuti urbani misti, che devono custodire sul proprio terreno o sul terreno per il quale hanno ottenuto il diritto di utilizzo da parte dell'organo competente, nonché mantenerlo in ordine e pulito, in modo da non alterare l'aspetto estetico delle altre superfici.

Il comma precedente non si applica ai Produttori di rifiuti che, in base al Contratto con il Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, utilizzano contenitori interrati ubicati in area pubblica.

Gli investitori, le persone fisiche o giuridiche, gli artigiani, dopo aver ottenuto tutte le concessioni edilizie e prima di iniziare la costruzione, sono tenuti a sottoscrivere un contratto per il ritiro dei rifiuti urbani misti con la società municipale che raccoglie i rifiuti nell'area della Città, e per le altre tipologie di rifiuti (rifiuti edili, plastica, vetro, carta, metallo e altri rifiuti) sono tenuti ad assicurare i contenitori e ad aver firmato i contratti legati alla raccolta con un raccoglitore autorizzato.

Le persone fisiche in veste di investitori, dopo aver ottenuto tutti gli atti per la costruzione ma prima di iniziare con la costruzione stessa, sono tenute a firmare un contratto con una società municipale incaricata della raccolta dei rifiuti nell'area della Città. Sono inoltre tenute a consegnare i rifiuti edili secondo le modalità prescritte dalla Delibera sul servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

Articolo 12

I produttori di rifiuti sono tenuti a smaltire i rifiuti in appositi contenitori, cioè in contenitori interrati destinati allo smaltimento di quella specifica tipologia di rifiuti (rifiuti urbani misti, rifiuti organici, vetro, plastica, carta e metallo).

I produttori di rifiuti sono tenuti a riempire con cura i contenitori dei rifiuti in modo che questi non si disperdano sopra o intorno ad essi.

I contenitori dei rifiuti non devono essere sovraccarichi di rifiuti in modo tale da rendere difficile la chiusura del

contenitore/contatore di rifiuti del contenitore interrato.

I coperti dei contenitori devono essere funzionali. Il Produttore dei rifiuti è tenuto a chiudere i coperti dopo aver introdotto i rifiuti oppure gli operai che raccolgono e asportano i rifiuti dopo averli caricati.

È vietato smaltire i rifiuti fuori dai contenitori.

È vietato smaltire altri tipi di rifiuti in contenitori per rifiuti non destinati a quel tipo di rifiuti.

È vietato smaltire i rifiuti in contenitori di proprietà altrui o destinati ad altri utenti del servizio.

Articolo 13

Le recinzioni lungo le aree pubbliche devono essere posizionate in modo tale da non interferire con l'uso delle aree pubbliche e non costituire un pericolo per la sicurezza e la proprietà delle persone e devono integrarsi dal punto di vista visivo all'aspetto circostante. I proprietari, ovvero gli utenti sono tenuti a mantenere in ordine le recinzioni lungo le aree pubbliche.

I proprietari, ovvero gli utenti di recinzioni costituite da siepi o altre piante ornamentali, quando si trovano in prossimità delle aree di trasporto pubblico, sono tenuti a segnalare adeguatamente il luogo prima dell'inizio dei lavori di potatura e ad adottare tutte le misure per proteggere persone e cose durante la potatura, e dopo il completamento dei lavori, sono tenuti a pulire immediatamente l'area pubblica.

Le recinzioni costituite da siepi decorative e alberi lungo le aree di trasporto pubblico devono essere regolarmente mantenute e potate dai proprietari o dagli utenti in modo che non oltrepassino la linea di regolazione sulle aree del trasporto pubblico, non ostacolino la visibilità, non interferiscano con la normale circolazione pedonale e la sicurezza del traffico, non intralcino il traffico e i semafori e l'illuminazione pubblica.

Articolo 14

In caso di pericolo di abbattimento di un albero su un'area pubblica che potrebbe ferire persone e/o causare danni agli immobili, il vigile comunale emetterà un provvedimento ordinando al proprietario o all'utente del terreno di intraprendere gli interventi necessari, con il previo parere dell'organo amministrativo competente per la tutela dell'ambiente.

Articolo 15

Le aree verdi pubbliche davanti agli edifici residenziali e commerciali non possono essere recintate o ostruite, solo eccezionalmente con l'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 16

La persona fisica artigiano o la persona giuridica che esegue un'altra attività indipendente e che gestisce strutture sportive, ricreative, strutture simili, parco boschi, aree commemorative, cimiteri, spiagge, costa del mare e superfici simili, è tenuta a occuparsi della loro manutenzione e pulizia, nonché mantenere regolarmente la superficie verde all'interno di tali aree e curare la loro protezione e rinnovo.

Il proprietario di un edificio residenziale individuale, il proprietario o utente di un edificio commerciale, scuola, ospedale, chiesa, monastero, ecc., è tenuto a garantire il ripristino, la sistemazione, la manutenzione e la protezione dello spazio verde sul terreno appartenente all'edificio o

delle aree verdi situate all'interno del contesto recintato.

Il proprietario o l'utente di un edificio residenziale con un ambiente recintato, al quale è negato il libero accesso e l'uso da parte di altri cittadini, è tenuto a garantire la manutenzione e la protezione dello spazio verde sul terreno che viene usato regolarmente e rappresenta il giardino dell'edificio.

La persona fisica o giuridica che gestisce le aree di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo deve mantenere in ordine le strutture e funzionali i dispositivi su di esse.

La persona fisica o giuridica che utilizza o gestisce le aree e le strutture di cui al comma 1 del presente articolo deve esporre, in luogo visibile, le regole sul mantenimento dell'ordine, la pulizia, la tutela del verde e simili.

Qualora i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non adempiano all'obbligo di mantenimento dell'ordine, della pulizia e della tutela dell'area verde, lo stesso verrà eseguito da terzi a loro carico.

3. Targhe toponomastiche degli abitati, vie, piazze e targhe della numerazione civica

Articolo 17

Nell'area della Città, gli abitati, le strade e le piazze devono essere contrassegnati con un nome e gli edifici devono essere contrassegnati da numeri.

Gli abitati, le vie, le piazze e gli edifici si contrassegnano e indicano secondo le modalità previste nel relativo regolamento.

Articolo 18

Per segnare i nomi degli abitati, strade e piazze, vengono poste targhe e cartelli e sugli edifici vengono poste targhe con il numero civico dell'edificio.

Le targhe per l'indicazione dei nomi delle vie e delle piazze possono contenere anche una descrizione del significato dei nomi delle vie e delle piazze e altre informazioni, oppure possono essere accompagnate da targhe che descrivono il significato dei nomi delle vie e delle piazze e altre informazioni in base alle condizioni dettate dal relativo atto emanato dall'organo rappresentativo su proposta dell'organo competente.

Il proprietario dell'immobile è tenuto ad apporre la targa con il numero civico dell'immobile sull'edificio prima di iniziare ad utilizzare l'edificio.

Il proprietario o il gestore dell'immobile è tenuto ad assicurarsi che sull'edificio sia sempre esposto il numero civico.

È vietato danneggiare e distruggere, asportare e modificare senza autorizzazione le targhe e i cartelli di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Vetrine

Articolo 19

Le vetrine, le bacheche e altre attrezzature simili del locale commerciale (nel prosieguo: vetrina) devono essere progettate tecnicamente ed esteticamente, adeguatamente illuminate in accordo con l'aspetto dell'edificio e dell'ambiente circostante, in modo che non illuminino direttamente l'area del trasporto pubblico e la loro posizione non deve impedire o ostacolare l'uso delle aree pubbliche.

Sull'area pubblica adiacente all'ingresso del locale commerciale possono essere collocati vasi con fiori per

abbellirlo e decorarlo secondo quanto previsto dal Piano regolatore generale e alle condizioni dell'atto emanato dall'organo di rappresentanza su proposta dell'organo competente.

Il proprietario o l'utente del locale commerciale è tenuto a mantenere la vetrina in ordine e pulita.

Il titolare o l'utente del locale commerciale non può detenere imballaggi o immagazzinare merci in vetrina, né può esporre merci fuori dalla vetrina e dai locali commerciali.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai proprietari, ossia utenti del locale commerciale in cui si vendono fiori vivi e che possono sistemare una fioriera con fiori/piante ornamentali all'ingresso del locale commerciale con la previa autorizzazione dell'organo competente.

Per l'esposizione di fiori vivi all'esterno del locale commerciale, il proprietario o utente degli stessi è tenuto a ottenere il benestare dell'organo competente.

Articolo 20

È vietato deturpare le vetrine dei negozi, scrivere su di esse messaggi e avvisi, disegnare, dipingere e in altro modo imbrattarle o rovinarle. In via eccezionale, è consentita l'affissione in vetrina di avvisi temporanei relativi a sconti occasionali e stagionali.

Il proprietario o l'utente del locale commerciale che non è in uso è tenuto a coprire adeguatamente la vetrina, le porte e le altre aperture con materiale opaco il cui aspetto e contenuto saranno unificati per l'area della Città dall'organo competente per la pianificazione e la sistemazione, e quindi impedire la visione all'interno del locale commerciale,

Il proprietario o l'utente della vetrina è tenuto a rimuovere il danno dalla vetrina senza indugio entro e non oltre 15 giorni dal giorno del danno.

Il vigile comunale, tramite provvedimento, fisserà al proprietario o all'utente della vetrina, un termine per la rimozione del danno di cui al comma 3 del presente articolo.

Qualora il proprietario o l'utente non agisca conformemente al provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo e vi sia un pericolo immediato per l'incolumità dei passanti, la Città effettuerà l'esecuzione del provvedimento per interposta persona a spese del proprietario o l'utente dei locali commerciali.

5. Dispositivi di protezione

Articolo 21

Dispositivi di protezione sono tende da sole, tapparelle, griglie di protezione, telecamere, dispositivi di allarme e oggetti simili che vengono posti sulle facciate e nei luoghi pubblici.

I dispositivi di protezione devono essere in ordine e funzionare correttamente.

Le tende da sole, tapparelle, griglie di protezione e oggetti simili sono collocati all'esterno di edifici e aree pubbliche con l'autorizzazione dell'organo competente con il previo consenso dell'organo cittadino responsabile della pianificazione territoriale e del patrimonio architettonico o dell'ente preposto alla protezione e conservazione dei beni culturali nell'area dell'unità storico-culturale protetta e su edifici / strutture che hanno la caratteristica di singolo bene culturale.

Articolo 22

Le telecamere possono essere posizionate sulle facciate esterne degli edifici per monitorare e prevenire

comportamenti illeciti e identificare gli autori di illeciti e reati, la protezione delle persone e la protezione dei beni di proprietà della Città e di altre persone fisiche e giuridiche, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la protezione privata, con l'obbligo di esporre al pubblico la scritta che lo spazio è videosorvegliato in modo tale che la loro collocazione non metta in pericolo gli utenti della strada, non interferisca con la circolazione dei pedoni, o non impedisca l'utilizzo delle aree pubbliche.

Le telecamere si installano in base all'autorizzazione dell'organo competente dopo aver ottenuto l'autorizzazione del ministero degli affari interni, dell'Agenzia per la tutela dei dati personali e, se la telecamera si installa nell'area dell'unità storico-culturale protetta (centro storico), o su di una struttura/edificio considerato bene culturale, con il previo consenso dell'Organo preposto alla tutela e conservazione dei beni culturali.

La persona giuridica o la persona fisica artigiano incaricato dalla Città dell'installazione e della manutenzione delle telecamere è tenuta a mantenerle in buono stato e a garantire che funzionino 24 ore su 24 durante tutto il tempo di utilizzo dopo l'installazione.

6. Insegna con il nome dell'impresa o della sigla

Articolo 23

La persona giuridica, la persona fisica artigiano o la persona che esercita un'altra attività indipendente deve apporre un'insegna con il nome dell'azienda o il nome di un'altra attività indipendente nel locale commerciale o nell'edificio in cui opera, secondo le modalità determinate dall'apposito regolamento.

Gli enti e le altre istituzioni espongono l'insegna sull'edificio in cui sono ubicati i locali commerciali dell'ente o dell'istituzione secondo le modalità determinate dall'apposito regolamento.

La persona giuridica, la persona fisica artigiano o la persona che esegue un'altra attività indipendente, nonché l'ente o l'istituzione può apporre sulla facciata dell'edificio l'insegna con l'iscrizione e il nome del locale commerciale, l'avviso sull'attività che svolge nonché l'avviso sull'orario di lavoro (nel prosieguo: iscrizione).

L'insegna con il nome dell'impresa, la sigla e l'iscrizione, si posiziona sulla facciata dell'edificio in base all'autorizzazione dell'organo competente e con la previa autorizzazione dell'organo cittadino responsabile della pianificazione territoriale e del patrimonio architettonico se la dimensione dell'insegna è maggiore a 30x40 cm (ovvero alle dimensioni maggiori da quelle stabilite dalla legge) o secondo l'autorizzazione dell'Organo responsabile della protezione e conservazione dei beni culturali se la targa è posta nell'area dell'unità storico-culturale protetta, nonché su edifici / strutture che hanno lo status di singolo bene culturale.

L'iscrizione deve essere tecnicamente ed esteticamente progettata e ordinata e il testo deve essere scritto correttamente.

Articolo 24

La persona giuridica o la persona fisica di cui al comma 1 e 2 all'articolo precedente è tenuta a mantenere l'insegna ordinata, pulita e leggibile e in caso di deterioramento o cambiamento del nome o dell'iscrizione dell'impresa, deve rinnovarla o sostituirla.

È vietato sporcare e distruggere gli oggetti di cui al comma precedente.

La persona fisica o giuridica di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo precedente provvede alla rimozione dell'insegna dalla facciata dell'edificio entro 15 giorni dal giorno della cessazione delle attività, ovvero dalla cessazione dell'uso dei locali commerciali e riporta la facciata dell'edificio alle sue condizioni originarie.

Qualora la persona fisica o giuridica di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo non agisca ai sensi del comma 4 del presente articolo, il vigile comunale stabilirà tramite provvedimento il termine per la rimozione dell'insegna.

Se la persona fisica o giuridica di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo non agisce in seguito al provvedimento del vigile comunale di cui al comma precedente, l'insegna con il nome dell'impresa, la sigla e l'iscrizione sarà rimossa da terzi a sue spese.

7. Manifesti, pennoni, iscrizioni pubblicitarie, pubblicità e cartelli pubblicitari

Articolo 25

Manifesti, inserzioni e simili annunci di contenuto pubblicitario o promozionale o informativo (di seguito: manifesti) possono essere collocati solo su cartelli o cartelloni, pali pubblicitari, bacheche pubblicitarie, cartelloni pubblicitari e altri spazi pubblicitari che servono esclusivamente allo scopo dichiarato, previo benestare dell'organo competente secondo le condizioni dell'apposito atto emesso dall'organo di rappresentanza.

Le spese per la rimozione dei manifesti e della pulizia dei luoghi in cui non possono essere collocati, sono a carico dell'organizzatore dell'evento o manifestazione o della persona fisica o giuridica il cui prodotto o servizio è pubblicizzato sul manifesto.

È vietato apporre manifesti in luoghi che non sono destinati a tale scopo senza l'autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 26

È vietato imbrattare, rovinare e sporcare i manifesti regolarmente posizionati.

La persona che ha affisso i manifesti, gli avvisi e altri pubblicazioni simili, ovvero la persona fisica o giuridica, è tenuta a rimuoverli immediatamente dopo la scadenza dell'evento, manifestazione o altro evento che viene annunciato, cioè immediatamente in seguito alla scadenza del periodo per il quale aveva l'autorizzazione e a pulire e sistemare le aree utilizzate.

Qualora i soggetti di cui al comma precedente non provvedano alla rimozione o alla sistemazione e alla pulizia delle aree utilizzate ai sensi del comma precedente, la Città lo eseguirà tramite terzi, e le spese sostenute saranno a carico dei soggetti di cui al comma precedente, in solido.

Articolo 27

Le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente Delibera si applicano anche alla pubblicità legata alla campagna elettorale.

Articolo 28

Il pennone si installa sulle facciate degli edifici, sui terreni adiacenti agli edifici e sulle aree pubbliche.

Sui pennoni si espongono le bandiere statali, regionali, cittadine e le bandiere dell'UE, bandiere d'occasione per determinate manifestazioni, come pure bandiere pubblicitarie.

Il pennone si installa in base all'autorizzazione dell'organo competente in conformità alle condizioni di un atto speciale emanato dall'organo rappresentativo su proposta dell'organo competente.

Articolo 29

La bandiera della Repubblica di Croazia si espone secondo regolamenti speciali.

I pennoni e le bandiere devono essere ordinati, puliti e non danneggiati.

Articolo 30

Sono pubblicitarie: bandiere pubblicitarie, coperture pubblicitarie (su ponteggi, recinzioni ed edifici in costruzione o ristrutturazione), schermi pubblicitari illuminati (citylight poster), pubblicità mobili, striscioni pubblicitari, adesivi pubblicitari, bacheche pubblicitarie, messaggi pubblicitari dipinti (sui muri degli edifici, ringhiere, tende e simile), insegne pubblicitarie e altri oggetti utilizzati per la pubblicità.

Gli annunci di cui al comma 1 del presente articolo sono collocati su aree ed edifici pubblici previa autorizzazione dell'autorità competente secondo le condizioni di un apposito atto emesso dall'organo di rappresentanza su proposta dell'organo competente, se con regolamenti speciali non è stabilito diversamente.

È vietato collocare in un'area pubblica gli annunci di cui al comma 1 del presente articolo senza l'autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione dell'organo competente.

È vietato lanciare materiale pubblicitario (da aeroplani, palloni, ecc.) su aree pubbliche senza l'autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 31

Cartelli pubblicitari sono cartelli, dispositivi pubblicitari, costruzioni e simili - autoportanti o su edifici, pali pubblicitari (totem, ecc.).

I cartelli pubblicitari si collocano su aree pubbliche e/o edifici in base all'autorizzazione dell'organo competente secondo le condizioni di un apposito atto emesso dall'organo di rappresentanza su proposta dell'organo competente, se con regolamenti speciali non è stabilito diversamente.

È vietato collocare cartelli pubblicitari senza l'autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione dell'organo competente.

Il nome dell'azienda o il nome del proprietario del cartellone deve essere evidenziato sul cartellone.

Se il cartellone non contiene alcun messaggio pubblicitario, il proprietario è tenuto a coprirlo con un materiale di colore bianco.

Articolo 32

I proprietari o gli utenti dei cartelloni pubblicitari, pennoni per bandiere, iscrizioni pubblicitarie, pubblicità e cartelli pubblicitari devono mantenerli in ordine e in buono stato e riparare, sostituire o rimuovere quelli danneggiati, usurati o distrutti.

È vietato sporcare e rovinare gli oggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 33

Non è consentito alcun nuovo collegamento di inserzioni, affissioni e cartelloni all'impianto di illuminazione pubblica.

L'illuminazione di pubblicità, cartelloni e cartelli pubblicitari può essere eseguita solo in modo da non creare inquinamento luminoso o in modo che la variazione del livello di luce naturale notturna, causata dall'emissione di luce da sorgenti luminose artificiali, non danneggi la salute dell'uomo salute e non metta in pericolo la sicurezza nel traffico a causa degli effetti abbaglianti.

Articolo 34

L'installazione di annunci pubblicitari, pannelli pubblicitari e manifesti pubblicitari e altre attrezzature simili utilizzate a fini commerciali su recinzioni protettive di cantieri o terreni edificabili non edificati viene effettuato in conformità con i termini dell'atto speciale emesso dall'organo di rappresentanza su proposta dell'organo competente. Il proprietario dell'immobile su cui giacciono è tenuto a mantenerli in ordine e in buono stato.

Articolo 35

La segnaletica turistica nell'area della Città è posta nei luoghi stabiliti nell'apposita Delibera del Sindaco e su proposta dell'organo competente.

8. Dispositivi mobili, chioschi, pubblicità, iscrizioni pubblicitarie, pannelli pubblicitari e altri dispositivi su terreni di proprietà di persone fisiche e giuridiche

Articolo 36

Dispositivi mobili, chioschi, pubblicità, iscrizioni pubblicitarie, pannelli pubblicitari e altri dispositivi possono essere installati solo in quei luoghi dove non creeranno eccessivo rumore, inquinamento luminoso, sporcizia, mettendo a rischio la sicurezza del traffico, e in luoghi dove l'aspetto estetico del luogo non sarà sminuito.

L'autorizzazione per la collocazione di oggetti di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dall'ufficio competente secondo le condizioni dell'apposito atto rilasciato dall'organo rappresentativo su proposta dell'ufficio competente.

Se dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui al comma precedente il vigile comunale stabilisce che gli oggetti al comma 1 del presente articolo collocati in quel luogo creano eccessivo rumore, inquinamento luminoso, sporcizia, mettono in pericolo la sicurezza del traffico o riducono l'aspetto estetico del luogo, come in altri casi giustificati, proporrà all'organo competente la revoca dell'autorizzazione sulla base del verbale della violazione.

È vietato collocare gli oggetti di cui al comma 1 del presente articolo senza l'autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione dell'organo competente.

I proprietari degli oggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono mantenerli ordinati e in ordine su terreni di proprietà di persone fisiche e giuridiche.

La richiesta per l'installazione di un dispositivo mobile, chiosco, iscrizione pubblicitaria, cartellone pubblicitario, cartello e altri dispositivi deve essere accompagnata dalla prova del diritto di utilizzare la proprietà (prova della proprietà del terreno, contratto di locazione del terreno, consenso del proprietario del terreno, ecc.), dal bozzetto o fotografia e fotomontaggio dei dispositivi mobili, dalla descrizione tecnica, dal certificato del competente assessorato

alle finanze della Città sul pagamento degli obblighi dovuti e altri documenti in conformità con le norme sull'edilizia.

La richiesta di cui al comma precedente non può essere accolta se il richiedente non ha saldato tutti i debiti nei confronti della Città.

9. Impianti comunali, dispositivi e altre strutture di uso generale

Articolo 37

Le strutture, i dispositivi e gli altri impianti di uso generale (di seguito: strutture di uso generale) si collocano in linea di principio su aree pubbliche ai fini della sistemazione della Città, fornire servizi di manutenzione delle infrastrutture comunali e facilitare la circolazione dei cittadini nell'area della Città.

Articolo 38

Impianti di uso generale sono:

- illuminazione pubblica,
- targhe con pianta di orientamento della città,
- orologi pubblici,
- bagni pubblici,
- getti d'acqua, fontane, idranti e strutture e impianti simili,
- cabine telefoniche pubbliche e cassette postali,
- monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili,
- stazioni e altre fermate, parcheggi, mercati, pescherie e cimiteri,
- altre strutture di uso generale (pannelli informativi, armadietti, armadi di distribuzione delle telecomunicazioni, stazioni di ricarica per biciclette elettriche, ecc.).

Articolo 39

Il proprietario o la persona fisica o giuridica artigiano alla quale la Città ha affidato la manutenzione o gestione delle strutture di uso generale, è tenuto a mantenerle in ordine, pulite con attrezzature funzionali.

La persona di cui al comma 1 del presente articolo è tenuta a porre rimedio al danno e ai malfunzionamenti risultanti il più presto possibile e non oltre 10 giorni dopo la determinazione del danno o del malfunzionamento.

È vietato disegnare graffiti, scrivere messaggi e in modi simili rovinare gli impianti di uso generale.

9.1. Illuminazione pubblica

Articolo 40

Le aree di trasporto pubblico, le aree verdi pubbliche e le altre aree (aree pubbliche delle scuole, della sanità e di altra rilevanza sociale di proprietà della Città) devono essere dotate di un impianto di illuminazione pubblica.

L'illuminazione pubblica deve essere realizzata secondo le moderne tecnologie illuminotecniche, nel rispetto del principio dell'efficienza energetica e secondo la Legge sulla protezione dall'inquinamento luminoso, deve essere funzionale, rispettosa dell'ambiente ed esteticamente progettata.

Nell'installazione dell'illuminazione pubblica si deve tener conto del valore, del significato urbano e dell'aspetto delle singole parti della Città, delle singole aree pubbliche e della loro destinazione, nonché delle esigenze dei trasporti e dei cittadini.

La persona fisica o giuridica alla quale la Città ha affidato la manutenzione dell'illuminazione pubblica, degli impianti e degli apparecchi di illuminazione pubblica deve regolarmente occuparsi della manutenzione e dello stato di funzionalità e correttezza (monitorare, verniciare, sostituire le parti usurate o danneggiate, lampadine, ecc.).

È vietato allacciare impianti di illuminazione elettrica e altri impianti al sistema di illuminazione pubblica nonché utilizzare in altro modo il sistema dell'illuminazione pubblica, senza il consenso dell'organo competente.

Articolo 41

Di norma, l'illuminazione pubblica deve essere accesa tutta la notte, tenendo conto dell'attuazione delle misure di risparmio energetico.

Articolo 42

È vietato danneggiare e distruggere i pali e gli apparecchi dei corpi illuminanti.

È vietato apporre striscioni, incollare inserzioni, avvisi, annunci pubblicitari, ecc. sui pali dell'illuminazione, ma è eccezionalmente consentito previa autorizzazione dell'organo competente.

L'installazione di bandierine decorative, cartelloni informativi e pubblicitari, semafori verticali e semafori e apparecchiature simili sui pali dell'illuminazione è consentita solo previa autorizzazione dell'organo competente.

9.2. Insegne con piano di orientamento in Città

Articolo 43

Al fine di facilitare l'orientamento di cittadini e turisti, nell'area della Città possono essere collocate delle insegne con il piano di orientamento in Città.

Le insegne con il piano di orientamento in Città sono poste nei luoghi dove si raccoglie un gran numero di persone, agli ingressi principali della Città e in altri luoghi adibiti a tale scopo.

Il piano di orientamento deve comprendere le principali vie, piazze, parchi, le strutture più importanti della Città (scuola, asilo, ufficio postale, banca, istituto sanitario, ecc.) e la designazione del luogo in cui si trova il piano.

Le targhe con il piano di orientamento sono collocate e mantenute dalla Città o da persone fisiche o giuridiche autorizzate.

9.3. Orologi pubblici

Articolo 44

Gli orologi pubblici possono essere installati in piazze e passaggi importanti e in altri luoghi designati.

Gli orologi pubblici sono installati e mantenuti dalla Città o da una persona fisica o giuridica autorizzata.

Le persone fisiche o giuridiche possono apporre orologi sugli edifici che utilizzano solo con l'autorizzazione dell'organo competente.

Gli orologi installati da una persona fisica o giuridica di cui al comma 3 del presente articolo devono essere mantenuti in buone condizioni.

È vietato apporre orologi sugli edifici senza autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo.

9.4. Bagni pubblici

Articolo 45

I bagni pubblici si costruiscono e installano in piazze, mercati, stazioni degli autobus e simili luoghi pubblici, nonché in parchi, parchi-bosco, aree picnic, strutture sportive, nei pressi delle spiagge pubbliche ovvero nei luoghi in cui i cittadini si riuniscono e soggiornano più a lungo.

I bagni pubblici devono soddisfare gli opportuni requisiti igienici e tecnici e il proprietario, o la persona fisica o giuridica autorizzata alle attività di manutenzione, deve mantenerli in uno stato ordinato e funzionale.

I bagni pubblici devono essere realizzati in modo da consentire l'utilizzo alle persone con bisogni speciali.

Di norma, i bagni pubblici devono essere aperti tutto il giorno.

L'orario di apertura dei bagni pubblici è determinato dal sindaco, su proposta dell'organo competente.

9.5. Getti d'acqua, fontane, idranti e strutture e impianti simili

Articolo 46

Nell'area della Città di Pola, con l'autorizzazione dell'organo competente, possono essere costruiti e installati getti d'acqua, fontane, idranti e impianti e dispositivi simili che con il loro aspetto abbelliscono l'ambiente.

I getti d'acqua, le fontane e strutture e impianti simili devono essere funzionali e ordinati.

È vietato distruggere, inquinare, dipingere, disegnare o in altro modo rovinare o danneggiare i getti d'acqua, le fontane e strutture e impianti simili.

È vietato fare il bagno nei getti d'acqua pubblici e nelle fontane come pure estrarre le monete da essi.

Gli idranti antincendio e per il lavaggio e l'irrigazione delle aree pubbliche devono essere mantenuti in buone condizioni.

È vietato distruggere, danneggiare o usare senza autorizzazione gli idranti per le proprie necessità (lavaggio auto o aree e spazi privati).

I getti d'acqua, le fontane, gli idranti e strutture e impianti simili sono installati e mantenuti dalla Città, ovvero da una persona fisica o giuridica autorizzata.

9.6. Cabine telefoniche pubbliche e cassette postali

Articolo 47

Di norma, i telefoni pubblici e le cassette postali sono posizionati in modo tale che con il loro aspetto non deteriorino l'ambiente e soddisfino i criteri estetici.

I telefoni pubblici e le cassette postali devono essere predisposti con il benessere dell'organo competente, in modo che possano essere utilizzati da persone con esigenze speciali.

I telefoni pubblici e le cassette postali sono installate e gestite da persone giuridiche che forniscono servizi di telecomunicazione e postali.

È vietato installare telefoni pubblici e cassette postali senza l'autorizzazione dell'organo competente.

9.7. Monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili

Articolo 48

Nell'ambito della Città è consentito collocare e rimuovere monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili su edifici, aree pubbliche e altri spazi, solo con l'autorizzazione dell'organo competente, in conformità con le condizioni di un atto speciale emesso dall'organo di rappresentanza.

Articolo 49

L'iniziativa per la collocazione, il trasferimento e/o la rimozione di monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili può essere presentata da una persona fisica o giuridica del territorio della Città di Pola, nei modi e secondo le condizioni prescritte con relativo atto della Città.

Insieme alla richiesta sulla collocazione di monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili presentata all'organo competente, il richiedente deve presentare il progetto concettuale, la descrizione tecnica, la località inerente all'ubicazione, la spiegazione sulla necessità di posizionare l'oggetto e altra documentazione.

Articolo 50

Le persone in base alla cui richiesta è stato collocato il monumento, la targa commemorativa, scultura e oggetti simili, sono tenute a mantenerli in ordine e proteggerli dalla devastazione, ma se quelle persone non esistono più, la Città provvede al mantenimento.

È vietato sporcare, scrivere, disegnare o danneggiare in altro modo monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili.

9.8. Stazioni e altre fermate, parcheggi, mercati, pescherie e cimiteri

9.8.1. Stazioni e altre fermate

Articolo 51

Il proprietario o l'utente dell'edificio della stazione, della banchina, del dispositivo sanitario e dell'atrio della stazione e della sala d'attesa, è tenuto a mantenerli in ordine, puliti e funzionali.

Articolo 52

Di norma, le fermate dei mezzi pubblici devono essere coperte e dotate di panchine e devono essere mantenute in buono stato di pulizia, ed eventuali danni a queste aree devono essere rimossi al più presto.

Le fermate dei taxi devono essere pulite e in buono stato e non devono essere utilizzate contrariamente allo scopo per cui sono previste.

Presso le fermate di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere installati contenitori per rifiuti e mozziconi di sigaretta.

La manutenzione delle fermate di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è di competenza della Città o della persona fisica o giuridica autorizzata.

Le pensiline alle fermate del trasporto pubblico (città) sono installate secondo le condizioni del relativo atto emesso dall'organo di rappresentanza su proposta dell'organo competente.

Articolo 53

Nell'area della Città è vietato far sbarcare e imbarcare passeggeri dei trasporti pubblici e straordinari al di fuori delle apposite fermate segnalate dalla segnaletica stradale.

8.7.2. Mercati e pescherie

Articolo 54

I mercati ove si esegue la vendita di prodotti agricoli e altri devono essere mantenuti puliti e ordinati e su di essi è necessario assicurare la correttezza e la pulizia dei dispositivi e delle attrezzature, l'ordine della vegetazione e installare la relativa attrezzatura per lo smaltimento dei rifiuti, di cui si occupa la Città o la persona fisica e giuridica autorizzata, in accordo con il fornitore del servizio per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 55

Il piano di organizzazione e di utilizzo del mercato stabilisce l'ordine e il numero di stand, chioschi e altri dispositivi mobili e fissi, nonché le ubicazioni dei container.

Articolo 56

L'organizzazione del mercato è disciplinata dal Regolamento emanato dal soggetto giuridico che gestisce il mercato.

L'organizzazione del mercato stabilisce:

- l'orario di lavoro,
- i prodotti che è possibile vendere,
- l'orario di consegna delle merci,
- pulizia e asporto dei rifiuti.

L'organizzazione del mercato deve essere esposta in un luogo ben visibile del mercato.

Articolo 57

L'esposizione o la vendita di prodotti agricoli, alimentari esternamente ai locali del mercato è consentita solo previa autorizzazione dell'organo competente nei luoghi e alle condizioni previste dall'apposito atto emanato dall'organo rappresentativo su proposta dell'organo competente.

Il venditore che agisca in contrasto con le disposizioni del comma 1 del presente articolo sarà temporaneamente privato dai prodotti alimentari con possibilità di ritirare gli stessi entro 24 ore e pagare le spese derivanti, altrimenti saranno ceduti a fini umanitari, mentre i prodotti non alimentari saranno temporaneamente confiscati con possibilità di ritirarli dopo aver pagato le spese di trasporto, stoccaggio e altre spese sostenute. In caso contrario saranno ceduti mediante gara pubblica a copertura delle spese sostenute.

Articolo 58

Dopo la scadenza dell'orario di apertura del mercato, la Città o la persona fisica o giuridica autorizzata che gestisce il mercato, è tenuta ogni giorno a pulire e mettere in ordine il mercato.

Articolo 59

Le pescherie devono essere mantenute pulite e ordinate ed è necessario assicurare la correttezza e la pulizia delle attrezzature e dei dispositivi e devono essere installate idonee attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, di cui si occupa la persona fisica o giuridica che gestisce la pescheria.

L'esposizione e la vendita di pesce e frutti di mare al di fuori della pescheria è consentita solo con l'autorizzazione

dell'organo competente.

Il venditore che agisca in contrasto con le disposizioni del comma precedente sarà temporaneamente privato dei prodotti alimentari con possibilità di ritirare la merce entro 24 ore e pagarne le spese sostenute, in caso contrario saranno ceduti a fini umanitari.

8.7.3. Cimiteri

Articolo 60

La persona fisica o giuridica cui la Città ha affidato la gestione dei cimiteri è tenuta a mantenerli puliti e in ordine.

La manutenzione dei cimiteri, delle tombe e delle lapidi è disciplinata da un'apposita delibera.

9.9. Misure sanitarie e comunali

9.9.1. Fosse biologiche e fosse di raccolta

Articolo 61

Le fosse biologiche nell'area della Città possono essere costruite e utilizzate solo dove non esiste la possibilità di collegare gli edifici ai dispositivi di drenaggio delle acque reflue.

Le fosse biologiche e le fosse di raccolta sono costruite e gestite secondo normative speciali.

Le fosse biologiche e le fosse di raccolta devono essere impermeabili e lo svuotamento deve essere eseguito da persone autorizzate.

La pulizia delle fosse biologiche viene eseguita da una persona fisica o giuridica autorizzata in conformità con le condizioni tecnico sanitarie e su richiesta del proprietario o dell'utente della fossa biologica.

Su richiesta del vigile comunale il proprietario o l'utente della fossa biologica è tenuto a presentare la prova di impermeabilità della fossa biologica ovvero il certificato della persona autorizzata per la verifica dell'impermeabilità del sistema di drenaggio (tubi e fosse settiche).

Articolo 62

I proprietari o gli utenti delle fosse biologiche, sono tenuti a richiedere regolarmente e puntualmente la pulizia delle fosse biologiche al fine di evitare tracimazioni, e quindi inquinamento dell'ambiente. I costi di pulizia delle fosse biologiche sono a carico del proprietario o dell'utente della fossa biologica.

L'area circostante e la fossa biologica devono essere disinfettate dopo la pulizia e portate in uno stato sicuro per la salute umana.

Quando il vigile comunale accerta che la fossa biologica è a rischio di tracimazione o fuoriuscita di liquami, stabilirà un termine per la sua pulizia al proprietario, cioè all'utente della stessa.

Se il proprietario o l'utente della fossa biologica non agiscono secondo le modalità specificate nel paragrafo precedente, la pulizia della fossa biologica sarà eseguita da una persona giuridica autorizzata a spese del suo proprietario o utente.

La persona giuridica che gestisce il sistema idrico o fognario quando determina che la fossa biologica è traboccante o perde liquami, deciderà in merito all'interruzione dell'approvvigionamento idrico all'edificio i cui liquami fuoriescono dalla fossa biologica fino a quando non sarà riportata in condizioni adeguate.

L'esecutore autorizzato del servizio comunale che si occupa dell'asporto dei liquami è tenuto a immetterli nella rete fognaria o in un altro luogo previsto, ed è responsabile dell'eventuale inquinamento ambientale, con l'obbligo di risarcire il danno.

È vietato versare liquami in mare e in altri corsi d'acqua, o al di fuori dei luoghi designati.

9.9.2. Disinfestazione, derattizzazione e protezione delle piante

Articolo 63

Al fine di tutelare la salute dei cittadini e creare le condizioni per una normale vita quotidiana, durante l'anno viene eseguita una sistematica disinfestazione, mentre due volte l'anno (primavera - autunno) viene eseguita la sistematica derattizzazione delle aree pubbliche, con relativa manutenzione obbligatoria durante tutto l'anno.

Con il termine disinfestazione sistemica si intende spruzzare o nebulizzare determinati prodotti con l'obiettivo di eliminare mosche, zanzare e altri insetti.

Con il termine controllo sistemico dei roditori si intende il posizionamento di trappole appropriate per eliminare ratti e altri roditori.

La portata, le modalità, i tempi e le altre condizioni della disinfestazione sistematica obbligatoria e della derattizzazione sono determinate dal Programma sulle misure di disinfestazione preventiva obbligatoria e derattizzazione per l'area della Città, emanato sotto forma di estratto dall'Istituto di sanità pubblica per il territorio della Regione Istriana.

Articolo 64

Su invito del vigile comunale, la persona fisica o giuridica incaricata delle attività di disinfestazione e derattizzazione è tenuta a ripeterle qualora lo ritenga necessario.

La persona autorizzata di cui al comma 1 del presente articolo, prima dell'inizio della disinfestazione sistematica e della derattizzazione, informa in modo appropriato i cittadini dell'inizio e del completamento dell'esecuzione di tali opere.

Articolo 65

La protezione delle piante viene eseguita sulle aree verdi pubbliche della Città, al fine di controllare parassiti, malattie, danni e simili.

Nel debellare gli organismi nocivi è necessario utilizzare prodotti consigliati per l'applicazione nelle aree urbane.

9.9.3. Rimozione delle acque stagnanti dall'ambiente

Articolo 66

I proprietari o gli utenti degli spazi residenziali, delle autorimesse, locali commerciali, terreni edificabili usati per l'esecuzione di determinate attività e le parti non edificate dei terreni edificabili, sono tenuti a rimuovere l'acqua stagnante che si trova all'interno dei piazzali di tali edifici e dalle aree sopra indicate, al fine di impedire la riproduzione degli insetti, l'inquinamento ambientale e mettere in pericolo la salute umana.

9.9.4. Detenzione di animali domestici

Articolo 67

All'interno della parte edificabile della Città è vietato

tenere animali domestici: equidi, ungulati e pollame.

Per equidi si intende cavalli, asini, muli e bardotti. Per ungulati si intende bovini, ovini, caprini e suini. Per pollame si intende polli, tacchini, oche, anatre, quaglie e altro pollame domestico e selvaggina.

Gli animali di cui al comma 1 del presente articolo possono essere tenuti fuori dell'area edificabile della Città a condizione che la loro custodia soddisfi le condizioni igienico-sanitarie, tecniche e altre prescritte e se tali aree distano più di 50 metri dalla strada pubblica più vicina e 100 metri dall'oggetto residenziale più vicino.

Articolo 68

Il vigile comunale vietterà la detenzione di animali domestici nelle aree in cui è consentito se ciò arreca disturbo ai residenti circostanti, non si rispettano le misure igienico-sanitarie, tecniche e di altro tipo, avvengono emissioni nocive più ampie (odore sgradevole) o disturba l'aspetto dell'abitato.

Se gli animali sono tenuti in un'area vietata, il vigile comunale emetterà un ordine di rimozione con relativa scadenza.

Qualora il proprietario dell'animale non agisca secondo il provvedimento di cui al comma precedente, la procedura di allontanamento sarà effettuata dalla persona fisica o giuridica autorizzata alla quale la Città ha affidato i compiti di servizio veterinario e igienico.

III. SISTEMAZIONE E UTILIZZO DI SUPERFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA E TERRENI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ E MANTENIMENTO DELL'ORDINE SU TALI SUPERFICI

1. Sistemazione delle aree verdi pubbliche

Articolo 69

Le aree verdi pubbliche devono essere mantenute regolarmente in modo che il loro aspetto abbellisca l'abitato e serva allo scopo a cui sono destinate.

Articolo 70

Le aree verdi pubbliche sono mantenute secondo il Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali e secondo i piani operativi e temporali determinati dall'organo competente.

Per manutenzione di uno spazio verde pubblico si considera in particolare:

- piantare e coltivare specie vegetali,
- tagliare alberi e arbusti,
- zappare e diserbare arbusti e siepi,
- tagliare l'erba,
- concimare e fertilizzare il materiale vegetale che cresce in condizioni avverse (filari di alberi, ecc.),
- rimuovere rami, foglie e altri detriti caduti,
- mantenere i vasi con piante ornamentali in condizioni ordinate e corrette,
- agire preventivamente sulla prevenzione delle malattie delle piante, distruzione dei parassiti delle piante e attuazione continua della protezione del verde,
- mantenere ordinati i percorsi pedonali e dispositivi sulle aree verdi pubbliche (attrezzature) (verniciatura e riparazioni alle panchine, cestini per l'immondizia, pavimentazioni e simile),

- sistemare recinzioni protettive di materiale adatto, ossia siepi in luoghi a rischio di distruzione,
- installare cartelli con avvertimento per la tutela delle aree verdi pubbliche,
- rinnovare e, se necessario, ripristinare le aree verdi abbandonate,
- sistemare e messa in uso di aree verdi pubbliche non allestite.

Il verde pubblico è curato dalla Città, ovvero dalla persona fisica o giuridica cui la Città ha affidato il mantenimento del verde pubblico.

È vietato piantare chiodi e altri oggetti negli alberi, nonché attaccare manifesti, pubblicità, ecc.

Prima di iniziare i lavori sulle aree pubbliche dove sono presenti alberi, è necessario ottenere un atto dell'organo competente della Città in cui saranno stabilite le condizioni che devono essere garantite al fine di proteggere gli alberi da danni (parte fuori terra e interrata).

2. Allestimento delle aree pubbliche in occasione di particolari eventi o festività

Articolo 71

In occasione di feste nazionali e altre festività, anniversari, vari eventi culturali, sportivi e simili, le aree pubbliche possono essere allestite in maniera particolare.

L'allestimento particolare di cui al comma 1 del presente articolo si organizza mediante l'installazione temporanea di strutture, dispositivi, dispositivi mobili, attrezzature, decorazioni, luci ornamentali, alberi di Natale e simili.

Per l'installazione temporanea di prefabbricati, dispositivi, dispositivi mobili, attrezzature, ecc., su aree pubbliche, è necessaria l'autorizzazione dell'organo competente.

Gli apparecchi per l'illuminazione, gli oggetti decorativi senza messaggi pubblicitari, gli alberi decorativi e simili, saranno installati secondo le condizioni e con le modalità stabilite dal dipartimento competente.

La persona giuridica o fisica che ha collocato gli oggetti di cui al comma 2 del presente articolo li rimuove entro e non oltre 7 giorni dalla cessazione dell'evento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Utilizzo delle aree pubbliche e dei terreni di proprietà della Città

Articolo 72

Le aree pubbliche nell'area della Città si utilizzano in conformità con il loro scopo.

La Città è tenuta a garantire la possibilità di utilizzare le aree pubbliche in modo tale da consentire la circolazione delle persone con bisogni speciali.

All'interno dell'unità storico-culturale protetta della Città è vietato:

- camminare in costume da bagno, senza vestiti o un capo di abbigliamento
- sdraiarsi nei parchi e su altre aree verdi pubbliche
- sedersi all'esterno delle strutture di ristorazione e delle panchine allestite a tale scopo.

Articolo 73

Le aree pubbliche e i terreni di proprietà della Città possono, previa autorizzazione dell'organo competente e in conformità ai termini di un apposito atto emanato

dall'organo rappresentativo su proposta dell'organo competente, essere temporaneamente utilizzati per collocare: dispositivi mobili, chioschi, edifici prefabbricati e simili, terrazze per l'erogazione di servizi di ristorazione, pubblicità, contenitori d'intrattenimento e circhi, congelatori per gelati e vetrine refrigerate per bibite, macchine per popcorn e dolci vari, distributori automatici di bevande, gelati, sigarette e merce simile, forni per arrostitire la frutta, impalcature, organizzazione di cantieri, smaltimento dei materiali da costruzione, palchi e altre strutture e oggetti temporanei allo scopo di ospitare eventi pubblici e fiere, esposizione della merce, tenere presentazioni per pubblicizzare o vendere determinati prodotti, tenere incontri pubblici, rappresentazioni e manifestazioni nonché per altre destinazioni.

È vietato utilizzare le aree pubbliche e i terreni di proprietà della Città per le finalità di cui al comma precedente senza il benessere o in contrasto con il benessere dell'organo competente.

Articolo 74

È vietato l'uso di aree pubbliche e terreni di proprietà della Città per giochi e sport, a meno che non siano destinati a tale scopo.

Un'area pubblica adibita a parco giochi per bambini e attrezzature (trampolini, dondoli, giochi a molla, altalene, arrampicate, giostre, ecc.) è consentita solo alla fascia di età a cui è destinata.

Non è consentito organizzare giochi d'azzardo e giochi di fortuna raccogliendo donazioni ed elemosine su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città, senza il benessere dell'organo competente.

Su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città è vietato offrire, persuadere e vendere servizi di alloggio, ristorazione ed escursioni turistiche nonché svolgere altre attività occupanti l'area pubblica senza l'autorizzazione dell'organo competente.

È vietato dormire in parchi, piazze, parcheggi, parchi gioco per bambini, aree ricreative, aree verdi, panchine e in altri luoghi pubblici.

È vietato circolare e parcheggiare i veicoli a motore in aree vietate alla circolazione dei veicoli a motore (piazze, marciapiedi, passeggiate, zone pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, spiagge, strade costiere e banchine, passaggi pubblici, sottopassaggi, cavalcavia, sottopassi, ponti, gallerie, aree verdi, ecc.).

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai veicoli muniti di apposita autorizzazione dell'organo competente.

A causa del pericolo per l'incolumità di persone e cose, è vietato l'uso di dispositivi pirotecnici in aree pubbliche senza l'autorizzazione del ministero competente.

Articolo 75

L'occupazione delle aree pubbliche e terreni della Città, previa autorizzazione dell'organo competente, non deve impedire o ostacolare l'utilizzo delle strutture limitrofe e delle aree di trasporto pubblico, ovvero devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per l'occupazione delle aree pubbliche:

1. lo spazio lasciato per il passaggio pedonale non deve essere inferiore a 2 m;
2. l'occupazione delle aree pubbliche deve rispettare le norme sulla sicurezza stradale e la loro collocazione non

- deve ridurre la visibilità e ostacolare il traffico;
3. l'occupazione delle aree pubbliche non deve impedire l'accesso ai mezzi dei vigili del fuoco, alle ambulanze e all'uso degli idranti;
 4. l'occupazione non deve creare rumore eccessivo e ulteriore inquinamento delle aree pubbliche;
 5. gli utenti sono tenuti a mantenere in ordine le aree pubbliche occupate.

Articolo 76

L'uso delle aree pubbliche o terreni di proprietà della Città non sarà concesso al richiedente se:

1. l'area pubblica o il terreno di proprietà della Città non soddisfano le condizioni prescritte per il cui uso si presenta la richiesta;
2. ha debiti a qualsiasi pendenza nei confronti della Città e delle società di proprietà/comproprietà della Città;
3. non presenta la documentazione necessaria;
4. se ha precedentemente utilizzato un'area pubblica o un terreno di proprietà della Città, contrariamente all'autorizzazione, o se non ha rispettato le condizioni dell'autorizzazione, per la quale è stata deliberata la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 77

L'uso delle aree pubbliche o dei terreni di proprietà della Città è soggetto a tassazione secondo la delibera che disciplina la tassazione delle aree pubbliche.

3.1. Collocazione di dispositivi mobili, chioschi, prefabbricati e simili

Articolo 78

I dispositivi mobili, chioschi, prefabbricati e altri dispositivi e attrezzature per le esigenze di eventi pubblici, possono essere collocati su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città in modo tale che la loro posizione e sistemazione soddisfino al meglio lo scopo per cui si utilizzano.

I dispositivi e gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo possono, secondo la loro destinazione, essere installati solo nei luoghi in cui non creino rumori inutili, sporcizia o intralcio alla circolazione, e in quei luoghi in cui l'aspetto estetico e generale del luogo non sarà sminuito e considerando il contenuto dell'offerta turistica della Città.

L'installazione di strutture prefabbricate e di altri dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo non deve interferire con l'uso degli edifici o di altre strutture, mettere in pericolo la sicurezza della circolazione e distruggere il verde pubblico.

L'ubicazione dei dispositivi e delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo in prossimità degli incroci deve soddisfare i requisiti in materia di sicurezza stradale e la loro posizione non deve ridurre la visibilità e il flusso del traffico.

Articolo 79

L'autorizzazione per l'installazione dei dispositivi mobili e di altre strutture di cui al comma 1 dell'articolo precedente su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città è rilasciata dal dipartimento competente in conformità alle condizioni particolari dell'atto emanato dall'organo di rappresentanza su proposta dell'organo competente.

È vietata l'installazione di dispositivi mobili, chioschi,

prefabbricati e simili su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente.

I proprietari di dispositivi mobili, chioschi, prefabbricati, ecc., devono mantenerli in ordine e corretti e pulire regolarmente il loro ambiente circostante.

L'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo determina: il luogo di installazione della struttura, le dimensioni della struttura, l'aspetto e l'ora in cui la struttura deve essere installata.

Alla richiesta per l'installazione di un dispositivo mobile, chiosco, prefabbricato, ecc., è necessario allegare uno schizzo della struttura, il fotomontaggio della struttura e la descrizione tecnica nonché la conferma dell'Assessorato alle finanze e al bilancio della Città con il pagamento di tutti gli obblighi dovuti.

Articolo 80

È vietato collocare su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città strutture prefabbricate e altri dispositivi per le esigenze di manifestazioni pubbliche senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 81

Sulle aree pubbliche e sui terreni di proprietà della Città è vietato esporre ed offrire in vendita beni tramite venditori ambulanti, nonché prestare servizi di marketing e servizi affini senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente.

3.2. Sistemazione di terrazze ristorative su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città

Articolo 82

Le aree pubbliche e terreni di proprietà della Città possono essere assegnati in uso per la sistemazione di tavoli, sedie, ombrelloni e simili allo scopo di allestire terrazze all'aperto esclusivamente per lo svolgimento di attività di ristorazione.

Gli oggetti di cui al comma precedente nonché stand, scaffali, affissioni e simili, si collocano esclusivamente all'interno dell'area pubblica autorizzata.

L'autorizzazione per l'utilizzo delle aree pubbliche di proprietà della Città di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal dipartimento competente secondo le condizioni dell'apposito atto rilasciato dall'organo rappresentativo su proposta dell'organo competente.

L'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo determina: l'ubicazione, le dimensioni e le dotazioni del terrazzo, i tempi e le modalità di fruizione.

È vietato collocare su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città strutture di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 83

I proprietari o utenti dei locali commerciali che utilizzano gli spazi pubblici o terreni di proprietà della Città sono tenuti a mantenerli puliti e in ordine.

Tavoli e sedie, dispositivi di protezione solare (ombrelloni, tende da sole, ecc.) e altre attrezzature presenti su un'area pubblica o su un terreno di proprietà della Città, devono essere realizzati con materiale di qualità, tecnicamente corretto e opportunamente progettato in accordo con l'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 84

Per l'installazione di una tenda da sole su un'area pubblica o su un terreno di proprietà della Città il proprietario o l'utente di un locale commerciale deve ottenere l'autorizzazione dell'organo competente.

È vietata l'installazione di una tenda da sole su un'area pubblica o su un terreno di proprietà della Città senza l'autorizzazione o contrariamente al benessere dell'organo di cui al comma 1 del presente articolo.

Se l'area pubblica o il terreno di proprietà della Città è rifinito con pavimentazione in pietra è vietato posizionare una tenda da sole in modo che i sostegni verticali siano fissati alla pavimentazione in pietra.

È vietato forare pavimentazioni in pietra o danneggiare in qualsiasi modo aree pubbliche o terreni di proprietà della Città.

Articolo 85

Il proprietario o utente dei locali commerciali è tenuto, dopo la scadenza dell'autorizzazione per l'utilizzo degli spazi pubblici o terreni di proprietà della Città, rimuovere tavoli, sedie e altre attrezzature dallo spazio pubblico o terreno di proprietà della Città e riportarlo allo stato originario.

Eventuali danni alla pavimentazione in pietra causati dall'utente di un'area pubblica o di un terreno di proprietà della Città, devono essere sanati dall'utente in oggetto entro 8 giorni dal loro verificarsi, ovvero dal giorno in cui è stato determinato il danno.

Nel caso in cui l'utente dello spazio pubblico o dei terreni di proprietà della Città non agisca ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, la Città eseguirà le azioni stabilite ai commi succitati tramite terzi, addebitando le spese all'utente dell'area pubblica.

Articolo 86

La sistemazione e l'equipaggiamento di aree pubbliche autorizzate o di terreni di proprietà della Città che implicano interventi più ampi, complessi ed estesi nell'area, è consentita solo con l'autorizzazione speciale del sindaco e dell'organo competente.

3.3. Affissione di annunci pubblicitari, corpi illuminanti e altre apparecchiature che emettono luce su aree pubbliche, terreni di proprietà della Città e su aree private che emettono luce su aree pubbliche e/o in aria

Articolo 87

La pubblicità su un'area pubblica o su un terreno di proprietà della Città con la sua forma, materiale, dimensioni e colori deve adattarsi all'ambiente esistente, non deve mettere in pericolo la sicurezza del traffico, né oscurare la segnaletica esistente.

La pubblicità può essere illuminata solo in modo da non creare inquinamento luminoso.

Il titolare di un annuncio su un'area pubblica o su un terreno di proprietà della Città è tenuto a mantenerlo in ordine e in buono stato.

Articolo 88

Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda per il rilascio di un permesso per l'affissione di pubblicità su un'area pubblica, su un terreno di proprietà della Città e su un'area/fabbricato privato se la luce illumina un'area pubblica, la progettazione concettuale, la descrizione tecnica,

lo schizzo o fotomontaggio del luogo in cui si colloca la pubblicità (micro localizzazione), e per gli annunci luminosi il tipo di illuminazione e la descrizione dell'allacciamento alla rete elettrica.

Articolo 89

L'autorizzazione per l'affissione degli annunci pubblicitari, dei dispositivi mobili e di altre strutture di cui al comma 1 dell'articolo precedente su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città è rilasciata dal dipartimento competente in conformità alle condizioni particolari dell'atto emanato dall'organo di rappresentanza su proposta dell'organo competente.

Per l'affissione di annunci pubblicitari su aree pubbliche o su terreni di proprietà della Città si paga la tassa in conformità a una delibera .

Si considera che la pubblicità e/o attrezzatura luminosa sia installata sulla superficie pubblica o terreno di proprietà della Città anche quando è montata su una struttura che è di proprietà della persona fisica o giuridica, se la pubblicità è situata nello spazio aereo al di sopra di un'area pubblica o di un terreno di proprietà della Città. Per una simile affissione pubblicitaria e/o per l'attrezzatura luminosa è pure necessario ottenere l'autorizzazione dell'organo di cui al comma 2 del presente articolo, e per l'installazione della pubblicità si paga l'imposta di cui al comma precedente.

È vietata l'affissione di pubblicità e/o dispositivi luminosi su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente.

È possibile ottenere l'autorizzazione dell'organo competente solo nel caso in cui la pubblicità/corpo luminoso diffonda la luce secondo le modalità previste dalla legge sulla protezione dall'inquinamento luminoso.

È vietato illuminare il cielo con apparecchi di illuminazione, sia che si tratti di un fascio di luce che illumini il cielo sia di un corpo illuminante che diffonda luce contrariamente a quanto stabilito dalla Legge sulla protezione dall'inquinamento luminoso.

3.4. Utilizzo di aree verdi pubbliche

Articolo 90

Per l'installazione di strutture, dispositivi e apparecchi e per l'esecuzione di qualsiasi intervento sul verde pubblico, salvo che per la manutenzione periodica del verde pubblico, è necessaria l'autorizzazione dell'organo competente.

L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo stabilisce: il luogo di installazione della struttura, l'aspetto del dispositivo o apparecchio da installare, le modalità di sistemazione dell'area occupata e il tempo del suo utilizzo.

Se si tratta di utilizzare aree verdi pubbliche per l'esecuzione di determinate opere, l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo determina il luogo in cui vengono eseguite le opere, la tipologia delle opere, le condizioni per l'esecuzione delle opere e gli obblighi e modalità di conservazione e ripristino del verde pubblico.

Il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo uno schizzo dell'ubicazione, il progetto concettuale o il fotomontaggio del luogo in cui è installata la struttura, dispositivo o apparecchio o dove vengono eseguiti i lavori (micro localizzazione), e la prova del pagamento di tutti gli obblighi dovuti alla Città.

È vietato installare strutture, dispositivi e apparecchi nonché eseguire qualsiasi tipo di lavoro su aree verdi pubbliche senza l'autorizzazione o in contrasto all'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 91

Per l'installazione delle attrezzature nelle aree verdi pubbliche è necessaria l'autorizzazione dell'organo competente.

Per attrezzature ludiche ai sensi della presente Delibera si considerano: dondoli, scivoli, arrampicate, giostre e attrezzature ludiche simili, panchine, tavoli, recinzioni, pali di barriere protettive, cestini per i rifiuti e simile.

L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo determina il luogo e le modalità di installazione, l'aspetto delle attrezzature e le altre condizioni attinenti all'aspetto e alla sistemazione dell'area verde pubblica.

Le attrezzature fatiscenti del parco devono essere riparate o sostituite con delle nuove il prima possibile.

È vietato collocare l'arredo urbano e le attrezzature ludiche nelle aree verdi pubbliche senza autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 92

Nel caso di lavori edili lungo l'area verde pubblica l'appaltatore o l'investitore è tenuto, di norma, a preservare gli alberi esistenti e a proteggerli in modo da rivestire il tronco con particolari rivestimenti o protezioni e proteggere le radici in modo da evitare che siano danneggiate durante i lavori.

Su richiesta dell'appaltatore l'organo competente della Città è tenuto a rilasciare per iscritto le relative informazioni in merito alla protezione degli alberi durante i lavori e, se necessario, ingaggiare dei professionisti senza costi aggiunti dell'appaltatore.

Articolo 93

Sulle aree verdi pubbliche è vietato senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente:

- scavare nelle aree verdi pubbliche,
- posizionare oggetti, dispositivi, cartelloni pubblicitari,
- smaltire materiali da costruzione,
- tagliare alberi e piante.

Le spese di ripristino e pulizia dell'area verde pubblica sulla quale sono stati eseguiti i lavori senza l'autorizzazione o in contrasto all'autorizzazione dell'organo competente sono a carico dell'appaltatore dei lavori e dell'investitore in solido.

4. Scavo, scarico e carico di materiali da costruzione, installazione di ponteggi, gru e recinzioni e altre opere edili su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città

Articolo 94

È vietato eseguire lavori su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente.

In caso di interventi urgenti da parte delle ditte comunali al fine di diminuire i guasti alla rete idrica, elettrica o altri sistemi di vitale importanza per il funzionamento normale della Città o dei cittadini, con previo avviso, è possibile scavare nelle aree pubbliche e terreni di proprietà della Città anche senza l'autorizzazione dell'organo competente.

L'investitore o l'appaltatore dei lavori, dopo i lavori eseguiti su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città, è tenuto a riportarli allo stato originario entro il termine stabilito dall'organo competente.

Se l'investitore o l'appaltatore non riporta l'area pubblica o il terreno di proprietà della Città alle condizioni originarie, la Città o un'altra persona autorizzata dalla Città, ripristinerà l'area pubblica o il terreno di proprietà della Città alle condizioni originarie a spese dell'investitore o dell'appaltatore.

Articolo 95

Per scavi, scarico e carico di materiali da costruzione, installazione di container per le necessità di cantiere, installazione di ponteggi, gru e recinzioni per la bonifica e ristrutturazione o protezione dalla caduta di parti della facciata, la riparazione di parti esterne degli edifici e lavori di costruzione simili o la costruzione di eventuali strutture è possibile, in casi giustificati, utilizzare le aree pubbliche e altre superfici adiacenti, nel rispetto delle norme in materia di costruzione e sicurezza del traffico.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente su aree pubbliche e altre aree ad esse adiacenti, l'investitore o l'appaltatore è tenuto ad ottenere l'autorizzazione dell'organo competente che determinerà l'ubicazione, le condizioni e la durata dei lavori, le misure di sicurezza e di protezione, le condizioni per la bonifica delle aree pubbliche e simili, nonché il ripristino dell'area pubblica allo stato precedente all'esecuzione dei lavori (stato originario).

La richiesta per il rilascio delle autorizzazioni al comma 2 del presente articolo deve contenere: la descrizione dei lavori, il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori e l'occupazione del suolo pubblico, la documentazione tecnica sugli scavi e le autorizzazioni in conformità alle prescrizioni sull'edilizia.

È vietato eseguire le opere di cui al comma 1 del presente articolo senza l'autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 96

Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione al comma precedente e prima dell'inizio dei lavori e in seguito al termine degli stessi l'investitore, o l'appaltatore dei lavori, è tenuto a informare la vigilanza comunale, entro 24 ore dalla conclusione dei lavori.

Articolo 97

Durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 94 e 95 della presente Delibera, l'investitore o l'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza prescritte e consuete, nonché le misure di protezione delle aree pubbliche. L'investitore e l'appaltatore dei lavori sono solidalmente responsabili della sicurezza delle opere e della protezione dell'area pubblica.

Articolo 98

Per scavo si intende i lavori di scavo di canali su aree di trasporto pubblico, aree verdi pubbliche e altre aree pubbliche.

Ai fini della costruzione, ricostruzione e manutenzione di strutture e dispositivi di infrastrutture comunali e di altro tipo, è possibile scavare aree pubbliche, occupare temporaneamente aree pubbliche e limitare temporaneamente il traffico di veicoli e pedoni. Per la regolamentazione

temporanea del traffico è necessario ottenere uno studio del traffico.

I lavori di cui al comma 1 del presente articolo comprendono la costruzione, ricostruzione, ripristino, sostituzione o rimozione di linee, impianti e dispositivi comunali e altre infrastrutture, nonché l'installazione degli allacciamenti elettrici e telefonici alla rete elettrica e telefonica, nonché allacciamenti alle infrastrutture di servizio (fornitura di acqua potabile, drenaggio delle acque reflue, ecc.).

Articolo 99

L'uso temporaneo dello spazio pubblico per il montaggio di ponteggi, gru e recinzioni del cantiere e simili per le esigenze del cantiere è approvato per un periodo massimo di 2 mesi, con possibilità di prolungamento se richiesto dai lavori.

Se i lavori alle strutture non vengono avviati entro sette giorni dal giorno dell'installazione del ponteggio, gru o recinzione del cantiere, o se la costruzione viene interrotta per più di 30 giorni, l'investitore o l'appaltatore (richiedente) è tenuto a rimuovere il ponteggio, la gru o la recinzione dal cantiere ed altro materiale dall'area pubblica.

Se il richiedente non agisce in conformità al comma 2 del presente articolo, il vigile comunale emette un provvedimento in cui ordina all'investitore o all'appaltatore di rimuovere il ponteggio, gru, recinzione e altri materiali dal cantiere e se non agisce in conformità con il provvedimento, la rimozione sarà effettuata tramite una terza parte a spese dell'investitore o dell'appaltatore.

Articolo 100

L'investitore o l'appaltatore dei lavori edili è tenuto a garantire che la terra non si dissipi, che i sacchi e i rifiuti non si disperdano sulle aree pubbliche e che il resto delle macerie sia conservato in casse e recinzioni se i lavori durano più di 24 ore.

Il materiale edile deve essere sistemato in modo da non bloccare il flusso delle acque meteoriche.

La miscelazione di calcestruzzo e malta è consentita in appositi contenitori (miscelatori) e su apposite pellicole di plastica e lamiera.

L'investitore o l'appaltatore dei lavori edili, è tenuto a proteggere il passaggio sotto il ponteggio dalla possibile caduta di materiali e, oltre alla protezione orizzontale, deve prevedere anche una protezione verticale.

La zona di trasporto pubblico recintata con un ponteggio o recinzione deve essere adeguatamente segnalata ed illuminata dal tramonto all'alba.

Articolo 101

Durante l'esecuzione dei lavori all'articolo 94 e all'articolo 95 della presente Delibera, l'investitore o appaltatore dei lavori edili è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare l'inquinamento delle aree pubbliche come segue:

1. pulire o assicurare la pulizia dell'area di trasporto pubblico intorno al cantiere da ogni tipo di materiale edile e da costruzione, fanghi e simili, la cui deposizione sulle aree di trasporto pubblico è conseguenza dell'esecuzione dei lavori;
2. umidificare il materiale da costruzione durante la demolizione degli edifici per evitare la formazione della polvere;
3. pulire i pozzetti viari nei pressi immediati dei luoghi in cui si eseguono i lavori;

4. depositare il materiale da costruzione all'interno del cantiere in modo che il traffico e il libero deflusso dell'acqua non siano ostacolati e che il materiale non venga dissipato sulle aree pubbliche;

5. gestire i rifiuti edili generati durante la costruzione in cantiere secondo le norme che regolano la gestione dei rifiuti con la relativa documentazione prescritta (fogli di supporto);

6. riutilizzare e /o gestire i rifiuti edili generati durante la costruzione in cantiere secondo le norme che regolano la gestione dei rifiuti con la relativa documentazione prescritta (fogli di supporto);

7. ritirare dal fornitore dei servizi comunali per la raccolta dei rifiuti misti e biodegradabili il contenitore per i rifiuti misti.

Articolo 102

In caso di grandi opere di sterro l'organo competente stabilirà quali saranno le vie che l'investitore o l'esecutore dei lavori edili userà per l'asporto e il trasporto del materiale.

Articolo 103

In seguito alla conclusione dei lavori l'investitore o l'esecutore dei lavori è tenuto a rimuovere dalle aree pubbliche tutti i materiali, l'attrezzatura e gli oggetti entro 24 ore dal termine dei lavori, rimuovere a proprie spese i danni alle aree pubbliche entro 5 giorni, riportare l'area pubblica occupata allo stato originario, cioè nelle condizioni in cui si trovava prima dei lavori e restituire al gestore del servizio comunale per i rifiuti misti e biodegradabili il contenitore per i rifiuti misti e biodegradabili.

L'investitore o l'esecutore dei lavori è tenuto entro 24 ore dal termine dei lavori e della rimozione del materiale e dell'attrezzatura dall'area pubblica a informare i vigili comunali che la superficie occupata non è più necessaria.

Il vigile comunale controllerà l'area pubblica e, nel caso in cui riscontrasse danni, ordinerà all'investitore o all'esecutore di riportare l'area pubblica utilizzata nelle condizioni originali entro 48 ore a proprie spese.

Se l'esecutore o l'investitore non agirà secondo il provvedimento di cui al comma precedente, l'area pubblica utilizzata sarà ripristinata alle condizioni originarie tramite terzi ma a spese dell'investitore o dell'esecutore.

Articolo 104

L'investitore o l'appaltatore dei lavori edili è tenuto a smaltire il terreno in eccesso proveniente dallo scavo e il materiale da costruzione di scarto nelle discariche previste a tale scopo.

La determinazione dell'ubicazione della discarica sarà determinata dalla Città in funzione delle possibilità spaziali.

È vietato smaltire la terra scavata e i materiali di scarto fuori dalle discariche stabilite a tale scopo.

Articolo 105

Se l'area pubblica viene utilizzata per lo scarico e il carico di materiale sfuso (macerie, ecc.), su di essa può essere depositato solo il materiale che può essere rimosso in un giorno.

È vietato smaltire materiali da costruzione, macerie, rifiuti ingombranti e altri rifiuti in prossimità degli alberi nelle aree pubbliche.

Articolo 106

Per scaricare la legna da ardere e per segare e spaccare la legna è necessario utilizzare anzitutto il proprio terreno.

Se necessario, l'area di trasporto pubblico può, previa autorizzazione dell'organo competente, essere adibita temporaneamente allo scarico della legna da ardere, ma in modo tale da non ostacolare la circolazione stradale e pedonale e la legna deve essere accatastata per evitare che rotoli sulla strada.

La legna da ardere o altro materiale scaricato deve essere rimosso dall'area del trasporto pubblico entro 24 ore al massimo e l'area utilizzata deve essere immediatamente pulita da segatura e altri detriti.

È vietato tagliare la legna ed eseguire lavori simili su aree di trasporto pubblico.

È vietato utilizzare l'area di trasporto pubblico per le opere di cui al comma 2 del presente articolo senza l'autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 107

Le operazioni di carico e scarico di merci e materiali devono essere eseguite prevalentemente fuori delle aree pubbliche.

In casi motivati quali mancanza di spazio o ingresso per le auto, ecc., lo scarico e il carico di merci e materiali possono essere temporaneamente effettuati su aree di pubblica circolazione, salvo nei luoghi in cui ciò sia espressamente vietato.

Qualora in via eccezionale le merci e i materiali debbano essere scaricati su aree di trasporto pubblico, allora devono essere disposti in modo da non intralciare la circolazione stradale e pedonale e devono essere immediatamente rimossi.

1. Rimozione di strutture installate illegalmente

Articolo 108

Gli oggetti, i dispositivi e le strutture collocati su aree pubbliche, terreni di proprietà della Città e su aree e strutture di proprietà di altri soggetti, contrariamente a quanto previsto dalla presente Delibera, sono considerati oggetti, dispositivi e strutture collocati illegalmente e devono essere immediatamente rimossi.

Articolo 109

Il vigile comunale ordinerà al proprietario o all'utente dell'oggetto, del dispositivo e della struttura collocata abusivamente di rimuoverla entro il termine stabilito.

Qualora il proprietario o l'utente del dispositivo e impianto abusivamente collocato non agisca secondo il provvedimento del vigile comunale di cui al comma precedente, l'esecuzione del provvedimento sarà effettuata tramite terzi a cura e spese del titolare, ovvero dell'utente, con il rilascio di un certificato di confisca e informando il proprietario o l'utente del luogo in cui sono stati deposti gli oggetti e il termine per il loro ritiro o facendo rispettare gli obblighi non monetari con sanzioni pecuniarie ai sensi della legge sulla procedura amministrativa generale.

Gli oggetti, i dispositivi e gli impianti collocati illegalmente nelle aree pubbliche possono essere ritirati previa richiesta scritta entro 30 giorni dal giorno della rimozione, con la presentazione di un documento di proprietà e della prova del pagamento dei costi complessivi di rimozione, deposito e custodia.

Articolo 110

Nel caso in cui sia necessario liberare immediatamente l'area pubblica da oggetti, dispositivi e strutture collocati abusivamente o abbandonati, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici ed eliminare il pericolo immediato per la vita e la salute o per beni di maggior valore, il vigile comunale può con l'ausilio di idonei servizi, rimuovere immediatamente dall'area pubblica detti oggetti, dispositivi e strutture senza pronunciarsi, con comunicazione al proprietario o utente circa il luogo di stoccaggio degli oggetti e il termine per il loro ritiro, previa pagamento delle spese di procedura, trasporto, deposito e altre.

Articolo 111

Se il proprietario o l'utente ha collocato illegalmente oggetti, dispositivi e strutture, il vigile comunale emetterà un provvedimento contro ignoti e li rimuoverà a spese della Città.

Articolo 112

Se il proprietario o l'utente avvisato non ritira l'oggetto, dispositivo o struttura rimossa entro il termine di cui all'articolo 109 della presente delibera o se il proprietario o l'utente non è a conoscenza della rimozione dell'oggetto, dispositivo o struttura, si agirà in conformità con le norme che disciplinano il trattamento dei beni abbandonati.

Articolo 113

Se l'oggetto, dispositivo o struttura collocato sull'area pubblica in base all'autorizzazione dell'organo competente presenta difetti o danni o non è stato collocato in conformità all'autorizzazione, il vigile comunale ordinerà al proprietario o all'utente l'eliminazione di difetti o danni, ovvero l'installazione in conformità con l'autorizzazione e fisserà un termine per l'esecuzione di quanto detto.

Se il proprietario o l'utente dell'oggetto, dispositivo o struttura nel termine stabilito non rimuove i difetti o danni o non colloca l'oggetto, dispositivo o struttura in conformità all'autorizzazione, il vigile comunale stabilirà la sua rimozione dall'area pubblica tramite terzi a spese del proprietario o dell'utente.

Articolo 114

Quando per l'installazione dell'arredo urbano o di strutture su aree pubbliche è prescritto l'obbligo di pagamento delle tasse o altri obblighi contrattuali a favore della Città e il loro proprietario o utente, in quanto soggetto passivo di tasse o tributi, non li paga puntualmente, il dipartimento competente annullerà il provvedimento, dopodiché il vigile comunale ordinerà la rimozione dell'arredo urbano o delle strutture collocate abusivamente.

Se il proprietario o l'utente dell'oggetto, dispositivo o struttura non agisce in base al provvedimento del vigile comunale di cui al paragrafo precedente, l'esecuzione del provvedimento avverrà tramite terzi a spese del proprietario o dell'utente.

Articolo 115

All'utente dell'area pubblica che nell'ambito della validità del provvedimento o altra base giuridica per l'uso dell'area pubblica viola per due volte le disposizioni della presente Delibera, verrà negato l'ulteriore utilizzo dell'area pubblica tramite la revoca dell'autorizzazione all'uso, o tramite la revoca del provvedimento o di un'altra base

giuridica per l'utilizzo e sarà fatto obbligo della rimozione dell'arredo urbano e delle strutture che si trovano su tale area.

Articolo 116

Il vigile comunale accerta la violazione delle disposizioni della presente Delibera da parte degli utenti dell'area pubblica tramite un procedimento in cui accerta la situazione di fatto con ogni mezzo idoneo e a tal fine può procurare atti, ascoltare testimoni, ottenere le perizie degli esperti e condurre un'indagine.

Articolo 117

Il vigile comunale ordinerà al proprietario di automezzi, natanti e loro parti non utilizzati nel traffico per usura, danneggiamento, privi di targa, non immatricolati, ecc. e lasciati nell'area pubblica, la rimozione dall'area pubblica entro 8 giorni dal giorno dell'avvenuta affissione (in luogo ben visibile) del provvedimento sul veicolo o su parte del veicolo da parte del vigile comunale.

Se il proprietario del veicolo o natante non agisce su ordine del vigile comunale o il proprietario del veicolo è sconosciuto, il veicolo o parte di esso verrà rimosso con la forza e portato nella discarica appropriata, il tutto tramite terzi a spese del proprietario.

Il provvedimento sulla rimozione sarà affisso nell'albo pretorio della Città e una volta divenuto esecutivo, si passa alla rimozione tramite un servizio di raccolta autorizzato a spese del proprietario. Il proprietario può riscattare il veicolo rimosso entro 30 giorni dal giorno della rimozione con il pagamento delle spese relative alla rimozione. In seguito alla scadenza del periodo specificato, i veicoli rimossi devono essere trattati in conformità con il Regolamento sulla gestione dei veicoli fuori uso.

Articolo 118

Il vigile comunale ordinerà la rimozione e il trasferimento di un veicolo abbandonato su un'area verde pubblica alla persona fisica o giuridica che la Città ha incaricato per tali attività, a spese del proprietario del veicolo.

Il vigile comunale ordinerà la rimozione e il trasferimento del veicolo senza targhe parcheggiato in un'area verde pubblica alla persona fisica o giuridica che la Città ha incaricato per tali attività, a spese del proprietario del veicolo.

Il vigile comunale ordinerà la rimozione e il trasferimento del veicolo che impedisce ai veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana di accedere al luogo in cui si trovano i contenitori dei rifiuti o gli impedisce di rimuovere i rifiuti, tramite persona giuridica o persona fisica (artigiano) incaricato dalla Città.

Articolo 119

Gli annunci immessi in spazi pubblici senza autorizzazione o contrari all'autorizzazione dell'organo competente o dopo che l'autorizzazione è scaduta, verranno immediatamente rimossi.

Gli annunci saranno rimossi per ordine del vigile comunale o per interposta persona, a spese del proprietario o dell'utente.

Articolo 120

Nel processo di rimozione di oggetti, dispositivi e strutture installati illegalmente su aree pubbliche si

addebitano i costi di spostamento e conservazione degli oggetti rimossi.

Articolo 121

L'importo dei costi di trasloco e di stoccaggio (deposito) deve essere pagato dal proprietario, cioè dall'utilizzatore di oggetti, dispositivi e strutture, prima della loro presa in consegna.

IV. UTILIZZO DEI PARCHEGGI PUBBLICI E DI ALTRE AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA PER LA SOSTA DEI VEICOLI

Articolo 122

La sosta dei veicoli nell'area della Città è consentita su aree predisposte e segnalate destinate alla sosta di veicoli e su altre aree ove non sia contrario a disposizioni di legge o di altra natura.

I parcheggi pubblici e le altre aree di uso pubblico destinate alla sosta dei veicoli (di seguito: Area parcheggio) fanno parte dell'area di trasporto pubblico destinata esclusivamente alla sosta dei veicoli.

Le aree di parcheggio devono essere adeguatamente segnalate tramite segnaletica stradale e costantemente mantenute pulite, ordinate e funzionanti e gli autoveicoli devono essere parcheggiati all'interno del posto di parcheggio segnalato.

Le aree di parcheggio sono gestite dalla Città o dalla persona fisica o giuridica autorizzata.

Articolo 123

Nelle aree parcheggio i posti riservati ai veicoli dei disabili muniti di "cartello di accessibilità" dovranno essere appositamente segnalati con segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto della normativa.

Articolo 124

Le aree di parcheggio nel territorio della Città possono essere gratuite o a pagamento.

Le aree di parcheggio a pagamento sono predisposte e opportunamente segnalate in vie e strade o aree pubbliche separate dove sono state introdotte tariffe di parcheggio e che sono segnalate con appositi segnali stradali in conformità alle norme sulla sicurezza stradale.

Articolo 125

L'utilizzo delle aree di parcheggio è consentito solo alle condizioni previste dalla Delibera che disciplina le aree di sosta, l'importo dei pedaggi, il biglietto preferenziale e l'orario di pagamento nei parcheggi pubblici della Città, nonché nel rispetto della segnaletica stradale.

È vietato utilizzare le aree di parcheggio contrariamente alla segnaletica stradale impostata.

È vietata la sosta e/o parcheggio di un veicolo in un'area di sosta che secondo la segnaletica stradale non è predisposta alla sosta e/o parcheggio di tale tipo di veicolo.

È vietata la sosta e/o parcheggio di un veicolo in un'area di traffico pubblica che secondo la segnaletica stradale non è predisposta alla sosta e/o parcheggio dei veicoli.

È vietato parcheggiare i veicoli a motore in modo tale da impedire al veicolo adibito al servizio della nettezza urbana di accedere ai contenitori dei rifiuti o in qualsiasi altro modo impedire la raccolta dei rifiuti.

Articolo 126

Nei punti di rifornimento è consentita solamente la sosta dei veicoli che consegnano le merci, secondo le condizioni previste dalla segnaletica stradale.

È vietato utilizzare i punti di rifornimento per la sosta e il parcheggio dei veicoli che non effettuano consegne di merci o contrari alle condizioni specificate dalla segnaletica stradale.

Articolo 127

Il Sindaco può limitare la circolazione dal punto di vista spaziale e temporale, la sosta e il parcheggio dei veicoli durante manifestazioni particolari in Città.

In via eccezionale le aree di sosta possono essere utilizzate in modo temporaneo per altri scopi (per esigenze di scuola guida, manifestazioni d'intrattenimento e sportive, per l'esecuzione di lavori, ecc.) solo con la previa autorizzazione dell'organo competente.

Per l'uso temporaneo delle aree di parcheggio nei casi menzionati al comma precedente del presente articolo si paga un'imposta, ai sensi della Delibera sull'imposta sull'uso delle aree pubbliche sul territorio della Città di Pola.

È vietato utilizzare le aree di parcheggio per le destinazioni di cui al comma 2 del presente articolo senza l'autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione dell'organo competente.

Nelle aree di sosta sono vietati il commercio non autorizzato, il trasbordo di merci e altre attività non conformi alla destinazione dello spazio.

V. MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

1. Aree pubbliche - in generale

Articolo 128

Le aree pubbliche si utilizzano in conformità con il loro scopo.

È necessario mantenere le aree pubbliche pulite, in ordine e funzionali allo scopo per cui sono previste, mentre l'attrezzatura e i dispositivi su di esse devono essere ordinati e corretti.

Le aree pubbliche, le strutture e i dispositivi che si trovano su di esse o ne sono parte integrante non devono essere distrutti, danneggiati o rovinati.

Articolo 129

La persona fisica artigiano o la persona giuridica alla quale la Città ha affidato l'esecuzione dei servizi comunali di mantenimento della pulizia delle aree pubbliche è tenuta a mantenere regolarmente, ma anche in casi straordinari, la pulizia e l'ordine su tali aree in conformità al Programma sulla manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della Città emanato dal Consiglio municipale della Città di Pola.

Articolo 130

Per pulizia straordinaria delle aree pubbliche si intende la pulizia delle aree pubbliche quando sono eccessivamente sporche a causa di agenti atmosferici, forze maggiori o altri motivi.

Articolo 131

Nelle aree pubbliche si collocano i contenitori per i rifiuti che devono essere fatti di materiali idonei e progettati rispettando l'estetica.

La Città colloca i contenitori per i rifiuti o la persona fisica o giuridica alla quale la Città ha affidato l'esecuzione delle attività comunali di manutenzione della pulizia delle aree pubbliche, nei luoghi stabiliti dalla Città o dalla persona fisica o giuridica in oggetto.

La persona fisica o giuridica incaricata dalla Città per l'esecuzione delle attività comunali di pulizia delle aree pubbliche è tenuta a svuotare i contenitori dei rifiuti e mantenerli puliti e funzionalmente corretti.

La persona fisica o giuridica incaricata dalla Città per l'esecuzione delle attività comunali di pulizia delle aree pubbliche è tenuta a lavare i contenitori dei rifiuti ubicati nelle aree pubbliche e effettuare la disinfezione e la disinfestazione almeno due volte l'anno e più spesso se necessario.

Articolo 132

I contenitori della spazzatura possono essere installati indipendentemente su pali, recinzioni lungo i marciapiedi, piedistalli indipendenti, facciate di edifici.

È vietato posizionare i contenitori per i rifiuti sui pali della segnaletica stradale, dell'illuminazione pubblica, alberi e pennoni per bandiere, nonché in altri luoghi in cui potrebbero rovinare l'aspetto dell'abitato, edifici o ostacolare il traffico.

Articolo 133

Nelle aree pubbliche è vietato rovistare nei contenitori per i rifiuti e asportare i rifiuti o parte dei rifiuti dai contenitori, in modo tale che i rifiuti si disperdano attorno al contenitore inquinando l'area pubblica.

È vietato danneggiare i contenitori dei rifiuti nelle aree pubbliche, disegnare e scrivere su di essi e spostarli dal luogo in cui sono collocati.

Articolo 134

Una persona giuridica o una persona fisica che è un artigiano che svolge un'attività che sporca gli spazi pubblici è tenuta a pulirli regolarmente o a garantirne la pulizia.

Il proprietario o l'utente di strutture sportive o ricreative, parchi di divertimento o parchi giochi, l'organizzatore di riunioni pubbliche, eventi pubblici e l'utente di aree pubbliche in cui sono disposte strutture temporanee (chioschi, ecc.) è tenuto a pulire le aree pubbliche che fungono da accesso a tali strutture.

L'organizzatore di rappresentazioni o eventi pubblici è tenuto a pulire l'area pubblica utilizzata immediatamente dopo la conclusione degli stessi.

Qualora le persone di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non agiscono conformemente a detti commi, il vigile comunale farà obbligo, tramite provvedimento, di intraprendere azioni e misure allo scopo di mantenere l'ordine comunale. Se le persone in oggetto non agiscono secondo il provvedimento del vigile comunale, l'esecuzione del provvedimento sarà effettuata tramite terzi a loro spese.

Articolo 135

Non è consentito depositare rifiuti nelle aree pubbliche o inquinare in altro modo, ed è vietato:

1. gettare o lasciare i rifiuti urbani fuori dai cassonetti o contenitori per rifiuti o compiere altre azioni che inquinano le aree pubbliche;
2. smaltire i materiali edili e di scarto da costruzione, terra, macerie, legna da ardere, ferro, lamiera, ecc., senza il benessere dell'organo competente;

3. smaltire rifiuti ingombranti e imballaggi;
4. lasciare veicoli senza targa, cioè veicoli non immatricolati, rimorchi, camper e altri veicoli da traino e rimorchi, veicoli che non vengono utilizzati nel traffico perché vecchi (danneggiati in caso di incidenti, difettosi, ecc.), rottami di veicoli, imbarcazioni e relitti di imbarcazioni, macchinari, ecc.;
5. scaricare liquidi di scarto di qualsiasi natura (oli, acidi, vernici, acque reflue, ecc.);
6. occuparsi della riparazione, manutenzione e assistenza dei veicoli, di altri apparecchi e dispositivi;
7. rovinare i contenitori dei rifiuti urbani;
8. buttare o lasciare volantini pubblicitari e altri sui veicoli e oggetti su aree pubbliche senza l'autorizzazione dell'organo competente;
9. gettare oggetti ardenti in contenitori per rifiuti o contenitori per la raccolta differenziata,
10. dare fuoco ai rifiuti, foglie, ecc.,
11. smaltire rifiuti ingombranti e elettronici eccetto nel momento della raccolta degli stessi da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani misti e biodegradabili in presenza dell'utente del servizio pubblico;
12. inquinare il mare e gettare rifiuti e sostanze inquinanti sulla costa, nel mare e nel letto dei torrenti;
13. scaricare dalle navi durante la permanenza in porto liquami, oli, petrolio e simile;
14. qualsiasi tipo di inquinamento e diminuzione della funzione dei pozzetti e dei canali per lo smaltimento delle acque reflue;
15. rimozione non autorizzata di apparecchiature e dispositivi comunali;
16. smaltimento di rifiuti animali, sanitari e altri rifiuti pericolosi, che vengono smaltiti in conformità con le normative speciali;
17. smaltimento o installazione di qualsiasi oggetto che interferisca con l'uso regolare dello spazio pubblico o il libero passaggio di pedoni e veicoli;
18. pitturare, disegnare e la scrivere su aree pubbliche è consentito solo previa autorizzazione dell'organo competente, fatta eccezione per la segnaletica stradale che viene eseguita in conformità a norme speciali;
19. eseguire i bisogni fisiologici, sputare;
20. dare da mangiare agli uccelli, cani, gatti e altri animali;
21. posizionare e accendere candele nei luoghi degli incidenti stradali;
22. lavare persone, animali, veicoli a motore o altri oggetti su dispositivi e strutture di approvvigionamento idrico pubblico;
23. utilizzare i parchi gioco e le attrezzature degli impianti sportivi contrariamente alla loro destinazione d'uso;
24. esporre e vendere oggetti, cose, prodotti agricoli e altri senza l'autorizzazione dell'organo competente;
25. qualsiasi uso improprio e cambiamento della destinazione d'uso dell'area pubblica;
26. eseguire i lavori senza l'autorizzazione dell'organo competente;
27. rilasciare acque reflue e piovane nell'area pubblica in modo tale da mettere in pericolo la sicurezza del traffico e dei passanti, o altre forme di inquinamento;
28. compiere azioni che inquinano o danneggiano le aree pubbliche o omettere azioni che prevengano l'inquinamento delle aree pubbliche.

Articolo 136

I proprietari e gli utenti degli edifici sono tenuti a rimuovere foglie, rami e altre piante dai canali stradali per il drenaggio dell'acqua piovana nelle aree pubbliche (escluse le aree di traffico pubblico) davanti ai loro edifici nella larghezza del loro lotto al fine di mantenerne la funzionalità permanente.

È vietato interrare e risanare un canale per lo smaltimento delle acque meteoriche o eseguire l'accesso stradale attraverso il canale per lo smaltimento delle acque meteoriche senza l'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 137

È vietato smaltire imballaggi in legno, cartone e altro, nonché altri oggetti e materiali inappropriati nelle aree di traffico pubblico antistanti i locali commerciali (negozi, esercizi, magazzini, ecc.).

Ad eccezione del comma precedente, lo smaltimento degli imballaggi è possibile nei termini stabiliti dal fornitore del servizio per la raccolta dei rifiuti urbani misti e biodegradabili.

È vietato disporre davanti all'edificio e alla recinzione o sull'edificio e sulla recinzione, dispositivi e oggetti che possano ferire o arrecare danno ai passanti e lasciare tali oggetti e dispositivi nelle aree di traffico pubblico.

Articolo 138

La fascia costiera delle spiagge attrezzate e delle spiagge naturali e le aree verdi lungo la spiaggia devono essere regolarmente mantenute.

La persona fisica o giuridica che esegue la manutenzione della fascia costiera delle spiagge attrezzate e di quelle naturali e delle aree verdi lungo la spiaggia è tenuta a mantenerle pulite e in ordine e una volta all'anno, entro l'inizio di aprile, a pulirle accuratamente dai grandi detriti sulla costa.

È vietato gettare rifiuti in mare e sulla costa nonché inquinare in qualsiasi modo il demanio marittimo.

Per fascia costiera - spiagge naturali, ai fini della presente Delibera, si intendono le zone destinate alla balneazione e alla presa del sole, sulle quali non sono state realizzate strutture complementari.

Per fascia costiera - spiagge attrezzate, sono considerati gli spazi destinati alla balneazione e alla presa del sole, provvisti di determinate condizioni igieniche e tecniche.

Articolo 139

La pulizia delle spiagge naturali e delle spiagge attrezzate durante la stagione turistica deve essere quotidiana e accurata e viene effettuata fino alle 07:00.

Se l'imbarcazione provoca inquinamento della superficie del mare con rifiuti grassi, il proprietario o l'utente dell'imbarcazione è tenuto ad ancorare e invitare i rappresentanti dell'Autorità Portuale di Pola a concordare la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti grassi con la persona fisica o giuridica abilitata a rimuovere il danno.

I rappresentanti dell'Autorità Portuale di Pola hanno l'obbligo di informare i proprietari delle navi sull'obbligo di mantenere la pulizia e l'ordine nei porti, negli ormeggi e in generale nel demanio marittimo.

È vietato l'uso di veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate nel porto della città per il carico e lo scarico dalle navi, ad eccezione della rampa del porto traghetti e delle parti del porto cittadino appositamente predisposte e contrassegnate a tale scopo.

Sulle imbarcazioni è vietato accendere il fuoco e fare grigliate se queste azioni provocano il fumo in un'area pubblica. Il proprietario dell'imbarcazione o l'utente sono responsabili per aver agito in contrasto con il presente comma.

Articolo 140

È vietato lasciare teli, accessori da spiaggia e altri oggetti personali sulle spiagge naturali e assestate dopo aver utilizzato la spiaggia.

Gli elementi del comma precedente trovati su spiagge naturali e attrezzate senza il loro proprietario o utente, saranno considerati abbandonati e saranno rimossi.

Articolo 141

In caso di inquinamento dell'area pubblica causato da calamità meteorologiche o altre situazioni straordinarie, il vigile comunale ordinerà a una persona fisica o giuridica che esegue la manutenzione, cioè la pulizia, o al concessionario del demanio marittimo, un termine per la pulizia straordinaria dell'area pubblica, e se questi non lo effettuerà tramite terzi a spese della persona fisica o giuridica che svolge le attività di manutenzione o pulizia, o del concessionario del demanio marittimo.

Articolo 142

L'utente della spiaggia naturale o attrezzata che la usa a scopo commerciale o speciale in base a un contratto di concessione o approvazione di concessione su un demanio marittimo in conformità con la legge e altre norme positive, è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di concessione o approvazione della concessione.

L'utente del contratto di concessione o dell'approvazione di concessione sul demanio marittimo è tenuto ad attenersi alle prescrizioni sulla sicurezza di navigazione, tutela dell'ambiente e dell'ordine sul demanio marittimo e rispettare l'importanza del demanio marittimo come bene comune.

L'utente del contratto di concessione o dell'approvazione di concessione sul demanio marittimo non deve installare o utilizzare dispositivi luminosi in modo tale che siano diretti verso il mare o l'aria in conformità con le norme che disciplinano la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la protezione degli organismi marini.

È vietato installare dispositivi mobili, edicole, annunci pubblicitari, ecc., veicoli privi di targa ed eseguire qualsiasi lavoro sul demanio marittimo senza una concessione o un'approvazione di concessione.

È vietato in alcun modo inquinare la spiaggia o abbandonare i rifiuti sul demanio marittimo.

Articolo 143

È vietato introdurre e permettere l'accesso agli animali domestici nei parchi giochi, nelle aiuole o nei prati sistemati nonché nelle spiagge naturali e attrezzate.

Gli animali domestici possono essere portati e lasciati nelle aree pubbliche designate e appositamente contrassegnate e nelle aree pubbliche dove ciò non è esplicitamente vietato.

È vietato portare a passeggio i cani in aree pubbliche senza sorveglianza, guinzaglio o museruola.

Il proprietario di un animale domestico è tenuto a pulire immediatamente l'area pubblica contaminata dai rifiuti del suo animale domestico.

Articolo 144

Il consumo di bevande alcoliche è vietato in tutte le aree pubbliche, salvo nelle aree pubbliche adibite a terrazza per l'erogazione di servizi di ristorazione previa autorizzazione dell'organo competente.

Eccezionalmente, tramite l'autorizzazione con cui si autorizza l'uso delle aree pubbliche per l'organizzazione di raduni pubblici al fine di realizzare interessi economici, commerciali, religiosi, culturali, umanitari, sportivi, d'intrattenimento e altri, si può stabilire che il consumo di alcolici su tali aree pubbliche è consentito.

2. Aree di trasporto pubblico

Articolo 145

Le superfici del trasporto pubblico devono essere regolarmente pulite e lavate e i danni e le manchevolezze osservati devono essere rimossi.

Le aree di trasporto pubblico vengono solitamente pulite durante il giorno e lavate di notte tra le 21:00 e le 05:00.

La manutenzione straordinaria della pulizia delle aree di trasporto pubblico sarà determinata quando a causa di disastri meteorologici o altre circostanze diventano eccessivamente inquinate o quando necessitano una pulizia straordinaria per qualsiasi altro motivo.

La manutenzione straordinaria della pulizia delle aree di trasporto pubblico è determinata dal sindaco.

Segnaletica stradale: verticale, orizzontale e luminosa, così come altre apparecchiature e dispositivi devono essere regolarmente mantenuti puliti e funzionanti.

Le siepi ornamentali e altra vegetazione presente nel corpo stradale e nella zona di intersezione devono essere regolarmente potate e mantenute ad un'altezza che non metta in pericolo la sicurezza del traffico.

Articolo 146

Senza l'approvazione dell'organo competente è vietato recintare le aree di trasporto pubblico posizionando ostacoli, dispositivi mobili, strutture e impianti, eccetto quando si eseguono i lavori su aree di trasporto pubbliche o su superfici nelle immediate vicinanze dell'area di trasporto.

In situazioni di emergenza causate da danni, lavori straordinari, svolgimento di eventi, ecc., il vigile comunale può, installando la segnaletica e le apparecchiature prescritte, reindirizzare o limitare la circolazione di veicoli e/o pedoni sulle aree dei trasporti pubblici.

È vietato agire in contrasto alla segnaletica installata di cui al comma precedente.

Articolo 147

È vietato disegnare e scrivere sulle aree di trasporto pubblico senza l'autorizzazione dell'organo competente eccetto per il tracciamento della segnaletica stradale in conformità a disposizioni speciali.

Articolo 148

È vietato danneggiare o distruggere i segnali stradali installati: verticali, orizzontali e luminosi e altre apparecchiature e dispositivi sulle aree di trasporto pubblico.

Il conducente dei veicoli che partecipano alla circolazione su aree di trasporto pubblico non deve inquinare scaricando olio, fango, disperdendo materiale liquido e sfuso, merci sfuse e simili.

Il conducente di un veicolo che trasporta sabbia, carta, fieno, foglie, materiale in PVC e altro carico alla rinfusa deve coprire il veicolo con un telo, una rete fitta o in altro modo assicurarsi che il materiale non sia sparso nella zona del trasporto pubblico.

3. Aree verdi pubbliche

Articolo 149

Le aree verdi pubbliche devono essere costantemente sottoposte alla manutenzione, pulizia e sistemazione in conformità al Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali sul territorio della Città emanato dal Consiglio municipale.

Le aree verdi pubbliche sono mantenute da un soggetto giuridico incaricato dalla Città.

Le aree verdi pubbliche non gestite dalla Città devono essere mantenute e pulite dai proprietari o utenti delle stesse.

Articolo 150

L'esecuzione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale è controllata dall'organo competente.

Articolo 151

Per manutenzione del verde pubblico si intende:

- falciare l'erba;
- ripristino e ricostruzione di aree verdi dismesse;
- rimozione di alberi vecchi e malati e sostituzione con nuovi;
- rimozione di rami, foglie e altri detriti caduti;
- manutenzione di contenitori con piante ornamentali;
- manutenzione di percorsi pedonali, dispositivi e attrezzature su aree verdi pubbliche;
- manutenzione di piste ciclabili;
- installazione di recinzioni protettive nei luoghi di distruzione delle aree verdi;
- manutenzione regolare e sostituzione di pali e recinzioni protettive;
- manutenzione delle attrezzature dei parchi giochi per bambini;
- ripristino di materiale vegetale distrutto e fatiscente;
- potatura e sagomatura di alberi e arbusti;
- Zappatura delle piante;
- innaffiare aree verdi e piante;
- prevenzione di fitopatie, parassiti e simili;
- concimazione e concimazione fogliare delle piante.

Articolo 152

La persona fisica o giuridica che gestisce le aree sportive e ricreative, parchi boschi, cimiteri, terme e altre aree, è tenuta a organizzare il corretto uso di queste aree, a mantenere l'ordine e la pulizia.

Articolo 153

È vietato scavare su aree verdi pubbliche o eseguire su di esse qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione o in contrasto all'autorizzazione dell'organo competente, fatta eccezione per la regolare manutenzione di tali aree.

Articolo 154

Alberi e altro verde devono essere mantenuti in modo tale da non costituire un pericolo o interferire con la circolazione di persone e veicoli nelle aree del trasporto pubblico.

Nel caso in cui alberi e altro verde costituiscano un pericolo o ostacolino la circolazione di persone o veicoli, il vigile comunale, previo parere dell'assessorato per la tutela dell'ambiente, ordina l'adozione di provvedimenti atti ad eliminare le carenze riscontrate.

Qualora il titolare o l'utente non agisca conformemente al provvedimento di cui al comma precedente, le azioni ordinate saranno eseguite per il tramite di un terzo, a spese del titolare o dell'utente.

Articolo 155

Al fine di decorare la città o proteggere aree pubbliche, il dipartimento competente può rilasciare un'autorizzazione per l'installazione di contenitori con piante ornamentali.

I contenitori installati con piante ornamentali devono essere sottoposti a regolare manutenzione che include piantare e annaffiare le piante ornamentali e la cui manutenzione è a carico della persona fisica o giuridica che ha installato i contenitori.

Qualora i contenitori con piante ornamentali collocati su aree pubbliche non siano mantenuti ai sensi del comma precedente, ne verrà disposta la rimozione.

Articolo 156

Sulle aree verdi pubbliche senza l'autorizzazione dell'organo competente è vietato:

1. scavare;
2. realizzare parcheggi e passi carrabili, ovvero riconversione di aree verdi pubbliche;
3. parcheggiare, campeggiare o altra sosta di veicoli eccetto quelli destinati alla manutenzione
4. smaltire materiali da costruzione e altri, contenitori, organizzazione del cantiere, ecc.;
5. installare eventuali oggetti, dispositivi, dispositivi mobili, annunci pubblicitari, ecc.;
6. installare linee elettriche, telefoniche, termiche ed altre;
7. recintare aree verdi pubbliche;
8. piantare o rimuovere alberi e arbusti.

Articolo 157

Al fine di preservare il patrimonio arboreo della Città e per la sua spiccata valenza ecologica, l'abbattimento, la potatura e la piantumazione di alberi su aree verdi pubbliche, se non sono compresi nel Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali, possono essere effettuati solo con la dichiarazione dell'organo competente in virtù di un atto speciale.

Articolo 158

Sulle aree verdi pubbliche è vietato:

1. sostare, parcheggiare veicoli a motore (eccetto i veicoli che si utilizzano per la manutenzione delle aree verdi pubbliche e dispositivi comunali su di esse);
2. danneggiare alberi, arbusti, aiuole, siepi e altre piante e attaccare manifesti sugli alberi;
3. raccogliere frutti, tagliare e rubare foglie e fiori, rubare piante, ed effettuare altri interventi non autorizzati (piantagione di piante, ecc.);
4. distruggere, danneggiare meccanicamente, rimuovere o trasferire attrezzature del parco e scrivere graffiti;
5. legare ad alberi, arbusti e attrezzature del parco biciclette, motocicli, rimorchi, carrelli, ecc.;
6. smaltire materiali da costruzione, rifiuti ingombranti, macerie, oli, vernici, ecc.;

7. tagliare, cioè spezzare le radici degli alberi, nonché posa di installazioni interrato a una distanza inferiore a due metri dal tronco di un singolo albero, senza l'approvazione dell'organo competente;
8. scavare a asportare terra, sabbia, humus e simile;
9. installare qualsiasi oggetto, dispositivo, apparecchio, pubblicità, cartelloni e simili;
10. allestire tavoli, sedie e simili;
11. distruzione di tombini, irrigatori e altre parti fuori terra di sistemi idrosolubili;
12. passeggiare e introdurre animali domestici su aree verdi sistemate su cui è esplicitamente vietato nonché inquinare tali aree verdi;
13. accendere il fuoco e incendiare alberi;
14. campeggiare;
15. uso improprio delle aree verdi pubbliche;
16. inquinare e distruggere in qualsiasi modo il verde pubblico, gli alberi, le piantagioni e le attrezzature del parco.

4. Rimozione della neve e del gelo

Articolo 159

Neve e ghiaccio devono essere rimossi dalle aree di trasporto pubblico e dai tetti degli edifici adiacenti alle aree di trasporto pubblico.

La neve è rimossa dalle aree di trasporto pubblico quando cade fino ad un'altezza di 5 cm, e se cade continuamente, deve essere rimossa più volte durante la giornata.

La neve e il ghiaccio dai tetti degli edifici sono rimossi quando esiste il pericolo che cadano e mettano in pericolo l'incolumità dei passanti.

Il ghiaccio è rimosso dalle aree di traffico pubblico non appena si forma.

Articolo 160

La neve e il ghiaccio dalle aree di trasporto pubblico (eccetto strade statali e regionali) sul territorio della Città sono rimossi dalla ditta Pola Herculanea s.r.l. che si occupa della pulizia delle aree pubbliche.

La neve e il ghiaccio dalle strade statali e regionali nell'area della Città sono rimossi dai gestori di tali strade, ovvero persone fisiche o giuridiche con le quali hanno stipulato un contratto di manutenzione.

Articolo 161

La rimozione della neve e del ghiaccio da stazioni, parcheggi pubblici, impianti sportivi e aree simili deve essere effettuata da una persona fisica o giuridica che gestisce tali aree, o che svolge attività d'impresa.

Articolo 162

La neve e il ghiaccio dai marciapiedi di fronte a edifici residenziali, condomini, locali commerciali o terreni edificabili non edificati devono essere rimossi dal proprietario o dall'utente lungo tutta la lunghezza della particella, indipendentemente da quale parte del terreno sia edificata.

La neve e il ghiaccio dai marciapiedi accanto a chioschi e dispositivi mobili devono essere rimossi dal proprietario o dall'utente del chiosco o del dispositivo mobile.

La neve e il ghiaccio dai marciapiedi adiacenti a terrazzi scoperti e dai terrazzi scoperti delle strutture di ristorazione devono essere rimossi dal proprietario o utente della struttura di ristorazione.

La rimozione della neve e del ghiaccio dai marciapiedi deve essere effettuata in modo tale da garantire il passaggio sicuro e senza ostacoli dei pedoni, largo almeno 1,0 metro, a meno che il marciapiede non sia più stretto.

Non è consentito pulire il marciapiede in modo tale che neve e ghiaccio si depositino sulla pavimentazione pulita e sugli scarichi fognari.

Articolo 163

Se i soggetti agli articoli 160, 161 e 162 della presente Delibera non rimuovono la neve e il gelo, il vigile comunale lascerà loro un avviso per rimuovere la neve e il ghiaccio entro le seguenti 12 ore.

Qualora il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo non agisca in seguito all'avviso del vigile comunale, la Città rimuoverà la neve e il ghiaccio tramite terzi a responsabilità e spese delle persone menzionate nel presente articolo.

Articolo 164

I soggetti agli articoli 160, 161 e 162 della presente Delibera rispondono per il danno insorto a causa della mancata pulizia di neve e ghiaccio alla persona che ha subito il danno.

Articolo 165

Le superfici dei trasporti pubblici possono essere cosparse di sale o altro materiale idoneo per evitare la formazione di ghiaccio e per evitare scivolamenti.

La persona che rimuove la neve e il ghiaccio dall'area del trasporto pubblico è tenuta a garantire che il sale o altro materiale appropriato con cui viene cosparso l'area del trasporto pubblico sia rimossa entro 1 (uno) giorno dal giorno dello scioglimento della neve e del ghiaccio.

Articolo 166

I proprietari o gli utenti di edifici lungo la superficie del trasporto pubblico, che con l'inclinazione del tetto sono rivolti verso l'area del trasporto pubblico, sono tenuti a garantire la rimozione della neve e del ghiaccio da tale tetto.

Nel caso in cui non siano in grado di garantire la rimozione della neve e del ghiaccio da tale tetto, sono tenuti a posizionare una barriera a ciascuna estremità dell'edificio con un segnale di pericolo imminente visibile e leggibile.

VI. MISURE PER L'ATTUAZIONE DELL'ORDINE COMUNALE

Articolo 167

I vigili comunali eseguono il controllo dell'applicazione dell'ordine comunale ai sensi della presente Delibera.

Nello svolgere i compiti ufficiali, i vigili urbani indossano la divisa e sono muniti di tessera di riconoscimento.

Il Consiglio municipale delibera in merito all'aspetto della divisa e della tessera di riconoscimento dei vigili comunali.

Articolo 168

Nell'attuazione della vigilanza sull'attuazione della presente Delibera, il vigile comunale è autorizzato a:

1. richiedere e controllare i documenti (carta d'identità, passaporto, estratto del registro giudiziario, ecc.), in base al quale può stabilire l'identità della parte o del rappresentante legale della parte, e delle altre persone

- presenti durante il controllo,
2. raccogliere dichiarazioni dai responsabili al fine di acquisire prove di fatti che non possono essere direttamente accertati, nonché da altre persone presenti durante la vigilanza,
 3. richiedere per iscritto alla parte informazioni e dati completi necessari al controllo,
 4. raccogliere prove e stabilire la situazione di fatto in modo visivo e altro modo appropriato (fotografando, registrando con videocamera, videoregistrazioni, ecc.)
 5. compiere altre azioni ai fini dell'esercizio della vigilanza.

Articolo 169

Gli organi di diritto pubblico e le persone fisiche e giuridiche sono tenute, senza compenso di lavoro e spese, a consentire al vigile comunale di esercitare la vigilanza e di assicurare le condizioni per la continuità del lavoro di sua competenza, entro il termine fissato.

Il dipartimento competente è autorizzato a richiedere l'assistenza della polizia se vi è resistenza durante l'esecuzione della decisione del vigile comunale o si attende resistenza.

Articolo 170

Il vigile comunale esegue i lavori di controllo in modo indipendente, a nome della Città, agisce e adotta singoli atti nell'ambito dei doveri e dei poteri determinati dalla presente delibera e da altri regolamenti.

L'adozione di misure per l'attuazione dell'ordine comunale è considerata importante e di interesse pubblico per la Città.

Al fine di stabilire l'ordine comunale e tutelare i beni della Città, il vigile comunale può adottare gli opportuni provvedimenti in collaborazione con l'organo statale competente e altri organi, ovvero con le società di vigilanza.

Articolo 171

Nell'attuazione della vigilanza ai sensi della presente Delibera, il vigile comunale è autorizzato e obbligato, tramite provvedimento o in altro modo prescritto, a ordinare alle persone fisiche e giuridiche misure per mantenere l'ordine comunale, come segue:

- rimozione di oggetti, dispositivi, strutture, pubblicità e altro collocati illegalmente;
- vietare l'esecuzione dei lavori;
- vietare l'uso di servizi, dispositivi e strutture se presentano vizi e difetti, fino alla rimozione degli stessi;
- disporre la restituzione dell'area pubblica alle condizioni originarie;
- ordinare altre misure e azioni allo scopo di mantenere l'ordine comunale;
- può addebitare una multa sul luogo dell'infrazione;
- proporre l'avvio della procedura d'infrazione.

Le misure per il mantenimento dell'ordine comunale prescritte dalla presente delibera sono disposte con provvedimento del vigile comunale alla persona che ha violato le disposizioni della presente Delibera, cioè alla persona che è tenuta a eliminare la violazione accertata.

Se la persona di cui al comma precedente non può essere identificata, il provvedimento si avvia contro ignoti.

Se il vigile comunale stabilisce un'infrazione delle norme la cui esecuzione è autorizzato a controllare, può emettere un provvedimento anche senza interpellare la parte.

Articolo 172

Contro gli atti amministrativi emessi dal vigile comunale può essere proposto ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del provvedimento al dipartimento competente della Regione Istriana competente per l'gestione dei servizi comunali.

Il ricorso presentato contro il provvedimento del vigile comunale non ne ritarda l'esecuzione.

Articolo 173

Per le infrazioni prescritte nella presente Delibera, stabilite dal vigile comunale durante il controllo, quest'ultimo può riscuotere dall'autore dell'infrazione, nel luogo in cui l'infrazione è stata commessa, una sanzione pecuniaria pari alla metà dell'ammenda minima prescritta se ha accertato la violazione effettuando il controllo di sua competenza, osservando direttamente, utilizzando accorgimenti tecnici, controllando la documentazione.

Si considera che la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo è pagata nel luogo dell'infrazione se l'autore dell'infrazione, nel momento in cui si trova nel luogo in cui ha effettuato l'infrazione, è impossibilitato a pagare la sanzione ma la paga entro tre giorni e consegna la prova del pagamento al vigile comunale.

Si considera che la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo è pagata nel luogo dell'infrazione se l'autore dell'infrazione non è stato identificato al momento della realizzazione dell'infrazione o non è stato trovato nel luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ma paga la sanzione entro tre giorni e consegna la prova del pagamento al vigile comunale.

Il vigile comunale riscuote dall'autore dell'infrazione la sanzione pecuniaria irrogata oralmente secondo le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, con rilascio di apposita attestazione, senza emettere il verbale dell'infrazione.

Se l'autore dell'infrazione paga la sanzione pecuniaria irrogata in conformità ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non sarà condotto nessun procedimento per infrazione, la sanzione non sarà iscritta nell'evidenza e l'autore dell'infrazione non sarà considerato una persona condannata per reato.

Articolo 174

Se l'autore non accetta di pagare la sanzione nel luogo dell'infrazione, gli verrà emesso un verbale d'infrazione con l'istruzione di pagamento della sanzione entro 8 (otto) giorni dal giorno in cui il verbale di infrazione diventa definitivo.

Il verbale d'infrazione obbligatorio, oltre alla sanzione pecuniaria, può imporre una somma forfettaria sul costo di emissione del verbale d'infrazione obbligatorio per un importo fino a 200,00 kune.

La sanzione pecuniaria si intende integralmente pagata se l'autore dell'infrazione paga i due terzi della sanzione pecuniaria irrogata entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 175

Le sanzioni riscosse per le infrazioni previste dalla presente Delibera sono entrate del bilancio della Città.

Articolo 176

La vigilanza comunale è tenuta a tenere le evidenze secondo le normative vigenti.

VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRAZIONI

Articolo 177

Con una sanzione pecuniaria nell'importo da 5.000,00 do 10.000,00 kune sarà punita per infrazione la persona giuridica se:

1. in qualità di proprietario, utente o gestore dell'edificio, le parti esterne non mantenute e disordinate dell'edificio non vengono ristrutturate e mantenute in modo che le parti restaurate dell'edificio si integrino all'aspetto generale dell'edificio (articolo 4, comma 2 della Delibera);
2. sistema la facciata di un condominio senza l'approvazione del dipartimento competente (articolo 4 comma 3 della Delibera);
3. In qualità di proprietario, ovvero utente dell'edificio, non rimuove immediatamente i danni alle parti esterne dell'edificio (facciata o copertura dell'edificio esistente), per i quali sussiste pericolo per la vita e la salute umana o per beni di maggior valore, in conformità con regolamenti speciali sull'edilizia (articolo 5 della Delibera),
4. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 6 della Delibera,
5. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 7 della Delibera,
6. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 8 della Delibera,
7. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 9 della Delibera,
8. agisce in modo contrario all'articolo 10 comma 1, 4, 5 e 6 della Delibera,
9. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 11 della Delibera,
10. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 12 della Delibera,
11. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 13 della Delibera,
12. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 15 della Delibera,
13. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 16 della Delibera,
14. agisce in modo contrario all'articolo 18 comma 3, 4 e 5 della Delibera,
15. allestisce una vetrina che illumina direttamente l'area del trasporto pubblico e la sua posizione impedisce o ostacola l'uso delle aree pubbliche) articolo 19 comma 1 della Delibera,
16. agisce in modo contrario all'articolo 19 comma 3, 5 e 7 della Delibera,
17. agisce in modo contrario all'articolo 20 comma 1, 2 e 3 della Delibera,
18. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 22 della Delibera,
19. agisce in modo contrario all'articolo 24 comma 2, 3 e 4 della Delibera,
20. appende manifesti in luoghi che non sono destinati a tale scopo senza l'approvazione o contrariamente all'approvazione dell'organo competente (articolo 25 comma 5 della Delibera),
21. agisce in modo contrario all'articolo 26 comma 1 e 2 della Delibera,
22. appende pubblicità in luoghi che non sono destinati a tale scopo senza l'approvazione o contrariamente all'approvazione dell'organo competente (articolo 30 comma 3 della Delibera),
23. lanciare materiale pubblicitario (da aeroplani, palloni, ecc.) su aree pubbliche senza l'approvazione o contro l'approvazione dell'organo competente (articolo 30 comma 4 della Delibera),
24. appende pannelli pubblicitari in luoghi che non sono destinati a tale scopo senza l'approvazione o contrariamente all'approvazione dell'organo competente (articolo 31 comma 3 della Delibera),
25. non copre con idoneo materiale di colore bianco iò cartellone sprovvisto di un messaggio pubblicitario (articolo 31 comma 5 della Delibera),
26. agisce in modo contrario all'articolo 32 comma 1 e 2 della Delibera,
27. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 33 della Delibera,
28. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 34 della Delibera,
29. agisce in modo contrario all'articolo 36 comma 4 e 5 della Delibera,
30. agisce in modo contrario all'articolo 39 comma 2 della Delibera,
31. agisce in modo contrario all'articolo 40 comma 4 e 5 della Delibera,
32. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 42 della Delibera,
33. agisce in modo contrario all'articolo 44 comma 4 e 5 della Delibera,
34. il bagno pubblico non è mantenuto in condizioni ordinate e adeguate (articolo 45 comma 2 della Delibera),
35. agisce in modo contrario all'articolo 46 comma 3 e 6 della Delibera,
36. installa telefoni pubblici e caselle postali senza l'approvazione dell'organo competente (articolo 47 comma 4 della Delibera),
37. colloca monumenti, lapidi, sculture e oggetti simili su edifici, aree pubbliche e altri spazi e li rimuove senza l'approvazione dell'organo competente (articolo 48 della Delibera),
38. agisce in modo contrario all'articolo 50 comma 1 e 2 della Delibera,
39. l'edificio della stazione, le banchine, i servizi igienici e l'atrio della stazione e la sala d'attesa non sono tenuti in ordine, puliti e adeguati (articolo 51 della Delibera),
40. il posteggio dei taxi è utilizzato in contrasto con lo scopo per il quale è designato (articolo 52 comma 2 della Delibera),
41. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 53 della Delibera,
42. espone o vende prodotti agricoli, alimentari e altri prodotti fuori dall'area del mercato senza l'approvazione dell'organo competente (articolo 57 comma 1 della Delibera),
43. agisce in modo contrario all'articolo 59 comma 1 e 2 della Delibera),
44. il cimitero affidato in gestione dalla Città non è tenuto pulito e ordinato (articolo 60 comma 1 della Delibera),
45. in qualità di proprietario, ovvero l'utilizzatore della fossa biologica, su richiesta del vigile comunale,

- non presenta la prova della tenuta stagna della fossa biologica, ovvero il certificato del soggetto abilitato alla verifica della tenuta stagna del sistema di smaltimento delle acque (tubature e fosse biologiche) (articolo 61 comma 5 della Delibera),
46. in qualità di proprietario o utente della fossa biologica non ne richiede regolarmente e per tempo la pulizia al fine di evitare fuoriuscite e quindi inquinamento ambientale (articolo 62 comma 1 della Delibera),
 47. non disinfetta l'area circostante e la fossa biologica dopo la pulizia e non le portata in uno stato sicuro per la salute umana (articolo 62 comma 2 della Delibera),
 48. scarica feci in mare e in altri corsi d'acqua, cioè al di fuori dei luoghi designati (articolo 62 comma 7 della Delibera),
 49. agisce in modo contrario all'articolo 64 comma 2 della Delibera,
 50. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 66 della Delibera,
 51. all'interno dell'area edificabile della Città tiene animali domestici: equini, ungulati e pollame (articolo 67 comma 1 della Delibera),
 52. agisce in modo contrario all'articolo 70 comma 4 e 5
 53. agisce in modo contrario all'articolo 71 comma 3 e 5 della Delibera,
 54. agisce in modo contrario all'articolo 73 comma 2 della Delibera,
 55. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 74 della Delibera,
 56. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 75 della Delibera,
 57. agisce in modo contrario all'articolo 78 comma 2 3 e 4 della Delibera,
 58. agisce in modo contrario all'articolo 79 comma 3 e 4 della Delibera,
 59. colloca su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città strutture prefabbricate e altri dispositivi per le esigenze di manifestazioni pubbliche senza l'approvazione o in contrasto con l'approvazione dell'organo competente (articolo 80 della Delibera),
 60. sulle aree pubbliche e sui terreni di proprietà della Città espongono ed offrono in vendita beni tramite venditori ambulanti, nonché prestano servizi di marketing e servizi affini senza l'approvazione o in contrasto con l'approvazione dell'organo competente (articolo 81 della Delibera),
 61. colloca tavoli, sedie, ombrelloni, stand, scaffali, cartelloni pubblicitari, ecc. in aree pubbliche, senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente (articolo 82 comma 6 della Delibera),
 62. in quanto proprietario o fruitore di locali commerciali che utilizzano spazi pubblici o terreni di proprietà della Città non li mantiene in ordine e puliti (articolo 83 comma 1 della Delibera),
 63. agisce in modo contrario all'articolo 84 comma 2, 3 e 4 della Delibera,
 64. in quanto proprietario o utente dei locali commerciali è tenuto, dopo la scadenza dell'approvazione per l'utilizzo degli spazi pubblici o terreni di proprietà della Città, non rimuove tavoli, sedie e altre attrezzature dallo spazio pubblico o terreno di proprietà della Città e non lo riporta allo stato originario (articolo 82 comma 1 della Delibera),
 65. predispone e attrezza l'area pubblica approvata o il terreno di proprietà della Città, il che sottintende interventi più ampi, complessi ed estesi nell'area, senza l'approvazione speciale del sindaco e dell'organo competente (articolo 86 della Delibera),
 66. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 87 della Delibera,
 67. colloca annunci/apparecchi di illuminazione su area pubblica, terreno di proprietà della Città o terreno privato/edificio privato che emette luce su area pubblica o nel cielo, senza il benessere o in contrasto con il benessere dell'organo competente (articolo 89 comma 4, 5 e 7 della Delibera),
 68. senza il benessere o in contrasto con il benessere dell'organo competente installa impianti, dispositivi o strutture, ed esegue qualsiasi tipo di lavoro su aree verdi pubbliche (articolo 90 comma 5 della Delibera),
 69. senza l'autorizzazione o in contrasto all'autorizzazione dell'organo competente colloca su aree verdi pubbliche l'arredo urbano: altalene, scivoli, strutture per arrampicata, giostre, dispositivi simili per il gioco dei bambini, panchine, tavoli, staccionate del parco, pali, cestini della spazzatura, ecc. (articolo 91 comma 5 della Delibera),
 70. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 92 della Delibera,
 71. agisce in modo contrario all'articolo 93 comma 1 della Delibera,
 72. su aree pubbliche e terreni di proprietà della Città esegue qualsiasi tipo di lavori senza l'autorizzazione, ovvero in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente (articolo 94 comma 1 della Delibera),
 73. in qualità di investitore, ovvero esecutore dei lavori, in seguito all'esecuzione dei lavori su aree pubbliche o terreni di proprietà della Città non li riporta allo stato originario (articolo 94 comma 3 della Delibera),
 74. per scavi, scarico e carico di materiali da costruzione, installazione di container per le necessità di cantiere, installazione di ponteggi, gru e recinzioni per la bonifica e ristrutturazione o protezione dalla caduta di parti della facciata, la riparazione di parti esterne degli edifici e lavori di costruzione simili o la costruzione di eventuali strutture è possibile, in casi giustificati, utilizza le aree pubbliche e altre superfici adiacenti, senza autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo competente (articolo 95 comma 4 della Delibera),
 75. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 96 della Delibera,
 76. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 97 della Delibera,
 77. agisce in modo contrario all'articolo 99 comma 2 della Delibera,
 78. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 100 della Delibera,
 79. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 101 della Delibera,
 80. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 103 della Delibera,
 81. in qualità di investitore, ovvero esecutore dei lavori edili, non smaltisce il terreno in eccesso proveniente dallo scavo e il materiale da costruzione di scarto nelle discariche previste a tale scopo (articolo 104 comma 1 della Delibera),

82. smaltisce la terra scavata e i materiali di scarto fuori dalle discariche stabilite a tale scopo (articolo 104 comma 3 della Delibera),
83. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 105 della Delibera,
84. agisce in modo contrario all'articolo 106 comma 2, 3, 4 e 5 della Delibera,
85. agisce in modo contrario all'articolo 107 comma 2 e 3 della Delibera,
86. utilizza aree di parcheggio in modo contrario alla disposizione dei segnali stradali (articolo 125 comma 2 della Delibera),
87. per la sosta e/o parcheggio di un veicolo in un'area di sosta che secondo la segnaletica stradale non è predisposta alla sosta e/o parcheggio di tale tipo di veicolo (articolo 125 comma 3 della Delibera),
88. per la sosta e/o parcheggio di un veicolo in un'area di traffico pubblica che secondo la segnaletica stradale non è predisposta alla sosta e/o parcheggio dei veicoli (articolo 125 comma 4 della Delibera),
89. i punti di rifornimento per la sosta e il parcheggio dei veicoli che non effettuano consegne di merci o contrari alle condizioni specificate dalla segnaletica stradale (articolo 126 comma 2 della Delibera),
90. agisce in modo contrario all'articolo 127 comma 4 e 5 della Delibera,
91. agisce in modo contrario all'articolo 128 comma 3 della Delibera,
92. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 129 della Delibera,
93. agisce in modo contrario all'articolo 131 comma 3 e 4 della Delibera,
94. posiziona i contenitori per i rifiuti sui pali della segnaletica stradale, dell'illuminazione pubblica, alberi e pennoni per bandiere, nonché in altri luoghi in cui potrebbero rovinare l'aspetto dell'abitato, edifici o ostacolare il traffico (articolo 132 comma 2 della Delibera),
95. agisce in modo contrario all'articolo 133 comma 2 della Delibera,
96. agisce in modo contrario all'articolo 134 comma 1, 2 e 3 della Delibera,
97. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 135 della Delibera,
98. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 136 della Delibera,
99. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 137 della Delibera,
100. agisce in modo contrario all'articolo 138 comma 2 e 3 della Delibera,
101. agisce in modo contrario all'articolo 139 comma 2, 4 e 5 della Delibera,
102. agisce in modo contrario all'articolo 142 comma 2, 3, 4 e 5 della Delibera,
103. agisce in modo contrario all'articolo 146 comma 1 e 3 della Delibera,
104. agisce in modo contrario all'articolo 148 comma 1 della Delibera,
105. agisce in modo contrario all'articolo 149 comma 3 della Delibera,
106. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 152 della Delibera,
107. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 153 della Delibera,
108. agisce in modo contrario all'articolo 155 comma 2 della Delibera,
109. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 156 della Delibera,
110. agisce in modo contrario all'articolo 157 comma 1 della Delibera,
111. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 158 della Delibera,
112. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 160 della Delibera,
113. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 161 della Delibera,
114. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 162 della Delibera,
115. agisce in modo contrario all'articolo 165 comma 2 della Delibera,
116. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 166 della Delibera.

Articolo 178

Alla persona responsabile nell'entità giuridica dei reati di cui all'articolo 177, comma 1 della presente Delibera sarà inflitta una sanzione da 500,00 kune a 1.000,00 kune.

Articolo 179

Alla persona responsabile nell'entità giuridica dei reati di cui all'articolo 177, comma 1 della presente Delibera sarà inflitta una sanzione da 1.000,00 kune a 5.000,00 kune:

1. persona fisica artigiano e persona che esercita un'altra attività autonoma, che commette un'infrazione connessa all'esercizio della propria attività commerciale o di altra attività autonoma
2. persona fisica come proprietario o utente della struttura residenziale, condominio, locale commerciale o terreno edificabile non edificato.

Articolo 180

Con una sanzione pecuniaria nell'importo da 300,00 do 1.000,00 kune sarà punita per infrazione la persona fisica se:

1. agisce in modo contrario all'articolo 11 comma 1 e 4 della presente Delibera,
2. applica graffiti, messaggi e simili e distrugge in altro modo l'esterno dell'edificio (articolo 4 comma 4 della Delibera),
3. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 6 della Delibera,
4. agisce in modo contrario all'articolo 39 comma 3 della Delibera,
5. agisce in modo contrario all'articolo 46 comma 3 e 6 della Delibera,
6. agisce in modo contrario all'articolo 50 comma 2 della Delibera,
7. all'interno dell'area edificabile della Città tiene animali domestici: equini, ungulati e pollame (articolo 67 comma 1 della Delibera),
8. agisce in modo contrario all'articolo 72 comma 3 della Delibera,
9. agisce in modo contrario all'articolo 128 comma 3 della Delibera agisce in modo contrario all'articolo 18 comma 3 della Delibera
10. agisce in contrasto con l'articolo 22, comma 2, e installa una telecamera per registrare un'area pubblica senza ottenere un'autorizzazione come indicato
11. agisce in modo contrario all'articolo 34 della presente Delibera

12. agisce in modo contrario all'articolo 70 comma 4 e 5 della presente Delibera,
13. agisce in modo contrario all'articolo 89 della presente Delibera
14. esegue un'infrazione di cui all'articolo 177 comma 1 della presente Delibera,
15. fa il bagno nei getti d'acqua e nelle fontane pubbliche e se estrae le monetine gettate nei getti d'acqua e nelle fontane (articolo 46 comma 4 della Delibera),
16. parcheggia i veicoli a motore in modo tale da impedire al veicolo adibito al servizio della nettezza urbana di accedere ai contenitori dei rifiuti o in qualsiasi altro modo impedisce la raccolta dei rifiuti (articolo 125 comma 5 della Delibera),
17. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 133 della Delibera,
18. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 135 della Delibera,
19. agisce in modo contrario all'articolo 138 comma 3 della Delibera,
20. su spiagge naturali e attrezzate lascia teli, accessori da spiaggia e altri oggetti personali dopo aver utilizzato la spiaggia (articolo 140 comma 1 della Delibera),
21. introduce e fa entrare animali domestici nei parchi gioco, nelle aiuole o nei prati sistemati, nonché nelle spiagge naturali e attrezzate (articolo 143 comma 1 della Delibera),
22. in qualità di proprietario o di possessore dell'animale domestico non pulisce immediatamente l'area pubblica contaminata dai rifiuti del suo animale domestico (articolo 143 comma 3 della Delibera),
23. consuma bibite alcoliche in aree pubbliche (articolo 144 comma 1 della Delibera),
24. disegna e scrive su aree di trasporto pubblico senza l'approvazione dell'organo competente (articolo 147 della Delibera),
25. agisce in modo contrario all'articolo 148 comma 2 e 3 della Delibera,
26. agisce in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 158 della Delibera.

Articolo 181

Una persona fisica - genitore o tutore di un minore che ha commesso un'infrazione di cui all'articolo 180 della presente Delibera, è punita con una sanzione da 300,00 a 1.000,00 kune, se non si è presa cura del minore.

Un bambino è una persona fino a 14 anni di età.

VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 182

Per gli oggetti, i dispositivi e le strutture collocati su aree pubbliche, nonché su aree e strutture di proprietà di persone fisiche e giuridiche, senza l'approvazione dell'organo competente, e prima dell'entrata in vigore della presente Delibera, è necessario ottenere l'approvazione dell'organo competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Delibera, altrimenti gli stessi saranno rimossi.

Articolo 183

Le disposizioni al capo II della presente Delibera che riguardano le aree pubbliche, in modo appropriato si applicano anche sul terreno di proprietà della Città.

Articolo 184

Con l'entrata in vigore della presente Delibera si revoca la Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 12/19 e 20/19).

Articolo 185

I procedimenti avviati fino all'entrata in vigore della presente Delibera devono essere proseguiti e completati conformemente alle disposizioni della Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola, n. 12/19 e 20/19).

Articolo 186

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 947-03/21-01/799

N.PROT:2168/01-05/-03-0270/-21-3

Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18-testo consolidato, 2/20, 4/2 e 5/21 - testo consolidato) e all'articolo 104 comma 5 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale"nn. 68/18, 110/18 e 32/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA

sui criteri per l'utilizzo delle superfici pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze delle strutture di ristorazione

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) La presente Delibera determina i criteri di base e le altre condizioni per l'uso delle aree pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze delle strutture di ristorazione nella Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Città di Pola).

(2) Per aree di cui al comma 1 del presente articolo si intendono le aree pubbliche sulle quali può essere esercitata l'attività di prestazione di servizi di ristorazione all'aperto, indipendentemente dalla proprietà e dallo stato giuridico di tali beni immobili.

(3) In relazione ai regimi d'uso speciali, le aree di cui al comma 1 del presente articolo si classificano in tre zone:

- la prima zona è costituita dalle aree della zona centrale del nucleo storico
- la seconda zona è costituita dalle aree di contatto della zona centrale del nucleo storico
- la terza zona è costituita da tutte le restanti aree della Città di Pola.

II. CRITERI DI BASE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

Articolo 2

(1) Le terrazze possono essere organizzate in modo tale che la loro posizione e sistemazione soddisfino al meglio lo scopo e nei luoghi in cui:

- la loro disposizione non interferisca con la qualità e il continuo flusso pedonale, stradale e dei mezzi di emergenza
- non impediscano o ostacolino l'uso di edifici o altre strutture
- non mettano in pericolo l'incolumità delle persone, ovvero non rappresentino un potenziale pericolo per le cose
- non influiscano negativamente sulla progettazione e sul funzionamento dello spazio circostante
- non influiscano negativamente sugli edifici e sull'ambiente del patrimonio edile
- non influiscano negativamente sugli spazi verdi
- non rappresentino una fonte aggiuntiva di rumore e inquinamento.

Articolo 3

(1) Le terrazze possono essere situate accanto alle strutture di ristorazione presso:

- marciapiedi
- negozi

- aree pedonali (vie)
- cortili degli edifici.

(2) In casi eccezionali, le terrazze può essere organizzata su:

- aree di parcheggio
- aree verdi.

Articolo 4

(1) Di norma, le terrazze si organizzano su un'area pubblica nelle vicinanze immediate e lungo la larghezza della struttura se le condizioni di base elencate all'articolo 2 lo consentono, nonché nelle immediate vicinanze della struttura di ristorazione nel caso in cui lo consentano le possibilità spaziali.

(2) Nei casi in cui la terrazza è organizzata nelle immediate vicinanze del ristorante, in piazze e aree pedonali (zone) dove è necessario prevedere comunicazioni pedonali direttamente in prossimità delle facciate degli edifici per consentire l'accesso agli ingressi e la visibilità dei locali commerciali, le terrazze devono essere allontanate dall'edificio al minimo 2,0 metri.

(3) Nei casi in cui la terrazza è organizzata sul marciapiede, la larghezza della terrazza è limitata dalla condizione di assicurare una larghezza minima di 2,0 m dal marciapiede destinato al passaggio pedonale.

(4) Nei casi in cui la terrazza è organizzata nelle immediate vicinanze della struttura di ristorazione e tra essa e l'area destinata all'organizzazione del terrazzo è presente una superficie stradale su cui si svolge il traffico veicolare costante, l'uso dello spazio pubblico può essere autorizzato se è previsto un attraversamento pedonale attraverso la superficie stradale.

III. CONDIZIONI GENERALI DI SISTEMAZIONE

Articolo 5

(1) Gli elementi per l'installazione delle terrazze (di seguito: gli elementi delle terrazze) sono tutti dispositivi mobili che ai fini dell'organizzazione delle terrazze delle strutture di ristorazione, sono posti sull'area autorizzata come segue:

- tavoli, sedie, vasi da fiori, elementi di protezione solare (ombrelloni o tende da sole)
- eccezionalmente, in casi particolari ed a particolari condizioni, le dotazioni del terrazzo possono comprendere anche pedane, stacciate mobili, riscaldatori da esterno, frigobar, nebulizzatori d'acqua per il raffreddamento delle terrazze e pannelli.

(2) È vietata l'installazione di qualsiasi altro elemento ad eccezione di quelli elencati al comma 1 del presente articolo, tranne durante eventi sportivi e altri eventi importanti, quando è possibile posizionare uno schermo TV sulle terrazze.

(3) Non è consentito posizionare sulla superficie del terrazzo tappeti, moquette, ecc., livellare il terreno, fissare a terra tavoli e sedie e interventi simili.

(4) Non è consentita la chiusura dei lati delle terrazze ad eccezione delle recinzioni mobili descritte all'articolo 8 della presente Delibera.

(5) Tutti gli elementi delle terrazze devono essere realizzati con materiali moderni, adeguati nella forma e nei materiali.

(6) Gli elementi delle terrazze devono essere uniformi

ovvero, sulla superficie destinata all'organizzazione della terrazza di una struttura di ristorazione, i singoli elementi del terrazzo (tavoli, sedie, elementi di protezione solare, vasi di fiori, staccionate) devono avere la stessa forma o essere abbinati tra loro.

(7) Nell'organizzare le terrazze si condiziona la scelta degli elementi delle terrazze delle strutture di ristorazione consultando il Dipartimento cittadino competente per le attività dell'assetto territoriale. L'approvazione degli elementi per l'installazione della terrazza rilasciata dal suddetto organo è condizione preliminare per il rilascio dell'approvazione per l'organizzazione delle terrazze ristorative.

(8) Le terrazze dovrebbero essere mantenute in ordine per non alterare l'aspetto della città.

Il proprietario o l'utente dei locali commerciali è tenuto, dopo la scadenza del contratto sull'uso dello spazio pubblico, rimuovere tutte le apparecchiature e gli oggetti posti sull'area pubblica durante il suo utilizzo e riportare l'area occupata nelle condizioni originarie, ovvero è tenuto, a proprie spese, ad eliminare tutti i difetti e riparare eventuali danni insorti durante l'uso.

L'utente è tenuto a rimuovere l'attrezzatura della terrazza dall'area pubblica anche durante il periodo in cui la struttura di ristorazione non è operativa.

(9) Su richiesta della società per i servizi comunali, con previo avviso, l'attrezzatura deve essere rimossa per lavare la superficie della terrazza.

(10) Le condizioni progettuali date dalle presenti disposizioni si applicano anche alla progettazione delle terrazze organizzate all'interno dei cortili degli edifici/strutture residenziali.

Articolo 6

(1) All'interno della 1a zona, i tavoli e le sedie che vengono posti sulla superficie destinata all'organizzazione delle terrazze di ristorazione devono essere di design moderno realizzati con materiale solido, resistente e di qualità.

(2) Nel resto dell'area della Città di Pola si raccomanda di elevare lo standard dell'attrezzatura delle terrazze in modo tale che raggiunga gradualmente lo standard delle attrezzature prescritto per la 1a zona.

(3) I vasi con fiori o verde che vengono posti sulla superficie destinata all'organizzazione della terrazza della struttura di ristorazione devono essere di forma moderna, realizzati con materiale di qualità, di colore grigio antracite o simile. Per l'installazione di vasi con caratteristiche diverse è necessario richiedere il consenso dell'organo amministrativo responsabile della pianificazione territoriale. I vasi non devono essere posizionati su supporti metallici e devono essere di dimensioni adeguate. Solitamente vengono posizionati sul bordo della superficie del terrazzo, come decorazione o divisori verso la superficie stradale. Non è consentito recintare con vasi di fiori l'intero lato della terrazza di ristorazione se non verso la superficie stradale. I vasi con i fiori o altre piante ornamentali devono essere curati, altrimenti è necessario rimuoverli.

Articolo 7

(1) Ombrelloni o tende da sole possono essere utilizzati per la protezione solare sulle terrazze delle strutture di ristorazione che si posizionano all'interno dell'area destinata all'organizzazione della terrazza.

(2) Ad eccezione delle disposizioni al comma precedente, sulle superfici destinate all'organizzazione delle

terrazze delle strutture di ristorazione nelle località di via Flanatica, via del Fondaco, Piazza Portarata e Piazza Foro, è possibile utilizzare solo gli ombrelloni come elementi di protezione solare sulle terrazze, a meno che non vengano preparate soluzioni concettuali o progetti paesaggistici con gli elementi specificati, che devono essere approvati dal competente Dipartimento di conservazione.

(3) Gli ombrelloni che vengono installati come protezione solare sui terrazzi delle strutture di ristorazione devono essere di forma quadrata con dimensioni adeguate alle dimensioni e alla forma della terrazza e realizzati con tessuti impregnati.

(4) gli ombrelloni che vengono posti all'interno dei filari di alberi o gruppi di alberi, ad esempio via Flanatica, Giardini e aree simili, al fine di proteggerli, dovranno essere dimensionati e collocati in modo tale da non danneggiare gli alberi esistenti, cosa che sarà determinata da particolari condizioni dell'ente amministrativo preposto alla tutela dell'ambiente.

(5) Le tende da sole che vengono poste come protezione solare sui terrazzi delle strutture di ristorazione devono essere realizzate in tela impermeabile. La parte decorativa pendente della tela deve essere di larghezza standard di 20-25 cm, con bordura finale (pendente), bordo del colore della tenda.

(6) In base alla costruzione le tende possono essere:

- da muro - fissate alla facciata dell'edificio in cui si trova la struttura ristorativa
- tende da sole autoportanti.

(7) Le tende da sole non possono essere posizionate sugli edifici di categoria di protezione «0» e «1» secondo la documentazione della Soprintendenza per i beni culturali.

(8) Le tende da sole a muro (tende attaccate all'edificio in cui si trova la struttura di ristorazione) possono essere installate solo nei casi in cui la terrazza è organizzata direttamente a lato dell'edificio, o quando non è necessario garantire il passaggio pedonale tra l'edificio e la terrazza. La tenda viene poi, di regola, posta nel piano della facciata se vi sono possibilità spaziali per questo, e in modo che non disturbi l'armonia della facciata dell'edificio stesso. La tenda è posta ad un'altezza massima al di sotto della cornice divisoria del piano terra e del primo piano.

(9) La tenda da sole da muro (tende fissate all'edificio in cui si trova la struttura ristorativa) non possono ulteriormente appoggiarsi nella zona 1 e 2 alla superficie pubblica, bensì si installano a sbalzo nella larghezza consentita da tale costruzione.

(10) Le tende autoportanti possono essere installate come protezione solare su terrazze che si organizzano nelle vicinanze immediate della struttura di ristorazione, ovvero nei casi in cui è necessario assicurare la comunicazione pedonale nelle vicinanze immediate dell'edificio, eccetto nelle località al comma 2 del presente articolo. Le tende autoportanti devono essere a capanna, ripiegabili e appoggiate esclusivamente al centro, senza possibilità di ulteriore appoggio laterale sull'area pubblica.

(11) Ad eccezione delle disposizioni al comma precedente, le caratteristiche della forma per le tende autoportanti possono allontanarsi da quelle date, ma solo se sono scaturite dal progetto concettuale di cui all'articolo 12 comma 2.

(12) Gli elementi di protezione solare non devono essere fissati su superfici rifinite con pietra.

(13) Gli elementi di protezione solare (ombrelloni e tende da sole) che vengono posti sulle superfici destinate

all'organizzazione delle terrazze nelle zone 1 e 2, devono essere monocromatici al fine di elevare la qualità estetica dell'ambiente e i colori della tela possono essere bianco crema (RAL 9001) o bordeaux (RAL 3011). Tutti gli ombrelloni all'interno di un'unità comunale (via o piazza) devono in linea di massima essere dello stesso colore (bianco panna o bordeaux').

(14) Gli elementi di protezione solare (ombrelloni e tende da sole) che vengono posti sulle superfici destinate all'organizzazione delle terrazze nella zona 3, devono essere monocromatici, e il colore della tele deve essere uniformato al colore della facciata.

(15) Ombrelloni o tende da sole devono essere privi di insegne pubblicitarie ad eccezione di insegne pubblicitarie discrete all'interno della tela di ombrelloni o tende da sole e insegne pubblicitarie dell'azienda o del commercio che svolge l'attività sull'area presa in locazione, in tal caso devono essere opportunamente progettate e posizionate esclusivamente sulla parte verticale spendente della tenda o dell'ombrellone. La possibilità di apporre un cartello pubblicitario di un'azienda o di un'attività commerciale sulla tenda da sole non si applica all'area del complesso culturale e storico protetto della città di Pola.

(16) La disposizione della tenda da sole, le dimensioni e il colore della tenda da sole, nonché le dimensioni, il colore e posizione dell'insegna pubblicitaria di cui al comma precedente del presente articolo saranno stabiliti da un provvedimento particolare dell'organo amministrativo responsabile per la gestione del patrimonio.

Articolo 8

(1) Gli elementi delle terrazze all'articolo 5 della presente Delibera, di norma si posizionano direttamente sulla superficie che è oggetto dell'assegnazione in uso.

(2) Eccezionalmente delle disposizioni al comma precedente del presente articolo, l'installazione di elementi per terrazze sarà consentita su pedane appositamente progettate per questo scopo.

(3) L'eccezione al comma precedente del presente articolo si riferisce principalmente ai casi in cui il terrazzo è organizzato su un'area verde, in pendenza e/o in dislivello, in caso di pavimentazione irregolare che impedisca la normale fruizione dello spazio pubblico, e negli altri casi approvati dalla Commissione appositamente nominata all'articolo 11 della presente Delibera.

Le pedane non possono essere installate su superfici pavimentate. La pedana viene eseguita come costruzione prefabbricata chiusa lateralmente, in legno trattato o materiale similare (es. legno-plastica) in conformità con la finitura del pavimento esistente su cui la pedana si posiziona.

La posizione e il modo dell'installazione, le dimensioni e la forma della pedana si condizionano con l'elaborazione di uno schizzo dettagliato e con la descrizione del materiale che sarà verificato dall'organo competente per l'assetto del territorio.

(4) I tombini esistenti degli impianti di servizio, scarichi stradali e altri elementi del piano terra non devono essere coperti con una pedana, ovvero è obbligatorio fornire sempre l'accesso ad essi.

(5) Le terrazze all'interno dell'area affittata possono avere una recinzione mobile. Le recinzioni mobili si installano all'interno delle aree destinate all'organizzazione delle terrazze di ristorazione, di norma come protezione su spazi irregolari e verso la superficie stradale.

Le recinzioni mobili possono essere utilizzate anche come elementi di separazione di due aree adiacenti destinate all'organizzazione delle terrazze.

(6) Le recinzioni di cui al comma precedente del presente articolo possono essere in vetro (o simile materiale trasparente), metallo, nonché altro materiale solido, opportunamente sagomato, altezza massima fino a 170 centimetri (nel caso di recinzioni in vetro o in abbinamento a vetro o materiale simile).

La posizione e il modo dell'installazione, le dimensioni e la forma delle recinzioni si condizionano con l'elaborazione di uno schizzo dettagliato e con la descrizione del materiale che sarà verificato dall'organo competente per l'assetto del territorio.

Non è consentito installare dispositivi mobili nel tratto che va da via Kandler a via Sergia, P.zza Foro, P.zza Port'Aurea e via Flanatica e via del Fondaco. È possibile installare solo recinzioni mobili che separano le due superfici adiacenti del terrazzo. Eccezionalmente, l'installazione di dispositivi mobili nelle località menzionate è possibile se per gli stessi si eseguono soluzioni concettuali o progetti paesaggistici con gli elementi specificati che devono essere approvati dal competente Dipartimento per la conservazione.

(7) I dispositivi riscaldanti possono essere eccezionalmente installati all'interno dell'area destinata all'organizzazione delle terrazze di ristorazione, a condizione che la loro installazione non pregiudichi la sicurezza d'uso della terrazza.

(8) Il mini bancone deve essere posizionato all'interno dell'area destinata all'organizzazione della terrazza di ristorazione, ed è realizzato in dimensioni più piccole adattate alle dimensioni della terrazza, con materiali moderni e di qualità in sintonia con le altre attrezzature della terrazza.

Il mini bancone deve essere realizzato e installato in modo che l'interno dello stesso non sia visibile.

Il mini bancone può essere coperto con ombrellone o tenda da sole.

Il mini bancone deve essere facilmente installato e rimosso.

La posizione e il modo dell'installazione, le dimensioni e la forma del mini bancone si condizionano con l'elaborazione di uno schizzo dettagliato e con la descrizione del materiale che sarà verificato dall'organo competente per l'assetto del territorio.

(9) I nebulizzatori per il raffrescamento delle terrazze possono essere installati a condizione che la loro installazione non pregiudichi la sicurezza d'uso del terrazzo e dei passanti.

(10) Il pannello di ristorazione è un pannello portatile autoportante che serve a mettere in evidenza l'offerta della struttura di ristorazione.

Si colloca all'interno della superficie destinata all'organizzazione della terrazza di ristorazione.

Viene esposto solo durante l'orario di lavoro della struttura di ristorazione.

Il pannello può essere discretamente illuminato.

L'aspetto del pannello di ristorazione deve essere in sintonia con altre attrezzature/elementi della terrazza di ristorazione ed è realizzato in materiale durevole, solido e di qualità in metallo (alluminio, acciaio inossidabile o simili) e/o legno.

La posizione e il modo dell'installazione, le dimensioni e la forma del pannello si condizionano con l'elaborazione di uno schizzo dettagliato e con la descrizione del materiale che sarà verificato dall'organo competente per l'assetto del territorio.

All'interno dell'area della terrazza di ristorazione, è consentito posizionare al massimo un pannello.

(11) La possibilità di installare pedane, mini banconi e tende sarà verificata dalla Commissione all'articolo 11 della presente Delibera.

Articolo 9

(1) Le terrazze possono essere sonorizzate e su di esse non può essere riprodotta musica d'ambiente discreta, che non deve superare i 55 db, e gli altoparlanti devono essere orientati verso l'area della terrazza. Il livello di rumore di altre fonti dovrebbe rientrare nei valori consentiti determinati da regolamenti speciali.

(2) Il provvedimento sull'imposta sull'uso dello spazio pubblico sarà revocato se nell'anno in corso è evidenziata almeno due volte (2) una violazione delle disposizioni di cui al comma precedente. Nel caso citato il Provvedimento menzionato non sarà emesso al trasgressore nemmeno l'anno seguente.

(3) Sugli elementi delle terrazze non è consentito installare scritte pubblicitarie, salvo le eccezioni elencate al comma 15 dell'articolo 7 della presente Delibera.

IV. PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE TERRAZZE DELLE STRUTTURE DI RISTORAZIONE

Articolo 10

(1) Le richieste per l'organizzazione delle terrazze delle strutture di ristorazione si presentano al dipartimento cittadino responsabile per gli affari di gestione degli immobili.

(2) L'occupazione della superficie ai fini dell'organizzazione della terrazza di un locale di ristorazione si concede, in dipendenza allo status giuridico dell'immobile sopra al quale si colloca la terrazza, con il provvedimento con il quale si definiscono tutti gli elementi legati all'utilizzo della superficie pubblica.

(3) Per la sistemazione dell'attrezzatura urbana (elementi della terrazza) in aree verdi o in contatto immediato con le stesse, nella procedura di rilascio del consenso per la sistemazione, è necessario richiedere anche le condizioni speciali dell'organo amministrativo nella cui giurisdizione si trovano i lavori di tutela dell'ambiente.

(4) Per la sistemazione dell'attrezzatura urbana (elementi della terrazza) nella parte della superficie pubblica destinata a parcheggio, nel procedimento di rilascio del consenso per la sistemazione, è necessario richiedere il consenso e le condizioni speciali dell'organo amministrativo competente nella cui giurisdizione si trovano i lavori di regolazione del traffico.

(5) La sistemazione della tenda sulla superficie destinata all'organizzazione della terrazza può avvenire in seguito all'ottenimento del provvedimento speciale per la sistemazione della tenda.

V. ESECUZIONE DELLA DELIBERA

Articolo 11

(1) Per l'esecuzione della Delibera si nomina la Commissione composta come segue:

- dipendente del dipartimento cittadino per la gestione del patrimonio - presidente della Commissione,
- presidente della Camera di commercio croata,
- presidente dell'Associazione degli artigiani di Pola -

Sezione per l'industria alberghiera e il turismo,

- dipendente del dipartimento cittadino competente per i lavori inerenti al patrimonio architettonico,
- dipendente del dipartimento cittadino competente per i lavori inerenti all'assetto del territorio,
- dipendente del dipartimento cittadino competente per i lavori inerenti alla tutela dell'ambiente,
- dipendente del dipartimento cittadino pubblico competente per la gestione del patrimonio.

(2) La Commissione di cui al comma precedente del presente articolo (di seguito: Commissione) decide sulle seguenti questioni:

- stabilisce le superfici destinate all'organizzazione delle terrazze di ristorazione,
- stabilisce la possibilità di organizzare le terrazze di ristorazione in rapporto a nuove richieste per l'organizzazione delle terrazze, in base alla preparazione dell'analisi delle possibilità spaziali e in conformità ai criteri per stabilire le superfici,
- nell'ambito delle superfici definite per la sistemazione delle terrazze di ristorazione determina gli elementi della terrazza che possono essere posizionati sull'area approvata in base alle singole richieste,
- nell'ambito delle superfici definite per la sistemazione delle terrazze di ristorazione, in relazione alla distribuzione secondo le esigenze, stabilisce la necessità di assicurare comunicazioni pedonali trasversali in funzione alla frequenza della zona.

(3) La Commissione presenta al Sindaco una relazione annuale sul proprio operato.

VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12

(1) I proprietari di strutture di ristorazione che iniziano a svolgere l'attività dopo l'entrata in vigore della presente Delibera, sono tenuti a sistemare e attrezzare le terrazze di ristorazione in conformità con le disposizioni della presente Delibera, mentre i proprietari di strutture di ristorazione esistenti sono tenuti a predisporre e attrezzare le terrazze di ristorazione secondo le disposizioni della presente Delibera entro il 31 dicembre 2022.

(2) All'interno della zona 1, per le località delle superfici pubbliche di particolare importanza cittadina (Giardini, Piazza Dante, P.zza Foro, Via Flanatica, ecc.), è necessario sviluppare un progetto concettuale/paesaggistica che, tra l'altro, determini le aree all'interno delle quali è possibile organizzare le terrazze di ristorazione e gli elementi che possono essere allestiti. I Giardini e Piazza Dante sono individuati come priorità per la sistemazione paesaggistica. Sulla base delle citate soluzioni/progetti concettuali, verrà eseguita la revisione delle aree esistenti destinate all'uso delle terrazze di ristorazione, nonché di tutti gli elementi destinati al loro utilizzo.

(3) Fino all'elaborazione del progetto/soluzione di cui al paragrafo precedente, le terrazze esistenti all'interno dell'area, nonché altre terrazze di ristorazione possono essere utilizzate all'interno delle superfici e di altri elementi in conformità con le approvazioni precedenti.

(4) Il mancato rispetto delle disposizioni della presente Delibera costituisce la base per revocare la Delibera sull'uso dello spazio pubblico per l'organizzazione della terrazza di ristorazione, in particolare nei casi in cui il titolare del provvedimento:

- è stato multato almeno due (2) volte nell'anno in corso da un vigile comunale per il mancato rispetto degli atti generali della città in relazione all'uso dello spazio pubblico assegnato,
- occupa un'area più ampia di quella approvata,
- effettua eventuali interventi sull'area pubblica assegnata in contrasto con l'autorizzazione rilasciata o che non siano stati approvati con altro atto appropriato,
- non agisce su ordine del vigile comunale, cioè se non rimuove dallo spazio pubblico cose collocate in modo improprio.

Articolo 13

(1) La vigilanza sull'attuazione della presente Delibera è esercitata dall'organo amministrativo della Città di Pola responsabile della vigilanza comunale.

Articolo 14

(1) La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

(2) Con il giorno dell'emanazione della presente Delibera, si abroga la Delibera sui criteri per l'utilizzo delle aree pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze delle strutture di ristorazione (Bollettino ufficiale della Città di Pola n. 7/14, 11/14, al numero Classe: 363-05/14-01/34, N.Prot.: 2168/01-03-02-0304-14-9 del 27 novembre 2014, e il «Bollettino ufficiale» della Città di Pola nn. 7/15, 10/15, 3/16, 7/16, 4/17, 10/17, 11/17, 12/18, 15/18, 12/19, 17/19, 14/20 e 12/21).

CLASSE: 363-05/21-01/45
N.PROT:2168/01-04/-02-0139/-21-3
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge sul commercio (“Gazzetta ufficiale” n. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 e 32/20), dell'articolo 29 e dell'articolo 31 del Regolamento sulle condizioni tecniche minime e sulle altre condizioni che riguardano i locali di vendita, attrezzature e mezzi nelle strutture di vendita e condizioni per la vendita di merci al di fuori dei negozi (“Gazzetta ufficiale” n. 66/09, 108/09, 8/10 e 108/14), dell'art. 104 comma 5 della Legge sulla gestione dei servizi comunali (“Gazzetta ufficiale” nn. 68/18, 110/18 e 32/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana il

PIANO

per la collocazione di strutture temporanee, strutture comunali di uso generale e sportelli automatici nella Città di Pola-Pola

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) Il presente Piano determina le aree di uso pubblico (di seguito: località) nella Città di Pola-Pola (nel prosieguo: Città di Pola) in cui è possibile installare il seguente arredo urbano:

- strutture temporanee;
- chioschi
- dispositivi mobili e stand per la vendita di merci e la prestazione di servizi al di fuori dei negozi in spazi aperti
- altri dispositivi mobili
- pennoni (pali) per bandiere.

(2) Il presente Piano stabilisce anche la collocazione di strutture comunali di uso generale:

- pensiline alle fermate del trasporto pubblico,
- orologi pubblici.

(3) Il presente Piano determina la disposizione delle località, le modalità di allestimento e le linee guida per la progettazione dell'arredo urbano, delle attività e dei servizi che possono essere svolti in un determinato luogo per la collocazione delle strutture temporanee di cui al alinea 1, comma 1 del presente articolo, nonché le modalità di collocazione e le linee guida in sede di progettazione delle strutture comunali di uso generale di cui al comma 2 del presente articolo.

(4) Il presente Piano determina anche le condizioni per la collocazione di sportelli automatici nell'area del complesso culturale e storico protetto della città di Pola e nell'area più ampia della città.

(5) Il presente Piano è composto dalla parte testuale e dalle rappresentazioni grafiche con allegati:

1. Rappresentazione grafica n. 1. “Disposizione spaziale delle località per la collocazione dei chioschi” con visualizzazione tabellare delle località (allegato 1)

2. Rappresentazione grafica n. 2. “Disposizione spaziale delle località per la collocazione di dispositivi per la vendita della merce” con rappresentazione tabellare delle località (allegato 2).

Articolo 2

(1) Le aree a destinazione pubblica sono considerate nel presente Piano, le superfici il cui utilizzo è destinato a tutti e alle stesse condizioni, indipendentemente dallo status giuridico-patrimoniale, stabilite dalla delibera che regola l'ordinamento comunale nella città di Pola.

(2) Chioschi nel presente Piano, sono strutture prefabbricate (moduli) dalla superficie di 15m², standardizzate e trasportabili che possono essere allacciati all'infrastruttura comunale e la cui collocazione si esegue con il montaggio a secco su relative basi e con presupposizione di rimozione degli stessi da una determinata posizione.

(3) Dispositivi mobili nel presente Piano, sono unità spaziali indipendenti e trasportabili che servono alla vendita della merce, l'offerta di servizi o gallerie espositive e spazi simili.

(4) Stand nel presente Piano, sono elementi di dimensioni standard facilmente trasportabili previsti per la vendita permanente, temporanea o occasionale.

Articolo 3

È possibile installare l'arredo urbano oggetto della presente Delibera solo nel modo che con la sua posizione e collocazione soddisfi al meglio la destinazione per la quale è installato e ciò nelle località in cui:

- con la sua collocazione non disturba la circolazione stradale e pedonale,
- non impedisce o ostacola l'uso di edifici o altre strutture,
- non mette in pericolo la sicurezza delle persone e non rappresenta un rischio potenziale per i beni,
- non disturba la manutenzione comunale e le altre infrastrutture,
- non riduce la trasparenza (oscura la segnalazione verticale e orizzontale, riduce l'angolo di visione, ecc.),
- non influisce negativamente sulla progettazione e sul funzionamento dello spazio circostante,
- non influisce negativamente sugli edifici e sull'ambiente del patrimonio edile,
- non influisce negativamente sugli spazi verdi,
- non rappresenta una fonte aggiuntiva di rumore e inquinamento.

II. DISPOSIZIONE E CONDIZIONI PER LA COLLOCAZIONE DI DISPOSITIVI TEMPORANEI

Chioschi

Articolo 4

(1) Le località, il numero e la disposizione dei chioschi nonché le attività che è consentito esercitare in essi sono stabilite nella rappresentazione grafica n. 1. "Disposizione spaziale delle località per l'installazione dei chioschi" e Rappresentazione tabellare delle località per la collocazione dei chioschi (allegato 1).

(2) In deroga a quanto previsto al comma precedente, non sono oggetto del trattamento di detta presentazione grafica e tabellare i luoghi di collocazione dei chioschi che servano ad arricchire l'offerta turistica all'interno di complessi turistici, campeggi, nonché le offerte all'interno di complessi ospedalieri, complessi sportivi, centri commerciali e aree urbane simili. Le località menzionate dei chioschi e le attività che sarà possibile esercitare in essi saranno stabilite in una procedura di approvazione

separata, con il previo consenso dell'organo amministrativo responsabile della pianificazione territoriale, e sulla base dell'espresso interesse dei proprietari e/o utilizzatori di tali aree, mentre all'interno delle zone del demanio marittimo gestite dalla Città di Pola saranno determinate dal Piano annuale di gestione del demanio marittimo.

Articolo 5

(1) Le attività che è possibile esercitare nei chioschi in conformità alla rappresentazione grafica sono:

- vendita dei prodotti del tabacco,
- vendita di frutta e verdura,
- attività di ristorazione,
- vendita di biglietti della lotteria,
- vendita di fiori.

(2) La vendita dei prodotti del tabacco comprende anche la vendita di giornali, libri, schede telefoniche, articoli di cancelleria, cosmetici e articoli da toeletta, giochi e giocattoli, orologi, gioielli (esclusi i metalli preziosi), attrezzature fotografiche e ottiche e simili nuovi prodotti non alimentari e la vendita di prodotti pronti - prodotti alimentari confezionati, mentre sono vietate la vendita di bevande e caffè e l'installazione di frigoriferi.

(3) L'attività del chiosco per l'esecuzione di attività ristorative prevede solo la categoria di una struttura di ristorazione, ovvero una struttura per la somministrazione di cibi veloci (fast food).

Articolo 6

L'area entro la quale un chiosco può essere collocato in una determinata località, così come la proiezione ortogonale dell'intero chiosco (con tettoia) non deve superare i 15 m². L'altezza massima del chiosco, misurata dall'area pubblica su cui è collocato il chiosco alla parte più alta del chiosco, non è generalmente superiore a 3 metri.

Articolo 7

(1) La linea di allestimento del chiosco è determinata in relazione alla destinazione dell'area pubblica su cui è collocato il chiosco e in relazione alle aree di trasporto pubblico, ai corridoi infrastrutturali, alle condizioni di progettazione degli spazi stradali, applicando le condizioni di cui all'articolo 3 del presente Piano.

(2) Se si prevede di collocare due o più chioschi in un'unica località, di solito hanno la stessa linea di collocazione.

(3) Le singole sporgenze sul chiosco (esposizione, tetto, ecc.) non devono superare la linea di installazione di più di mezzo metro.

Articolo 8

I chioschi si allacciano all'infrastruttura comunale e al resto dell'infrastruttura (acqua, energia elettrica, rete fognaria, gas, ecc.) a seconda dell'attività che viene svolta in essi, nel modo prescritto da regolamenti particolari.

Articolo 9.

(1) I chioschi collocati devono soddisfare i seguenti parametri fondamentali in termini di forma e prestazioni:

- costruzione portante (colonne e travi del pavimento e del tetto) generalmente in acciaio inox,
- di norma superficie piana del tetto,
- facciata progettata in modo da consentire la visibilità dell'oggetto della vendita e un'attenzione particolare

deve essere prestata alla forma così come all'elaborazione dei dettagli, in particolare il bordo / angolo e gli elementi di allacciamento,

- eccezionale qualità e durata dei materiali di finitura: acciaio inossidabile - lucido o satinato, alluminio in colore naturale, PMMA, PC,
- dimensionamento appropriato del materiale di finitura per prevenire deformazioni precoci e aspetto fatiscente, e ricoprire superfici più ampie con rivestimenti in acciaio inox e/o alluminio di qualità e ben dimensionato che non devono deformarsi a causa di influenze esterne,
- la possibilità di utilizzare tapparelle per chiudere una o più parti della facciata.

(2) A seconda della destinazione, il chiosco sarà attrezzato, in base alle normative in vigore, con l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dell'attività stabilita. L'attrezzatura non deve avere un effetto significativo sulla progettazione del chiosco. A seconda dello scopo, il chiosco può essere adeguatamente illuminato.

(3) I chioschi per l'esecuzione di attività all'articolo 5 del presente Piano, devono essere di adeguata forma e qualità delle finiture secondo quanto previsto dal presente articolo, che sarà verificato dall'organo competente per l'assetto del territorio.

Dispositivi per la vendita di merci all'esterno di negozi/locali in spazi aperti

Articolo 10

(1) Le persone fisiche e giuridiche possono eseguire la vendita della merce in negozi/luoghi aperti su dispositivi provvisori (nel prosieguo: dispositivi) in conformità alle prescrizioni con cui si stabilisce l'esecuzione dell'attività commerciale. Nell'area della Città di Pola è vietata qualsiasi vendita di beni su dispositivi al di fuori dei mercati, tranne nei luoghi determinati dal presente Piano.

(2) Per vendita di merce al di fuori dei negozi/locali si sottintende anche l'offerta di determinati servizi come: fare ritratti, tatuaggi, offerta di prodotti specifici e attività di servizio affini.

(3) L'esposizione e la presentazione di abbigliamento, calzature, prodotti tessili, merceria, generi alimentari e altri articoli di uso generale è vietata su dispositivi collocati nei luoghi designati. Per prodotti generali di uso generale al comma precedente del presente articolo si specificano: stoviglie, utensili, attrezzature e congegni per la produzione di alimentari e oggetti di uso generale; imballaggi; giocattoli per bambini; prodotti per l'igiene personale, la cura e l'abbellimento del viso e del corpo; detersivi; tabacco, prodotti del tabacco e accessori per fumatori e simili.

I. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI

Articolo 11

(1) La vendita della merce all'esterno dei locali può essere effettuata sui seguenti tipi di dispositivi:

1. STAND MULTIUSO DI TIPO CHIUSO (N-TIP1)
2. STAND MULTIUSO DI TIPO APERTO (N-TIP2)
3. TAVOLINO
4. TAVOLINO 1
5. PANNELLO A DUE FACCE
6. CAVALLETTO
7. DISPOSITIVO SPECIALIZZATO PER LA VENDITA

DI ALIMENTI

8. PIEDISTALLI
9. STRUTTURA PREFABBRICATA CON CONGELATORE
10. BANCONE CON SEDIE
11. PANNELLO SINGOLO / DOPPIO CON TAVOLINO

(2) I dispositivi al comma precedente dovrebbero essere realizzati con materiali moderni di alta qualità e durata della rifinitura, al fine di evitare deformazioni premature e aspetto fatiscente del dispositivo, e un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla progettazione e alla produzione di dettagli, in particolare bordo / angolo ed elementi di allacciamento. I dispositivi devono soddisfare le seguenti caratteristiche inerenti alla forma:

1. STAND MULTIUSO DI TIPO CHIUSO (N-TIP1)
 - forma - quadrata/rettangolare
 - dimensioni - max 2,00 x 2,00, altezza massima 2,50 m
 - area di occupazione massima 3m x 4m (12 m2)
 - numero di aree espositive - massimo 3
 - eventuale dotazione aggiuntiva: espositori all'interno della superficie di occupazione - massimo 4 supporti (2 interni al dispositivo e 1 sui lati o sul fronte del dispositivo).

La struttura portante (colonne e travi del pavimento e del tetto) così come la copertura del dispositivo, che viene eseguita come superficie piana o leggermente inclinata, devono essere realizzate con materiali moderni ed infine verniciati di bianco o grigio. Il retro e i lati del dispositivo (massimo tre lati) possono essere attrezzati con ripiani e rappresentano superfici espositive. Le parti laterali possono essere realizzate come girevoli, con possibilità di apertura laterale, per cui, con una svolta con un angolo di 90 gradi le stesse possono occupare al massimo un ulteriore 1,00 m di lunghezza. La parte anteriore del dispositivo può essere realizzata come porta a tapparella o come lato pieghevole-ribaltabile. All'interno dell'area massima di occupazione è consentita una tenda da sole bianca per la protezione solare.

2. STAND MULTIUSO DI TIPO APERTO - N-TIP2
 - forma - rettangolare
 - dimensioni - max 1,60 x 0,80, altezza massima 2,50 m
 - area di occupazione massima 2m x 2m (4 m2)
 - numero di aree espositive - 1
 - possibile attrezzatura aggiuntiva: sedia.

La struttura portante (colonne e travi) deve essere realizzata con materiali moderni, infine verniciati di bianco o grigio. Il tetto del dispositivo deve essere bianco e può essere sagomato come una superficie curva, piana o inclinata (a capanna) con dimensioni massime di 2,00 x 2,00 m. Il tetto del dispositivo è realizzato in PC o tela tesa sulla struttura. Il banco vendita del dispositivo può essere realizzato come piano completamente orizzontale o inclinato (massimo 35 gradi) e viene eseguito ad un'altezza di 0,85 m dalla base su cui è appoggiato il dispositivo. Il bancone espositivo può essere utilizzato anche come ripostiglio per la vendita all'ingrosso, purché la sua profondità non superi 0,35 m.

3. TAVOLINO
 - forma - quadrata o rettangolare
 - dimensioni - max 1,30 x 0,80, altezza massima 0,90 m
 - area di occupazione massima 1,30 x 1,80 m
 - numero di aree espositive - 1
 - possibile attrezzatura aggiuntiva: sedia, ombrellone tondo di colore bianco massimo 2,00 m di diametro.

La struttura portante deve essere realizzata con materiali moderni, infine verniciati di bianco o grigio. Oltre

alla superficie superiore, il dispositivo può avere anche una superficie inferiore posta ad un'altezza di 0,35 m dalla superficie su cui è posizionato. Il dispositivo non deve essere chiuso su entrambi i lati ma deve essere trasparente. La superficie superiore del dispositivo, che rappresenta anche la superficie espositiva, può essere realizzata in orizzontale o inclinata (fino ad un massimo di 35 gradi).

4. TAVOLINO 1

- forma - quadrata o rettangolare
- dimensioni - max 0,80 x 0,80, altezza massima 0,80 m
- superficie massima di copertura 4,0 m² .

5. PANNELLO A DUE FACCE

- forma - rettangolare (due superfici inclinate)
- dimensioni del rettangolo - max 1,50 larghezza x 2,00 altezza della superficie totale occupata 1,50 x 0,80 m, con tenda doppia max. 2,0 x 0,80 m di larghezza
- superficie massima di copertura: 1,5 x 1,00 m
- numero di aree espositive - 2
- possibile attrezzatura aggiuntiva: sedia, ombrellone tondo di colore bianco massimo 2,00 m di diametro, mappa da disegno

La cornice del dispositivo così come le superfici espositive devono essere realizzate con materiali moderni ed infine verniciate di bianco.

6. CAVALLETTO

- forma e dimensioni - cavalletto per pittura di dimensioni standard
- superficie massima di copertura: 2,00 m²
- possibile attrezzatura aggiuntiva: sedia, ombrellone tondo di colore bianco massimo 2,00 m di diametro.

7. DISPOSITIVO SPECIALIZZATO PER LA VENDITA DI ALIMENTI

- forma - forma standard di dispositivo specializzato a seconda della destinazione (dispositivi per la vendita di bibite, bevande e gelati e refrigeratori per gelati)
- dimensioni: massimo 1,00 x 1,50 m, altezza massima 1,50 m (ad eccezione di frigoriferi per la vendita di bevande di dimensioni standard)
- superficie massima di copertura: 3,00 m²
- possibile attrezzatura aggiuntiva: sedia, ombrellone tondo di colore bianco massimo 2,00 m di diametro.

8. PIEDISTALLO

- forma - piedistallo rotondo standard
- dimensioni - diametro massimo 0,60 m, altezza massima 1,60 m

9. STRUTTURA PREFABBRICATA CON CONGELATORE

- superficie massima del dispositivo 6,5 m², altezza massima 2,50 m

10. BANCONE CON SEDIE

- forma e dimensione: il bancone dalle dimensioni massime di 1,00 x 0,50 m, altezza massima complessiva di 1,20 m, due sedie
- superficie massima di copertura 4,0 m² ,
- attrezzature supplementari: ombrellone di colore bianco con diametro massimo di 2,00 m.

11. PANNELLO SINGOLO / DOPPIO CON TAVOLINO

- forma e dimensioni:
- pannello singolo o doppio (con una o due superfici inclinate) colore bianco con una struttura metallica grigio scuro, dimensione massima 0,80 x 1,20 m, altezza totale massima 1,50 m,
- tavolo in metallo di colore grigio scuro, dimensione massima 0,70 x 0,70 m, altezza massima 0,80 m,

- superficie massima di copertura 2,0 m² ,

- possibile attrezzatura aggiuntiva: sedia in metallo grigio scuro, ombrellone tondo di colore bianco massimo 2,00 m di diametro.

I piani espositivi dei pannelli dovrebbero essere realizzati in materiali contemporanei, bianchi o grigi con una cornice metallica grigio scuro, alta qualità e rifinitura resistente.

II. LOCALITA' E ATTIVITA'

Articolo 12

(1) Le località, la disposizione dei dispositivi per località, la destinazione e il tipo di dispositivo in ciascuna località sono determinati nella rappresentazione grafica n. 2 "Disposizione spaziale delle località per la collocazione di dispositivi per la vendita della merce" con rappresentazione tabellare delle località per la collocazione dei dispositivi (allegato 2).

Articolo 13

Ad eccezione dalle disposizioni all'articolo precedente, oggetto dell'elaborazione della rappresentazione grafica "Disposizione spaziale dei locali per l'installazione dei dispositivi per la vendita della merce all'esterno dei locali/ negozi" e la Rappresentazione tabellare delle località per la collocazione dei dispositivi, non sono:

1. Nelle località lungo la Riva sul tratto del lungomare tra il ACY marina e molo Fiume, nella fascia di 1,5 - 3,5 m lungo la costa, è possibile allestire aree per l'installazione del "PANNELLO SINGOLO / DOPPIO CON TAVOLINO" all'articolo 11 della presente Delibera, destinato alla vendita di biglietti per gite in imbarcazioni turistico-escursionistiche. La disposizione delle località in oggetto in detta area sarà determinata nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la collocazione, in collaborazione con l'Autorità portuale, in relazione allo spazio disponibile, a condizione che non interferiscano con la comunicazione pedonale e il normale funzionamento dell'area circostante.
2. Località per l'installazione dei pannelli accanto ai locali commerciali, che saranno determinate in fase di rilascio dell'approvazione per l'installazione, in relazione alle possibilità spaziali di ogni singolo luogo e secondo i seguenti criteri generali di installazione:
 - i dispositivi sono generalmente collocati accanto ai locali commerciali del richiedente a condizione che la loro installazione non interferisca con il normale funzionamento del flusso pedonale;
 - in prossimità dei locali commerciali può essere collocato al massimo uno stand di dimensioni standard e la larghezza totale dell'area pubblica occupata misurata dalla facciata dell'edificio non deve superare 1 m;
 - sugli scaffali è possibile esporre esclusivamente un assortimento dalla categoria di souvenir come offerta aggiuntiva del locale commerciale (cartoline, mappe turistiche, ecc.).
3. Le località per la collocazione di dispositivi nel periodo e nello spazio stabilito per l'organizzazione di manifestazioni (Giardini, Piazza Port'Aurea, Mercato, Via Sergia, P.zza Dante, P.zza Foro, Via Kandler, P.zza San Tommaso, Parco Tito, Carolina, P.zza Re Tomislav, ecc.) come pure le località dei venditori ambulanti, dipendono da ogni singola esigenza e interesse per

una data destinazione, per questo motivo non sono condizionati dal presente Piano ma saranno determinati in relazione alle esigenze e alla specifica località, in una procedura separata per il rilascio delle autorizzazioni, con il consenso dell'organo amministrativo responsabile della pianificazione territoriale e in caso di vendita ambulante, anche con l'autorizzazione del dipartimento competente per il trasporto e al dipartimento competente per la tutela dell'ambiente, quando si tratta di aree verdi.

Le caratteristiche progettuali dei dispositivi per ogni singola località devono essere indicate nel grafico allegato alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione necessaria.

Per quanto riguarda la vendita ambulante nell'area della città di Pola, viene effettuata tramite un veicolo mobile appositamente predisposto e attrezzato. La circolazione e la sosta dello stesso deve avvenire in modo da non disturbare il traffico, da non mettere in pericolo l'incolumità dei clienti e dei passanti occasionali e degli altri utenti della strada.

4. Le località per l'installazione dei dispositivi che sono oggetto del presente Piano e che si trovano all'interno del complesso dell'insediamento turistico, campeggio, complesso ospedaliero, complesso sportivo, centri commerciali e superfici simili e servono ad arricchire l'offerta turistica ed altre, non sono oggetto dell'elaborazione grafica del presente Piano nel senso dell'ubicazione esatta, bensì la loro ubicazione e le condizioni per l'installazione saranno stabilite in un procedimento particolare per il rilascio dell'autorizzazione, con l'ottenimento dell'autorizzazione del dipartimento competente per l'assetto del territorio e in base all'interesse avanzato dal proprietario e/o utente dell'area in oggetto, mentre nella zona del demanio marittimo gestita dalla Città di Pola si stabilirà nel Piano annuale di gestione del demanio marittimo.

Vasi per fiori

Articolo 14

(1) È consentito posizionare vasi con piante ornamentali sulle aree pubbliche. I vasi possono essere collocati in prossimità degli ingressi dei locali commerciali (massimo due per locale commerciale/edificio), in modo da non interferire con il passaggio e la sicurezza degli accessi. I vasi devono essere di forma moderna con un'altezza da 60 a 80 cm, di colore grigio antracite o simile. Per l'installazione di vasi con caratteristiche diverse è necessario richiedere il consenso dell'organo amministrativo competente per l'assetto del territorio. I vasi di fiori che vengono collocati come parte dell'arredo urbano pubblico possono essere realizzati in pietra e il loro aspetto sarà determinato dall'organo amministrativo competente per l'assetto del territorio. Un'elaborazione più dettagliata della possibile forma dei vasi sarà definita per singole aree spaziali nel piano per l'installazione dell'arredo urbano.

(2) Il proprietario è tenuto ad occuparsi del mantenimento, rinnovo e pulizia dei vasi di fiori, o a rimuoverli.

Pennoni (pali) per bandiere

Articolo 15

(3) Sui pennoni per l'esposizione delle bandiere (nel prosieguo: pennoni) nelle aree pubbliche della Città di

Pola si espongono la bandiera dell'Unione Europea, della Repubblica di Croazia, la bandiera della Regione Istriana, la bandiera della Città di Pola e la bandiera della minoranza nazionale italiana (di seguito: bandiere).

Articolo 16

(1) Su ogni pennone è possibile esporre solo una bandiera.

(2) Sui pennoni destinati all'esibizione delle bandiere, eccezionalmente è consentito esporre bandiere pubblicitarie relative ad eventi, ma per un tempo limitato e al di fuori della data delle festività nazionali e altre ricorrenze speciali, previa autorizzazione del dipartimento cittadino competente per il patrimonio.

(3) L'acquisto e l'installazione di nuovi e la manutenzione dei pennoni esistenti, come pure l'acquisto, l'esposizione e la manutenzione delle bandiere, sono stabiliti dalla Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali alle municipalizzate.

Articolo 17

(1) Il pennone della bandiera è un portabandiera che viene posizionato su una superficie pubblica a seconda delle possibilità spaziali.

(2) I pennoni dovrebbero essere elementi esteticamente gradevoli nello spazio, ordinati, mantenuti in buone condizioni in modo da non disturbare l'aspetto visivo della città.

(3) La costruzione del palo deve essere realizzata con materiali moderni con rifinitura moderna nel colore dei pali della pubblica illuminazione (grigio o cromato), alti fino a 6 m, contando dal livello del terreno pianeggiante su cui sono posti.

(4) La costruzione del pilastro deve essere realizzata in modo tale da soddisfare tutti gli aspetti di sicurezza dei beni e delle persone. Tutti i pali devono avere la prova sulla stabilità per le zone di vento nell'area della Città di Pola.

(5) Dopo aver posizionato i pali su una superficie di transito pubblica (zona pedonale), la superficie deve essere riportata allo stato originario, e se si colloca su di una superficie verde pubblica, le basi dei pali devono essere coperte con uno strato di terra dallo spessore minimo di 20 cm e coprire la superficie.

Sportelli automatici "bancomat"

Articolo 18

(1) Lo sportello automatico "bancomat" è un dispositivo che consente all'utente di accedere a transazioni di denaro, collocato autonomamente o sul fronte di un edificio nei pressi immediati di un'area pubblica.

(2) Gli sportelli automatici possono essere installati esclusivamente dopo che l'utente (proprietario o locatario) ottiene l'autorizzazione dell'organo amministrativo competente per la gestione dei servizi comunali.

(3) Per l'installazione di sportelli automatici all'interno dell'unità storico culturale protetta della città di Pola è necessario ottenere le condizioni speciali e la previa approvazione della Soprintendenza per i beni culturali, mentre per l'installazione di sportelli automatici su edifici del patrimonio architettonico nelle restanti parti della città, è necessario ottenere le condizioni speciali, ovvero l'autorizzazione dell'organo amministrativo competente per l'assetto territoriale.

Articolo 19

(1) Durante l'installazione e la scelta della località per la collocazione degli sportelli automatici all'interno dell'unità storico culturale protetta della città di Pola è necessario tener conto delle seguenti linee guida della Soprintendenza per i beni culturali:

- lo sportello automatico e le sue parti non devono danneggiare il bene culturale e le sue parti,
- il luogo e le modalità di installazione dipendono dalle caratteristiche architettoniche, stilistiche e funzionali dell'edificio che non devono essere compromesse,
- nei luoghi in cui la configurazione dello sportello automatico è accettabile, è richiesta la neutralità visiva della configurazione, può essere visibile solo la parte operativa dello sportello automatico (schermo e tastiera), senza elementi aggiuntivi (non è possibile posizionare insegne promozionali, cartelli, inserzioni luminose, dispositivi luminosi, tende da sole, adesivi),
- l'installazione di sportelli bancomat non è accettabile sulle parti in muratura della facciata, ovvero non è accettabile aprire nuove aperture o ampliare quelle esistenti allo scopo di installare gli sportelli,
- lo sportello automatico non deve interferire con la struttura edilizia storica, ovvero con elementi di disegno architettonico (cornici in pietra e falegnameria storica),
- lo sportello automatico può essere incassato nella parte vetrata dell'apertura esistente, il vetro può essere sabbato, satinato e/o trasparente,
- non è accettabile il tipo di sportello automatico la cui struttura è visibile,
- non è accettabile collocare lo sportello automatico sui beni culturali tutelati individualmente,
- non è accettabile installare sportelli automatici all'interno di vetrine dal design elegante (vetrine con profili in legno o dettagli decorativi, vetri speciali, ecc.), né all'interno delle ante di porte d'ingresso in legno (rimozione di porte esistenti e installazione di nuove porte),
- non è accettabile installare più sportelli automatici in un'apertura dell'edificio,
- gli sportelli automatici devono essere installati nel rispetto dei principi di tutela del patrimonio culturale (infissi in legno, iscrizioni prescritte, senza persiane esterne),
- gli sportelli automatici non possono essere installati in luoghi dove c'è molto traffico pedonale, in strade strette e piazze dove l'uso degli sportelli automatici causerebbe folla e l'impossibilità di garantire la privacy durante l'utilizzo degli sportelli automatici,
- le banche e le altre istituzioni che hanno la necessità di installare più di uno sportello automatico su una facciata devono fornire spazio all'interno dei propri locali (separè paravento, ecc.),
- in linea di principio, non è consentito installare sportelli automatici indipendenti in spazi pubblici, corridoi stradali, aree verdi, parchi cittadini all'interno dell'unità storico culturale.

(2) Le linee guida per l'installazione di sportelli automatici all'interno dell'unità storico culturale protetta della città di Pola, di regola, si applicano ad altri edifici del patrimonio architettonico al di fuori dell'unità storico culturale protetta della città di Pola. Piccole deviazioni sono possibili quando si installano sportelli automatici su edifici di valore architettonico più modesto, se sono determinate dalle condizioni dell'organo responsabile per l'assetto del territorio.

(3) Al di fuori dell'unità storico culturale protetta della città di Pola è possibile installare sportelli automatici indipendenti negli spazi pubblici aperti (strade, piazze) e sportelli automatici incorporati su edifici che non rappresentano un patrimonio architettonico, ai sensi dell'articolo 3 del presente Piano, con la previa autorizzazione dell'organo competente per l'assetto del territorio che può, a seconda del carattere dello spazio/edificio, stabilire condizioni aggiuntive di installazione degli sportelli automatici di cui al comma 1 del presente articolo.

III. CALENDARIO E CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE COMUNALI DI USO GENERALE

Pensiline alle fermate del trasporto pubblico

Articolo 20

(1) Le pensiline adibite alla protezione delle persone alle fermate del trasporto pubblico (nel prosieguo: pensiline) possono essere installate solo alle località delle fermate degli autobus.

(2) Per località di cui al comma precedente si intendono le località delle fermate degli autobus, indipendentemente dallo status giuridico-patrimoniale. La posizione esatta per l'installazione di una pensilina per la protezione delle persone alle fermate dei mezzi del trasporto pubblico sarà stabilita nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione da parte del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni della Delibera sull'ordine comunale, in base alle condizioni particolari rilasciate dalle istituzioni competenti e in seguito all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, anche in caso di installazione delle pensiline su marciapiedi anche della Stazione di polizia.

Articolo 21

(1) Le superfici all'interno delle quali è possibile installare le pensiline in una singola località è condizionata dalle possibilità spaziali della località stessa, dalle necessità concrete ovvero dal numero degli utenti della singola fermata degli autobus.

(2) Le pensiline vengono installate in modo da non disturbare il normale flusso del traffico veicolare e la linea di installazione delle pensiline sui marciapiedi è determinata in modo tale da garantire il libero passaggio di pedoni e persone a mobilità ridotta.

(3) La pensilina può avere delle facciate pur garantendo un funzionamento regolare. Nelle facciate possono essere installate delle vetrine luminose a fini pubblicitari, tenendo conto che la vetrina non copra la visuale dei bus ai suoi utenti.

(4) La rifinitura richiede l'applicazione di materiali di eccezionale qualità e durata e dimensionamento appropriato, al fine di evitare deformazioni premature e aspetto fatiscente dei singoli elementi. Un'attenzione particolare deve essere dedicata alla progettazione come pure all'elaborazione di dettagli, in particolare gli elementi dei bordi/angoli e dell'allacciamento. Le superfici più grandi devono essere trattate con rivestimenti di qualità e ben dimensionati che non devono deformarsi a causa di vari influssi esterni. Il vetro è generalmente considerato un elemento di rifinitura delle vetrine.

(5) Eccezionalmente, è possibile diversamente progettare la pensilina con l'autorizzazione dell'organo amministrativo competente per l'assetto del territorio.

(6) La manutenzione delle pensiline si attua in base alla Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali sulla base di un contratto scritto.

Articolo 22

(1) L'altezza massima della pensilina è standardizzata e il bordo della pensilina deve essere distante almeno 30 cm dal bordo del marciapiede.

(2) Nell'ambito delle pensiline devono essere installate le panche e la bacheca con gli orari dei bus.

(3) Le pensiline si collegano all'elettricità per illuminare lo spazio espositivo.

Orologi pubblici

Articolo 23

(1) Gli orologi pubblici sono generalmente collocati in luoghi pubblici. In ogni singola località è possibile installare un orologio e la sua micro area sarà definita in seguito ai parametri che riguardano l'infrastruttura esistente, la scelta definitiva della tipologia di orologio, ovvero la sua forma e altre condizioni nello spazio nel momento dell'installazione, ecc.

(2) Nel procedimento per stabilire le micro aree per l'installazione degli orologi urbani è necessario richiedere le condizioni speciali dell'organo amministrativo competente per l'assetto del territorio.

Articolo 24

Si determinano i seguenti criteri per la progettazione e l'installazione degli orologi urbani:

- si collocano su piazze e incroci più importanti, a seconda delle possibilità spaziali;
- se gli orologi sono posti su pali, la costruzione del palo deve essere realizzata in materiale durevole, in modo tale da soddisfare tutti gli aspetti di sicurezza in relazione all'incolumità delle persone e devono essere a prova di vento per l'area della città di Pola;
- la tipologia dell'orologio, considerata la sua componente tecnica, è in linea di principio analogica, e la riconoscibilità stilistica dello spazio urbano nel suo insieme dovrebbe essere seguita in termini progettuali;
- gli orologi devono essere elementi esteticamente accettabili nello spazio, ordinati e mantenuti in buone condizioni in modo da non disturbare l'aspetto visivo della Città.

Articolo 25

Di norma, gli orologi cittadini sono impostati e mantenuti dall'organo amministrativo responsabile della manutenzione delle infrastrutture comunali.

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

Il giorno dell'entrata in vigore del presente Piano si abroga:

- il Piano di localizzazione dei chioschi della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 9/97, 5/98, 6/99, 2/01, 5/02, 11a/05, 3/07, 8/08, 6/09, 3/10, 4/10, 6/11, 15/11, 4/12, 3/13, 3/14, 11/14, 3/15, 17/15, 6/16 i 15/18),

- la Delibera sulle località per la vendita della merce al di fuori dei locali su dispositivi mobili ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 3/06, 6/06, 4/10, 7/14, 7/15, 14/18 e 8/19).
- la Delibera sulla collocazione delle pensiline per la protezione delle persone nel trasporto pubblico ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 9/00, 12/01, 4/03, 63/05, 125/05, 4/12 e 9/12).
- il Piano e la disposizione per la posa delle bandiere sulle superfici pubbliche nell'area della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 12/07 e 14/09).
- il Piano di localizzazione per l'installazione degli orologi pubblici ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 4/09).

Articolo 27

Il presente Piano entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 363-05/21-01/47

N.PROT:2168/01-04/-02-0139/-21-3

Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21) e dell'art. 104 comma 5 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 e 32/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 16 novembre 2021 emana il

PIANO

per l'installazione di strutture pubbлицitarie e di altre affissioni sul territorio della Città di Pula-Pola

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Piano disciplina le possibilità di installazione, le modalità e le condizioni di installazione e le condizioni e le linee guida per la progettazione di strutture pubblicitarie e strutture per altre affissioni nell'area della Città di Pula-Pola.

Articolo 2

Le strutture pubblicitarie e altre strutture per affissioni ai sensi del presente Piano sono raggruppate come segue:

- Strutture pubblicitarie
- Strutture per affissioni pubblicitarie
- Strutture per affissioni pubblicitarie sui pali della pubblica illuminazione
- Strutture per altre affissioni.

Articolo 3

La struttura oggetto del presente Piano può essere installata solo in modo che con la propria posizione e collocazione soddisfi al meglio la destinazione per la quale è prevista e ciò nelle località in cui:

- con la sua collocazione non disturbi la circolazione stradale e pedonale,
- non impedisca o ostacoli l'uso di edifici o altre strutture,
- non metta in pericolo la sicurezza delle persone e non rappresenti un rischio potenziale per il patrimonio,
- non disturbi la manutenzione comunale e le altre infrastrutture,
- non riduca la visibilità (non oscuri la segnaletica verticale e orizzontale, riduca l'angolo di visione, ecc.),
- non influisca negativamente sulla progettazione e sul funzionamento dello spazio circostante,
- non influisca negativamente sugli edifici e sull'ambiente del patrimonio edile,
- non influisca negativamente sugli spazi verdi,
- non rappresenti una fonte aggiuntiva di rumore e inquinamento.

1. STRUTTURE PUBBLICITARIE

Articolo 4

(1) Il presente Piano disciplina la possibilità, le categorie, le condizioni e la procedura per l'installazione di strutture pubblicitarie, la loro progettazione e altri criteri importanti per l'installazione nell'area della città di Pola (nel prosieguo: Città).

(2) Le strutture pubblicitarie si installano su aree pubbliche e/o edifici sul territorio della Città, indipendentemente dal loro stato giuridico-patrimoniale, in conformità alle disposizioni generali del presente Piano.

(3) Il presente Piano non definisce le condizioni per l'installazione delle strutture installate che si installano sulla base del Regolamento sulla segnaletica turistica e di altro tipo sulle strade.

Articolo 5

I termini usati nel presente Capitolo hanno il seguente significato:

1. Le strutture pubblicitarie sono oggetti e dispositivi pubblicitari con una superficie destinata alla visualizzazione di messaggi pubblicitari e affissioni.
2. Lo spazio pubblicitario è una superficie per la visualizzazione di messaggi pubblicitari e affissioni.
3. La pubblicità è la presentazione di un servizio, attività o prodotto.
4. La pubblicità della propria attività è un'ulteriore evidenza del nome dell'azienda e di altri dati relativi allo svolgimento dell'attività.
5. La pubblicità commerciale è la pubblicità di prodotti, servizi o attività svolte per singoli clienti da persone registrate per tale attività.

1.1. ZONE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PUBBLICITARIE

Articolo 6.

(1) Le zone per l'installazione delle strutture pubblicitarie del presente Capitolo si stabiliscono come segue:

1. ZONA A - comprende l'AREA STORICO - CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO DELLA CITTÀ (delibera del 08/11/2012, n.reg.: Z-5638) e AREA DI CONTATTO.

All'interno dell'AREA STORICO - CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO DELLA CITTÀ si stabilisce una particolare AREA PRIORITARIA che comprende Via Castropola, Clivo al castello e Slivo S, Stefano, P.zza Port'Aurea, Via Sergia, Via C.L. Clerisseau e P.zza Dante, P.zza Foro, Vicolo Augusto e P.zza Capitolina, via Kandler e P.zza San Tommaso, via Flanatica, P.zza I Maggio e P.zza del Popolo.

2. ZONA B - comprende l'area dal confine della ZONA A fino al confine amministrativo della Città.

3. BENI CULTURALI PROTETTI SINGOLARMENTE

(2) L'allegato grafico con le zone e le aree delimitate al comma 1 del presente articolo costituisce parte integrante del presente Piano.

Articolo 7

La possibilità di collocare strutture pubblicitarie e le relative condizioni per la collocazione all'interno dell'area storico-culturale protetta e sugli edifici registrati singolarmente come bene culturale, sono regolati dagli articoli 29 - 46 del presente Piano.

1.2. TIPO, DIMENSIONE E CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA FORMA DELLE STRUTTURE PUBBLICITARIE

Articolo 8

(1) Le strutture pubblicitarie sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. PANNELLI PUBBLICITARI INDIPENDENTI che possono essere:

A. SINGOLI - costruzione dalle dimensioni massime cca. 1,30x1,60 m; grandezza pannello pubblicitario: h=0,60 m e l=1,0 m; spazio pubblicitario totale 0,60 m²,

B. CUMULATIVI - costruzione max. dimensioni circa 1,30x3,00 m; dimensione del singolo cartellone: h = 0,30 m e l = 1,0 m; numero massimo di pannelli individuali: 6; spazio pubblicitario totale: 1,80 m²

C. PANNELLI SANDWICH - costruzione misura 0,70x1,15 m; dimensione cartellone 0,60x0,84 m, superficie pubblicitaria totale 2x0,50 m²,

2. ISCRIZIONE PUBBLICITARIA

3. LOGO PUBBLICITARIO

4. VETRINA PUBBLICITARIA E BACHECA PUBBLICITARIA

5. COLONNA PUBBLICITARIA - TOTEM - altezza mass. 12 m

6. STRISCIONI PUBBLICITARI - dim.massima h=1,00 m, la zona dipende dal profilo stradale

7. BANDIERE PUBBLICITARIE E BANDIERINE

8. TENDE PUBBLICITARIE

9. AFFISSIONI PUBBLICITARIE SULLE RECINZIONI DEL CANTIERE

10. AFFISSIONI PUBBLICITARIE SULLE COPERTURE DEI PONTEGGI DEL CANTIERE

11. DISPOSITIVI PUBBLICITARI

12. ADESIVI.

(2) A seconda del metodo di installazione, la struttura pubblicitaria può essere:

- indipendente,
- sospesa,
- fissata a sbalzo o piana su supporto.

1.3. CONDIZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICITARIE

Articolo 9

(1) Le strutture pubblicitarie devono essere progettate in modo che la forma, il materiale e le dimensioni corrispondano all'ambiente esistente.

(1) Le strutture pubblicitarie devono essere realizzate con materiali moderni di qualità e con rifiniture di qualità.

(2) Il testo stampato sulle strutture pubblicitarie deve essere leggibile, linguisticamente corretto e ordinato, progettato tecnicamente ed esteticamente.

(3) Le strutture pubblicitarie devono essere mantenute in ordine e in buono stato in modo tale da non pregiudicare l'identità visiva della città. Se sulla struttura pubblicitaria non è presente alcun messaggio pubblicitario, la superficie deve essere coperta da un manifesto di colore bianco.

(4) Durante l'installazione e la manutenzione delle strutture pubblicitarie, è necessario garantire la stabilità statica per la sicurezza dei cittadini e della proprietà.

(5) Se la struttura pubblicitaria è collocata su una superficie verde, dopo l'installazione, la superficie verde

deve essere riportata allo stato originale e le sue fondamenta devono essere coperte con uno strato di terra di almeno 20 cm. Le strutture pubblicitarie devono essere collocate in modo tale che la loro disposizione non interferisca con la manutenzione dell'area verde.

(6) Il posizionamento di pubblicità, pannelli pubblicitari e altre strutture simili utilizzate a fini commerciali su recinzioni protettive di cantieri o terreni edificabili non edificati, è consentito solo con l'autorizzazione dell'Organo competente, mentre il proprietario dell'immobile su cui giacciono è tenuto a mantenerli in ordine e in buono stato.

Articolo 10

(1) Nelle zone degli incroci, tra i passaggi pedonali e nelle fasce verdi di separazione delle strade, non è consentito installare l'attrezzatura pubblicitaria.

(2) Le strutture pubblicitarie posizionate perpendicolarmente all'asse della strada devono essere collocate al di fuori della zona di intersezione ad una distanza di almeno 10,0 m prima della zona dell'incrocio e 10,0 m dopo la zona dell'incrocio.

(3) In deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, è consentita la collocazione di contenuti pubblicitari sulla facciata dell'edificio all'interno della zona dell'incrocio.

(4) Le strutture pubblicitarie che si collocano davanti e dietro la segnaletica stradale esistente possono essere posizionate in modo da non ridurre la visibilità e distogliere l'attenzione previa autorizzazione dell'organo cittadino competente per i trasporti.

(5) Davanti alle fermate del trasporto pubblico si consente la collocazione delle strutture pubblicitarie alla distanza minima di 10,00 m dalla fermata e dietro alla fermata alla distanza minima di 5,00 m dalla fermata, guardando verso la zona di traffico, purché non comprometta la visibilità per gli utenti della strada.

(6) Le strutture pubblicitarie non devono essere collocate sui pali del semaforo e su altri pali stradali sui quali sono già stati posizionati i segnali stradali.

(7) Le strutture pubblicitarie non devono essere collocate su strutture di trasporto (ponti, ecc.).

(8) All'interno dei filari di alberi sono consentite strutture pubblicitarie con un'area inferiore a 2,0 m².

1.4. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'INSTALLAZIONE E LA PROGETTAZIONE DI STRUTTURE PUBBLICITARIE FUORI DALL'AREA STORICO-CULTURALE E SU EDIFICI CHE NON SONO REGISTRATI COME BENE CULTURALE

1. PANNELLI PUBBLICITARI INDIPENDENTI

Articolo 11

(1) I pannelli pubblicitari indipendenti sono oggetti destinati a evidenziare i messaggi pubblicitari.

(2) I pannelli pubblicitari indipendenti indicano strutture aziendali, commerciali e altre, nonché i contenuti nell'abitato.

(3) Nei casi in cui è necessario installare più di un pannello cumulativo, per un numero maggiore di soggetti aziendali, è possibile installare 2 pannelli di gruppo, allacciati uno all'altro, se lo consentono le possibilità spaziali.

(4) Non è consentita l'installazione parallela di pannelli

pubblicitari indipendenti perpendicolarmente all'asse della strada.

(5) I pannelli pubblicitari indipendenti non possono essere posizionati in combinazione con i cosiddetti cartelloni pubblicitari (jumbo pano), ovvero possono essere collocati a una distanza minima di 50 m dall'inizio o dalla fine di una serie di grandi pannelli pubblicitari o pannelli individuali cosiddetti cartelloni pubblicitari (jumbo pano).

(6) I pannelli pubblicitari indipendenti non possono essere posizionati in combinazione con i pannelli sui pali dell'illuminazione pubblica.

Articolo 12

(1) I pannelli pubblicitari indipendenti sono costituiti da una struttura portante fissa - 2 pilastri e da segmenti collegati ai pilastri mediante giunti.

(2) I pilastri, come elementi portanti della costruzione dei pannelli pubblicitari indipendenti, devono essere realizzati in alluminio anodizzato, acciaio o acciaio inossidabile dal profilo circolare e dimensioni esterne Ø 60-80 mm, altezza massima di 3 m, con copertura in plastica o alluminio nella parte superiore della colonna. I pilastri sono installati nella parte inferiore dell'ancoraggio nelle apposite fondamenta in cemento armato.

(3) I segmenti del pannello pubblicitario indipendenti su cui è apposto il messaggio pubblicitario devono essere realizzati come lastre di alluminio bifacciali di dimensioni 1000x300x16 mm. I singoli segmenti possono avere un messaggio pubblicitario su entrambi i lati.

(4) Il colore della struttura portante del pannello indipendente deve essere armonizzato con il colore dei pali dell'illuminazione pubblica, ovvero grigio RAL 9006.

(5) Il bordo inferiore del segmento del pannello pubblicitario indipendente deve trovarsi ad almeno 1,0 m dal suolo.

(6) Il pannello pubblicitario indipendente non può essere illuminato.

(7) Il pannello pubblicitario indipendente non deve avere travi inclinate.

Articolo 13

(1) I pannelli pubblicitari indipendenti si collocano perpendicolarmente all'asse della strada, min. 3 m dal bordo della strada e 0,5 m dal bordo del marciapiede. È eccezionalmente possibile l'installazione a distanza inferiore, con la previa autorizzazione dell'organo cittadino competente per i trasporti.

(2) I pannelli pubblicitari indipendenti non devono ostacolare la segnaletica stradale e ostacolare la visibilità del traffico.

1.A PANNELLI SINGOLI

Articolo 14

(1) I pannelli singoli si collocano, di norma, lungo le strade alle entrate degli abitati e all'interno dei quartieri cittadini.

(2) Il pannello singolo è costituito da una struttura portante e da 2 segmenti collegati a cui è incollato un messaggio pubblicitario unico.

(3) Il nome, il simbolo e/o l'attività dell'azienda o dell'oggetto pubblicizzato possono essere indicati su un singolo pannello. Il pannello può anche indicare l'indirizzo, la distanza e/o la direzione verso una data società o struttura.

(4) Il messaggio pubblicitario su un singolo pannello può essere bifacciale.

(5) Quando disposti in gruppi, la distanza tra ogni singolo pannello deve essere di almeno 50 m e deve avere lo stesso orientamento, dimensione e forma.

(6) Non è possibile posizionare 2 pannelli singoli uno accanto all'altro.

1.B PANNELLI DI GRUPPO

Articolo 15

(1) I pannelli di gruppo sono costituiti da più segmenti di pannelli con una struttura portante comune.

(2) I pannelli possono avere un minimo di due e un massimo di sei segmenti.

(3) I pannelli di gruppo si installano, di norma, come strutture indipendenti nelle località in cui sono presenti un gran numero di entità commerciali.

(4) Il locatario può affittare un solo segmento all'interno del pannello di gruppo.

(5) Se uno dei segmenti dei pannelli di gruppo non reca alcuna pubblicità, in tal caso deve essere di colore bianco.

(6) Se necessario, è eccezionalmente possibile posizionare 2 pannelli di gruppo collegati, su tre pilastri portanti, se lo spazio lo consente.

1.C PANNELLI PORTATILI (SANDWICH)

Articolo 16

(1) I pannelli portatili sono pannelli pubblicitari indipendenti (sandwich) destinati alla pubblicità dei propri prodotti, servizi o attività.

(2) I pannelli portatili si collocano accanto o davanti ai locali commerciali in cui si svolge l'attività commerciale. Eccezionalmente possono essere collocati a scopo pubblicitario in locali commerciali che non hanno accesso alla via principale (es. edifici ad atrio, locali commerciali in strade secondarie o nei c.d. "passaggi").

(3) L'installazione di pannelli portatili è consentita tutto l'anno.

(4) I pannelli pubblicitari portatili possono essere installati nelle aree pubbliche solo durante l'orario di lavoro dei locali commerciali, e al di fuori di tale orario devono essere rimossi dall'area pubblica.

(5) I pannelli portatili possono essere monofacciali o bifacciali. Sono costituiti da una cornice e una lastra. La cornice del pannello portatile deve essere di materiale durevole (alluminio, acciaio inox o simili) o legno.

(6) Durante la progettazione dei pannelli portatili è necessario considerare i seguenti elementi:

- grandezza massima dello spazio espositivo: grandezza A1 60x84 cm;
- lunghezza gambe cca 20 cm;
- colore della base: alluminio - grigia RAL 9006 o bianca RAL 9010.

2. INSEGNA PUBBLICITARIA

Articolo 17

(1) L'insegna pubblicitaria indica esclusivamente il nome del locale commerciale ed è composta da singole lettere e simboli che compongono il testo che si trova su una base che è poi installata sulla facciata o da singole lettere e simboli che compongono il testo installato direttamente sulla

facciata dell'edificio.

(2) L'insegna pubblicitaria per forma, dimensioni e colore deve essere conforme all'architettura della facciata e dell'area circostante.

(3) L'installazione di insegne pubblicitarie è consentita solo su edifici in cui si trova lo spazio commerciale pubblicizzato e si installano, di regola, sul piano della facciata nella larghezza della misura luminosa dello spazio commerciale, sopra o vicino all'ingresso dello spazio commerciale, a condizione di non disturbare l'apertura alla luce. Si installano al massimo fino all'altezza del primo piano, ovvero fino alla corona divisoria del primo piano, nella zona del piano terra dell'edificio, mentre le iscrizioni installate verticalmente al massimo fino alla cornice orizzontale dell'apertura, dalla larghezza appropriata adattata alla superficie della facciata o lungo singole aperture.

(4) Se la facciata dell'edificio è divisa orizzontalmente, il nome della pubblicità deve essere inserito in un campo.

(5) Non è consentito apporre un cartello pubblicitario sulla parte della facciata dell'edificio determinata da decorazioni plastico architettoniche (ghirlande, piedritti, rosoni, ecc.).

(6) Eccezionalmente, se non è possibile posizionare un'insegna pubblicitaria in linea piana sull'edificio o l'accesso allo spazio commerciale è ridotto e/o difficoltoso, è possibile posizionare l'insegna pubblicitaria in verticale (a sbalzo) sulla facciata.

(7) Le dimensioni massime dell'insegna pubblicitaria a sbalzo possono essere 50x50 cm e può essere esposta ad un massimo di 0,60 m dalla facciata dell'edificio su cui è posta.

(8) Insieme all'insegna pubblicitaria, può essere posizionato anche un logo pubblicitario.

(9) Insegna pubblicitaria: le singole lettere e i simboli che compongono il testo possono essere illuminati o non illuminati. Se illuminata, l'intensità dell'illuminazione non deve interferire con il traffico di veicoli o pedoni. L'illuminazione deve essere uniforme e senza interessare le aree circostanti.

(10) L'installazione delle insegne pubblicitarie deve essere uniformata dal punto di vista delle dimensioni e della posizione.

(11) Non è consentito posizionare l'insegna pubblicitaria con elementi dell'identità visiva che chiudono completamente o per la maggior parte la facciata o parte del locale commerciale.

(12) Nell'area della ZONA A non è consentita la collocazione di insegne pubblicitarie di superficie superiore a 2,00 m², a meno che la loro collocazione non sia regolata dal presente Piano nella parte delle disposizioni per l'installazione di strutture pubblicitarie.

3. LOGO PUBBLICITARIO

Articolo 18

(1) Il logo pubblicitario è un elemento pubblicitario che si installa accanto all'insegna pubblicitaria, se il logo non è parte integrante del nome.

(2) Il logo pubblicitario si installa piatto o a sbalzo sull'edificio o come un corpo indipendente (totem).

(3) Il logo pubblicitario con le strutture pubblicitarie per attività di importanza pubblica (farmacie, ecc.) può essere posizionato a sbalzo.

(4) Il logo pubblicitario si posiziona esclusivamente nelle immediate vicinanze dei locali commerciali, e le sue

dimensioni devono essere armonizzate al rapporto dello spazio circostante.

(5) Il logo pubblicitario può essere illuminato.

4. VETRINA E BACHECA PUBBLICITARIA

Articolo 19

(1) La vetrina e bacheca pubblicitaria sono contenitori vetrati di piccolo formato destinati a pubblicizzare il proprio prodotto, servizio o attività dell'utente di uno spazio commerciale che non si trova al piano terra dell'edificio, o che non ha una finestra sul fronte l'edificio.

(2) La vetrina e la bacheca pubblicitaria devono essere realizzate con materiali durevoli e parzialmente o completamente vetrati.

(3) La profondità massima consentita della vetrina pubblicitaria e della bacheca pubblicitaria è di 0,15 m, a condizione che non interferisca con il traffico pedonale.

(4) La vetrina pubblicitaria si posiziona come struttura autoportante accanto all'ingresso dell'edificio, ai fini dell'esposizione esclusiva dei prodotti, solo nei luoghi dove non c'è la finestra, e può avere profondità superiori a 0,15 m, se lo spazio lo consente e con il previo consenso dell'organo competente per l'assetto territoriale.

(5) L'installazione di una vetrina pubblicitaria più grande è consentita proprio accanto all'ingresso dell'edificio.

(6) La bacheca pubblicitaria si installa sulla facciata del piano terra dell'edificio, sulla parte libera della facciata dell'edificio, sopra la parte del parapetto e ad un'altezza da terra di almeno 0,40 m.

5. COLONNA PUBBLICITARIA - TOTEM

Articolo 20

(1) I totem sono oggetti indipendenti dall'altezza massima di 12,00 m che di norma sono posti accanto/davanti/in prossimità alle strutture commerciali o all'interno di centri commerciali e informano sulla loro attività. Se posti in prossimità delle strade, la distanza minima dal bordo del marciapiede deve ammontare al minimo a 4,00 m, ovvero al minimo 5,00 m se l'altezza del totem è di 12,00 m.

(2) Non è possibile posizionare i totem nelle zone degli incroci.

(3) I totem con la loro disposizione non devono disturbare l'armonia urbanistico-architettonica dell'insieme spaziale.

(4) Le proporzioni minime dell'altezza/larghezza dei lati dell'oggetto pubblicitario sono generalmente 3: 1.

(5) I totem possono essere di forma rettangolare o ovale.

(6) I totem si realizzano con materiali moderni e di qualità, solitamente metallo e plexiglass. Possono essere illuminati o non illuminati.

6. STRISCIONI PUBBLICITARI

Articolo 21

(1) Gli striscioni pubblicitari sono oggetti usati a scopi pubblicitari o affissioni che si fissano sopra le strade o le aree pubbliche in modo da non disturbare il transito stradale o pedonale.

(2) Gli striscioni possono essere realizzati in tessuto, materiale plastificato o simile, oppure in materiale moderno resistente agli influssi esterni: pioggia, vento, sole e altro.

(3) Gli striscioni si fissano per periodo definito fino a 30 giorni, mentre gli striscioni posizionati per l'organizzazione di eventi, feste nazionali, religiose e altre, anniversari, eventi sportivi, promozionali e di altro tipo, vengono posizionati fino alla conclusione degli stessi.

(4) Gli striscioni possono essere posizionati parallelamente o perpendicolarmente alla strada o all'area pubblica.

(5) Lo striscione è fissato mediante legatura o altro mezzo appropriato all'apposito supporto in modo da non utilizzare i pali dell'illuminazione pubblica o le recinzioni dei balconi quali strutture portanti.

(6) La distanza del bordo inferiore dello striscione dalla strada o dall'area pubblica può essere al minimo 4,50 m e al massimo 6,00 m. L'altezza della tela sul lato corto è al massimo 1,00 m.

7. BANDIERE PUBBLICITARIE E BANDIERINE

Articolo 22

(1) Una bandiera/bandierina pubblicitaria è un elemento pubblicitario che contiene un'iscrizione pubblicitaria.

(2) L'iscrizione pubblicitaria sulle bandiere/bandierine pubblicitarie è utilizzata esclusivamente per la pubblicità del locale commerciale ed è posizionata a sbalzo sulla parte anteriore dell'edificio in cui si trova il locale commerciale.

(3) La bandiera/bandierina pubblicitaria si fissa all'apposito supporto sulla facciata dell'edificio.

(4) La bandiera/bandierina pubblicitaria è realizzata in materiale moderno resistente agli influssi esterni: pioggia, vento, sole, ecc.

(5) I porta bandiera/bandierine sono realizzati in metallo il cui colore è armonizzato ai pali dell'illuminazione pubblica e alle costruzioni circostanti.

(6) Le bandiere pubblicitarie si posizionano esclusivamente all'altezza del piano terra dell'edificio in cui sono ubicati i locali commerciali, ad almeno 2,40 m dalla superficie della pavimentazione fino al bordo inferiore della bandiera.

(7) Le bandiere/bandierine pubblicitarie con la loro disposizione non devono disturbare l'armonia urbanistico-architettonica dell'insieme spaziale.

8. TENDE

Articolo 23

(1) Le tende da sole, oltre ad essere installate come protezione dal sole e da altre condizioni atmosferiche, possono essere utilizzate anche per scopi pubblicitari. Sulla tenda da sole è consentito evidenziare solo il nome del locale commerciale.

(2) Le tende da sole, di norma, si installano sul piano della facciata. Si installano se esistono le possibilità spaziali. Le tende da sole non devono disturbare l'armonia della facciata dell'edificio stesso.

(3) Le tende si realizzano in materiale moderno resistente agli influssi esterni: pioggia, vento, sole, ecc. La parte decorativa pendente della tela è di larghezza standard di 20 - 25 cm, bordo piatto (pendente), su cui è possibile stampare il nome del locale commerciale usando un colore in sintonia al colore della tenda da sole e della facciata.

(4) La costruzione della tenda da sole è in metallo, le parti visibili della costruzione devono essere del colore della

tela della tenda da sole o grigie.

(5) Nell'area della Città, all'interno della ZONA A, la tenda deve essere monocolora, bianco crema RAL 9001, bordeaux RAL 3011 o, eccezionalmente, nero RAL 9011.

(6) Nel resto della Città, all'interno della ZONA B, la tenda da sole deve essere monocolora e i colori devono corrispondere al colore della facciata.

(7) Non sono ammesse tende da sole con pubblicità commerciali.

9. AFFISSIONI PUBBLICITARIE SULLE RECINZIONI DEI CANTIERI

Articolo 24

(1) Sulle recinzioni protettive dei cantieri è consentito posizionare pannelli pubblicitari per la pubblicità propria e commerciale di prodotti, servizi o attività.

(2) Non è possibile posizionare le affissioni pubblicitarie su tutti gli elementi della recinzione protettiva del cantiere.

(3) Le affissioni pubblicitarie sulle recinzioni dei cantieri possono essere illuminate.

10. AFFISSIONI PUBBLICITARIE SULLE COPERTURE DEI PONTEGGI DEI CANTIERI

Articolo 25

(1) Durante l'esecuzione dei lavori è consentito installare affissioni pubblicitarie sulle coperture dei ponteggi dei cantieri.

(2) È consentito installare affissioni pubblicitarie sulle coperture dei ponteggi dei cantieri sopra il primo piano dell'edificio.

(3) Sulle affissioni pubblicitarie delle coperture dei ponteggi dei cantieri installate su edifici ubicati all'angolo, la pubblicità deve essere distante dall'angolo dell'edificio al minimo 1,00 m.

(4) Le affissioni pubblicitarie sulle coperture dei ponteggi dei cantieri possono essere illuminate.

11. DISPOSITIVI PUBBLICITARI

Articolo 26

(1) I dispositivi pubblicitari (vetrine pubblicitarie, ecc.) sono dispositivi indipendenti di varie forme e dimensioni che si collocano su aree pubbliche con una determinata funzione del dispositivo di uso generale e che hanno un messaggio pubblicitario integrato (citylight, ecc.).

(2) Condizioni speciali per l'installazione di un dispositivo pubblicitario saranno stabilite dall'organo competente per l'assetto del territorio.

12. ADESIVI

Articolo 27

(1) Gli adesivi sono materiali autoadesivi trasparenti stampati in varie forme e dimensioni che si incollano alle parti vetrate dei locali commerciali o altri supporti con lo scopo specifico di fornire un messaggio pubblicitario.

(2) Condizioni speciali per l'installazione di adesivi saranno stabilite dall'organo competente per l'assetto del territorio.

1.5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DELL'AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA DELLA CITTÀ DI POLA E SU EDIFICI SINGOLARMENTE PROTETTI COME BENI CULTURALI

Articolo 28

(1) Le disposizioni particolari per l'installazione di strutture pubblicitarie riguardano l'AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO della Città di Pola e gli edifici singolarmente protetti come bene culturale.

(2) La copertura dell'AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO è indicata nella rappresentazione grafica come parte integrante del presente Piano.

(3) L'installazione di strutture pubblicitarie nell'AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO e sugli edifici singolarmente protetti come bene culturale è possibile solo con la previa approvazione della Soprintendenza ben i beni culturali della Città di Pola.

(4) La procedura per l'installazione di strutture pubblicitarie nell'AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO e sugli edifici registrati singolarmente come beni culturali è definita dall'art. 42 e 45 del presente Piano.

Articolo 29

(1) Nell'AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO è consentito installare le seguenti strutture pubblicitarie:

1. pannelli pubblicitari indipendenti - portatili;
2. insegne pubblicitarie;
3. bandierine pubblicitarie;
4. logo pubblicitario;
5. bacheche pubblicitarie;
6. colonne pubblicitarie - totem;
7. striscioni;
8. affissioni pubblicitarie sulle recinzioni di cantieri;
9. affissioni pubblicitarie sulle coperture dei ponteggi dei cantieri;
10. dispositivi pubblicitari;
11. adesivi.

(2) Nell'AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO non è consentito installare la seguente attrezzatura pubblicitaria:

1. pannelli pubblicitari indipendenti - singoli e di gruppo;
2. vetrine pubblicitarie
3. tende pubblicitarie.

(3) Le tende da sole installate sugli edifici situati all'interno dell'area storico-culturale protetta servono esclusivamente come protezione dal sole. Non è consentito posizionare le tende su edifici singolarmente protetti come beni culturali, mentre su altri edifici è possibile posizionare tende da sole con colore e forma in sintonia con la facciata dell'edificio. Le tende da sole in tela possono essere di colore bianco crema (RAL 9001) o bordeaux (RAL 3011) o, eccezionalmente, nero RAL 9011.

(4) Le attrezzature al comma 1 del presente articolo devono soddisfare le condizioni generali di installazione menzionate all'articolo 3 e agli articoli 9-10 del presente Piano nonché le condizioni particolari di installazione menzionate agli artt. 30 - 41 del presente Piano.

Articolo 30

(1) Non è concesso installare strutture pubblicitarie su edifici singolarmente protetti come bene culturale.

(2) Nel caso in cui in un edificio singolarmente protetto come bene culturale sia situato un locale commerciale, per pubblicizzare lo stesso è possibile utilizzare pannelli portatili (art. 31 del presente Piano) che si collocano lungo o davanti al locale commerciale se le possibilità spaziali lo consentono e/o la pubblicità è gestita sulla superficie in vetro della vetrina (singole lettere e simboli che compongono il testo da pellicola autoadesiva).

1. PANNELLI PUBBLICITARI INDIPENDENTI - PORTATILI (SANDWICH)

Articolo 31

(1) Non è consentita l'installazione di pannelli mobili all'interno delle AREE PRIORITARIE.

(2) I pannelli portatili, di norma, non possono essere collocati al di fuori dell'AREA PRIORITARIA, salvo eccezionalmente, quando l'accesso ai locali commerciali è ridotto e/o difficile, se vi sono possibilità spaziali per ciò.

(3) L'installazione dei pannelli portatili è consentita per un massimo di 60 giorni all'anno, continuativi o suddivisi in due periodi di 30 giorni ciascuno.

(4) Eccezionalmente, qualora i locali commerciali non siano ubicati al piano terra, è consentita l'installazione di un pannello sandwich durante tutto l'arco dell'anno secondo le disposizioni complessive del presente Piano.

2. INSEGNE PUBBLICITARIE

Articolo 32

(1) Sugli edifici ubicati nell'area storico-culturale protetta è consentito installare insegne pubblicitarie progettate nel seguente modo:

- pannelli rettangolari in legno con scritta incisa, bordi piatti e taglienti, lavorazione liscia del pannello superiore;
- targhe metalliche su base in legno, il testo è inciso su targa metallica, le lettere del testo sono patinate, la targhetta metallica è in acciaio inox, alluminio o ottone;
- singole lettere e simboli metallici che compongono il testo sono realizzati in acciaio inox, alluminio o ferro battuto;
- targhe metalliche con una scritta che può essere fresata o incisa, oppure possono essere lettere metalliche su base metallica, targhetta metallica e lettere metalliche in acciaio inossidabile, alluminio o ottone;
- pannelli pubblicitari in plexiglas o policarbonato, trasparenti o colorati in base al colore della facciata;
- immagine a lettere sulla facciata.

(2) Le insegne pubblicitarie, cioè singole lettere e simboli che compongono il testo, si pongono fino all'altezza del primo piano, cioè fino alla cornice divisoria del primo piano.

(3) Di norma, le insegne pubblicitarie possono essere posizionate sulle facciate solo nella larghezza della misura luminosa del locale commerciale. Per forma, dimensioni e colore deve essere conforme all'architettura della facciata e dell'area circostante.

(4) Le insegne pubblicitarie, di regola, non devono essere illuminate. Eccezionalmente, è consentito illuminare discretamente le singole lettere (illuminazione diffusa), con la condizione di spegnerle nel momento in cui i locali

commerciali sono chiusi.

(5) L'altezza delle singole lettere e simboli che compongono il testo, ovvero l'altezza massima delle insegne pubblicitarie è 50 cm, e deve essere adattata alla superficie libera tra i cornicioni e la cornice dell'apertura, alla distanza minima di 10 cm dai bordi degli stessi.

(6) Eccezionalmente, si consente inoltre la collocazione di insegne pubblicitarie verticali di dimensioni da adeguare alla superficie libera tra le aperture, ad una distanza minima di 15 cm dal bordo dei piedritti e dall'altezza massima fino alla cornice superiore dell'apertura.

(7) La dimensione dell'insegna pubblicitaria a sbalzo può essere al massimo 50x50 cm. L'insegna pubblicitaria a sbalzo può essere esposta ad un massimo di 60 cm dalla facciata dell'edificio su cui è posta.

(8) Le insegne pubblicitarie a sbalzo non devono essere illuminate.

(9) Nell'area storico-culturale protetta, è consentito posizionare insegne pubblicitarie a sbalzo su un supporto a sbalzo in ferro battuto o metallo (alluminio, acciaio inossidabile, ecc.) di colore nero, grigio scuro o grigio.

(10) Sulle facciate degli edifici di forma architettonica moderna non è consentito installare supporti a sbalzo di ferro battuto.

(11) All'interno dell'area storico - culturale protetta, all'interno DELL'AREA PRIORITARIA, non è consentito installare insegne pubblicitarie a sbalzo, con eccezione per Via del Fondaco e Via Flanatica, Vicolo Augusto e P.zza Primo Maggio e P.zza del Popolo.

3. BANDIERINE PUBBLICITARIE

Articolo 33

(1) La scritta pubblicitaria sulle bandiere/bandierine pubblicitarie è utilizzata esclusivamente per la pubblicità del locale commerciale ed è posizionata a sbalzo sulla parte anteriore dell'edificio in cui si trova il locale commerciale.

(2) Di norma, non è consentito installare le bandierine pubblicitarie nell'AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA DEL CENTRO STORICO, eccetto nelle seguenti vie:

Clivo F. Glavinić, Clivo J. Cvečić, Via M. Držić, Via Charles-Louis Clerisseau, Vicolo del Teatro, Via H. Dalmatin, Vicolo al Pozzo, Via Massimiano, Clivo V. da Castua, Clivo S. Francesco d'Assisi, Via dell'Abbazia benedettina, Vicolo Augusto, Via Porta Stovagnaga, Clivo S. K. Istranin, Clivo P. Diacono, Clivo S. Rocco, Clivo Rasparagano, Via J. J. Strossmayer e Vicolo "Naša sloga".

(3) Le bandierine pubblicitarie devono essere monocromatiche per l'intera AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO. Il colore della base della bandiera deve essere conforme al colore della facciata, e può essere bianco crema (RAL 9001), nero (RAL 9011) o bordeaux (RAL 3011). La scritta sulla bandiera può essere bianco crema (RAL 9001) o nero (RAL 9011).

(4) Le bandierine pubblicitarie si collocano perpendicolarmente alla facciata all'altezza minima di 2,40 m dall'altezza del marciapiede fino all'orlo superiore della bandierina. La grandezza della bandierina ammonta a 50x50 cm.

(5) La struttura portante è costituita da due tondini metallici saldati alla struttura portante (metallo: alluminio, acciaio inox, ferro battuto). La bandierina sul bordo superiore

e inferiore ha una cucitura. La bandierina si inserisce nei bastoncini tramite le cuciture.

4. LOGO PUBBLICITARIO

Articolo 34

(1) L'installazione a sbalzo del logo pubblicitario all'interno dell'AREA STORICO-CULTURALE PROTETTA - CENTRO STORICO è possibile esclusivamente per pubblicizzare le attività di interesse pubblico (farmacie e simile).

(2) Il logo pubblicitario non può essere posizionato come una struttura indipendente (totem).

5. BACHECHE PUBBLICITARIE

Articolo 35

L'installazione di bacheche pubblicitarie sulla facciata del pianoterra dell'edificio nell'area storico-culturale protetta è possibile esclusivamente quando il locale commerciale, la cui attività si pubblicizza, non si trova al piano terra dell'edificio o quando lo stesso non ha una vetrina sulla facciata dell'edificio.

6. COLONNA PUBBLICITARIA - totem

Articolo 36

(1) Nell'area storico-culturale protetta, in casi eccezionali, è consentito posizionare una colonna pubblicitaria - totem di dimensioni ridotte per la pubblicità propria e commerciale in conformità con le disposizioni generali del presente Piano. L'altezza massima della colonna pubblicitaria - totem è limitata a 2,0 m.

(2) La possibilità di installare e le condizioni particolari di installazione delle colonne pubblicitarie - totem nell'area storico-culturale protetta sarà stabilita dalla Soprintendenza per i beni culturali, Sezione di Pola.

7. STRISCIONI

Articolo 37

(1) Nell'area del complesso storico-culturale protetto, in casi eccezionali in occasione di manifestazioni organizzate, è consentito apporre uno striscione secondo le disposizioni generali del presente Piano.

8. AFFISSIONI PUBBLICITARIE SULLE RECINZIONI DEL CANTIERE

Articolo 38

(1) Nell'area storico-culturale protetta - centro storico, è consentito apporre striscioni pubblicitari sulla recinzione protettiva dei cantieri per la pubblicità propria e commerciale.

(2) Le affissioni pubblicitarie sulle recinzioni dei cantieri possono essere illuminate.

9. AFFISSIONI PUBBLICITARIE SULLE COPERTURE DEI PONTEGGI DEI CANTIERI

Articolo 39

(1) Durante l'esecuzione dei lavori è consentito installare affissioni pubblicitarie sulle coperture dei ponteggi dei cantieri.

(2) È consentito installare affissioni pubblicitarie sulle

coperture dei ponteggi dei cantieri sopra il primo piano dell'edificio.

(3) Sulle affissioni pubblicitarie delle coperture dei ponteggi dei cantieri installate su edifici ubicati all'angolo, la pubblicità deve essere distante dall'angolo dell'edificio al minimo 1,00 m.

(4) La pubblicità sulla copertura protettiva del ponteggio, nell'area storico-culturale protetta - centro storico, non può essere illuminata.

10. DISPOSITIVI PUBBLICITARI

Articolo 40

(1) Nell'area storico-culturale protetta è concesso installare dispositivi pubblicitari (vetrine pubblicitarie, ecc.) in conformità con le disposizioni complessive del presente Piano.

(2) La possibilità e le condizioni particolari di installazione delle strutture pubblicitarie - totem nell'area storico-culturale protetta sarà stabilita dalla Soprintendenza per i beni culturali, Sezione di Pola.

11. ADESIVI

Articolo 41

Nell'area storico-culturale protetta è concesso applicare adesivi in conformità con le disposizioni complessive del presente Piano.

1.6 PROCEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PUBBLICITARIE

Articolo 42

L'installazione delle strutture pubblicitarie si stabilisce in base alle singole richieste, secondo le condizioni del presente Piano e l'approvazione dell'organo cittadino competente per la gestione del patrimonio, con la previa approvazione della Soprintendenza per i beni culturali di Pola per l'area storico-culturale protetta della città di Pola e per gli edifici singolarmente protetti come bene culturale.

Articolo 43

Per l'installazione di strutture pubblicitarie fuori dall'area storico-culturale protetta della città di Pola, è necessaria l'approvazione dell'organo cittadino competente per l'assetto del territorio e il patrimonio edile.

Articolo 44

(1) Per l'installazione di pannelli pubblicitari indipendenti lungo le strade pubbliche, è necessario ottenere le condizioni relative all'installazione, ovvero il Provvedimento per l'esecuzione dei lavori dagli organi competenti in materia di trasporti.

(2) L'installazione dei pannelli pubblicitari indipendenti lungo le strade deve essere armonizzata con l'installazione della segnaletica secondo il progetto di traffico "Segnalazione turistica della Città di Pola".

Articolo 45

(1) La richiesta per l'installazione delle strutture pubblicitarie all'articolo 8 e all'art. 29 comma 1 del presente Piano si presenta alla Città, al Dipartimento competente per la disposizione del patrimonio.

(2) Oltre alla richiesta per l'installazione delle strutture pubblicitarie all'articolo 8 e all'art. 29 comma 1 del presente

Piano, si allega:

- copia del piano catastale con indicata la località per l'installazione,
- proposta per l'installazione di oggetti in scala 1: 1000,
- bozza/schizzo dell'oggetto,
- descrizione tecnica,
- schizzo o fotomontaggio del luogo in cui si posiziona l'oggetto (microlocalizzazione),
- prova del diritto di proprietà, consenso o altro atto che dimostri il diritto di collocare l'oggetto sul terreno, edificio o altra struttura o oggetto,
- per oggetti luminosi: descrizione del collegamento alla rete dell'energia elettrica.

(3) Per l'installazione di strutture pubblicitarie all'interno dell'area storico-culturale protetta della città di Pola è necessario allegare la documentazione di progetto predisposta dal progettista autorizzato ad operare sul bene culturale protetto.

2. ATTREZZATURA PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE

Articolo 46

(1) Per attrezzature per affissioni pubblicitarie si sottintendono pannelli con una superficie superiore a 10 m² (di seguito: pannelli), e il presente Piano determina le tipologie di base e altri criteri importanti per la loro installazione.

(2) La possibilità di realizzazione e l'esatta posizione per l'installazione dei pannelli pubblicitari saranno determinate in fase di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione da parte dell'organo amministrativo competente per la gestione e la disposizione del patrimonio, sulla base di condizioni speciali e previa autorizzazione degli organi competenti.

2.1 TIPOLOGIE DI PANNELLI IN BASE ALLA GRANDEZZA E PRESTAZIONE

Articolo 47

(1) In base alle dimensioni e alle prestazioni, i pannelli si dividono in quattro categorie fondamentali:

- pannelli con una superficie totale di 10 - 15 m² (indipendenti e a parete) - tipo "A"
- pannelli con una superficie totale maggiore a 15 m² - tipo "A1"
- pannelli cosiddetti "Big board" con una superficie totale dello spazio pubblicitario di 50 - 60 m² (due dimensioni spazi pubblicitari 5x10 m o 5x12 m) e simili - tipo "B"
- display pubblicitario (video display, wall scrolling, laminati e simili) superficie max 12 m² - tipo "C".

(2) Eccezionalmente si consente l'installazione di un display pubblicitario di dimensioni maggiori con la previa autorizzazione di tutti gli organi competenti in materia di assetto del territorio e sicurezza del traffico.

2.1. CONDIZIONI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEI PANNELLI

Articolo 48

(1) I pannelli pubblicitari devono essere progettati in modo tale che la forma, il materiale e le dimensioni corrispondano all'ambiente circostante.

(2) I pannelli disposti in fila lungo le strade dovrebbero

essere armonizzati nella forma.

(3) I pannelli devono essere realizzati con materiali moderni di qualità e con rifiniture di qualità.

(4) I pannelli possono essere illuminati.

(5) I pannelli indipendenti di cui all'articolo 47 comma 1 alinea 1 del presente Piano non devono avere un'altezza complessiva maggiore a 5,00 m (calcolando dalla colonna e superficie pubblicitaria) dall'elevazione del terreno definitivamente spianato.

(6) I pannelli di cui all'articolo 47 comma 1 alinea 3 del presente Piano non devono avere una colonna portante maggiore di 10,00 m, calcolando dall'elevazione del terreno definitivamente spianato.

2.2. CONDIZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI

Articolo 49

(1) I pannelli possono essere installati dopo aver ottenuto l'approvazione del Dipartimento competente per la gestione e la disposizione del patrimonio che stabilirà le possibilità relative all'installazione in rapporto ai parametri giuridico patrimoniali, la posizione esatta e le altre condizioni per l'installazione di cui all'articolo 3 e 46 comma 2 del presente Piano.

(2) La posizione per l'installazione dei pannelli sarà stabilita con la previa approvazione del Dipartimento competente per l'assetto del territorio della Città di Pola.

(3) L'approvazione di cui al comma precedente del presente articolo stabilirà la tipologia e gli altri criteri importanti per la loro installazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, il termine relativo all'autorizzazione e il corrispettivo secondo l'apposita Delibera del Città di Pola.

(4) L'approvazione di cui al comma 2 del presente articolo per i pannelli di superficie pari o superiore a 12,00 mq sarà rilasciata il seguito all'ottenimento dell'autorizzazione necessaria per l'intervento succitato ai sensi della normativa in vigore.

(5) I pannelli indipendenti di tipo "A" si posizionano generalmente perpendicolarmente all'asse della strada e la loro distanza l'uno dall'altro è solitamente di almeno 50,00 m.

(6) I cartelloni pubblicitari non devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico, né devono ostacolare il traffico e la segnaletica esistente.

(7) I pannelli posti parallelamente all'asse della strada non possono essere posizionati nella zona di intersezione tra attraversamenti pedonali.

(8) I pannelli non devono essere collocati su strutture stradali (ponti, ecc.).

(9) La manutenzione dei pannelli è affidata alla persona giuridica incaricata delle affissioni pubblicitarie.

(10) I pannelli devono essere mantenuti in ordine e in maniera funzionante in modo che non deturpino l'aspetto visivo della città.

(11) Se i pannelli non espongono un messaggio pubblicitario, devono essere coperti con un manifesto di colore bianco.

(12) L'organo competente autorizza l'illuminazione dei pannelli secondo le normative vigenti.

(13) La persona fisica o giuridica che ottiene l'approvazione per l'installazione dei pannelli è tenuta a garantire la stabilità statica del pannello installato.

(14) I pannelli di tipo "C" nelle aree residenziali devono essere spenti tra le 22:00 e le 7:00, oppure avere un'intensità e/o uno stile di illuminazione appropriato per le aree residenziali.

(15) I pannelli di tipo "C" non devono, per le loro caratteristiche tecniche ed elettroniche, mettere in pericolo le condizioni di vita degli abitanti degli edifici circostanti.

(16) I pannelli devono essere collocati in modo tale che la loro disposizione non interferisca con la manutenzione dell'area verde.

(17) Se il pannello è collocato su una superficie verde, dopo l'installazione, la superficie verde deve essere riportata allo stato originale e le sue fondamenta devono essere coperte con uno strato di terra di almeno 20 cm.

3. STRUTTURE PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE SUI PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo 50

(1) Le strutture per affissioni pubblicitarie sui pali dell'illuminazione pubblica (di seguito nel testo: pannelli pubblicitari) si installano in base all'autorizzazione dell'Organo competente per la gestione e la disposizione del patrimonio, in modo tale che durante l'installazione e l'uso non danneggino i pali dell'illuminazione pubblica e ne permettano la regolare manutenzione e l'uso.

(2) La posizione per l'installazione delle strutture al comma 1 del presente articolo sarà stabilita con la previa approvazione del Dipartimento competente per l'assetto del territorio della Città di Pola.

(3) Prima di posizionare il pannello pubblicitario sul palo dell'illuminazione pubblica è necessario controllare la possibilità tecnica per l'installazione del palo dell'illuminazione pubblica.

(4) I pannelli pubblicitari non possono essere posizionati sul primo palo dell'illuminazione pubblica nella zona degli incroci.

(5) L'altezza del bordo inferiore del pannello dal livello del marciapiede/pavimentazione deve essere di almeno 4,5 m.

(6) I pannelli pubblicitari possono essere illuminati o non illuminati. Nel caso in cui i pannelli siano illuminati, l'intensità dell'illuminazione così come il modo di utilizzare l'elettricità devono essere risolti da un progetto separato all'interno del quale è necessario dimostrare che tale illuminazione non mette a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

(7) Il posizionamento dei cartelloni sui pali della pubblica illuminazione può essere singolo o in coppia.

(8) L'installazione singola dei pannelli pubblicitari (un pannello per palo dell'illuminazione pubblica) è prevista per i tratti in cui i pali dell'illuminazione pubblica sono ubicati a bordo strada, mentre per l'installazione di pannelli doppi (due affissioni su palo) sui tratti dove i pali dell'illuminazione pubblica sono ubicati nella fascia verde interna alla strada, nel qual caso dovranno riportare un messaggio pubblicitario di medesimo contenuto.

3.1. CONDIZIONI GENERALI DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE SUI PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo 51

(1) I pannelli pubblicitari sono composti da una costruzione e da un messaggio pubblicitario.

(2) La costruzione del pannello deve essere realizzata con materiali moderni con una rifinitura moderna nel colore dei pali della pubblica illuminazione (grigio o cromato).

(3) La costruzione del pannello pubblicitario deve essere realizzata in modo tale da soddisfare tutti gli aspetti di sicurezza dei beni e delle persone.

(4) Tutti i pannelli pubblicitari devono avere la certificazione di resistenza ai carichi di vento per l'area della Città di Pola.

(5) La costruzione del pannello è di forma rettangolare con dimensioni massime di 115x150 cm.

(6) Il messaggio pubblicitario si posiziona all'interno della costruzione e deve essere bifacciale.

(7) Il messaggio pubblicitario si realizza in materiale moderno resistente agli influssi esterni: pioggia, vento, sole, ecc.

(8) Se i pannelli non espongono un messaggio pubblicitario, devono essere coperti con un manifesto di colore bianco.

(9) I pannelli pubblicitari devono essere mantenuti in ordine e in maniera funzionante in modo che non deturpino l'aspetto visivo della città.

4. STRUTTURE PER ALTRE AFFISSIONI

Articolo 52

Per altre affissioni si sottintende l'affissione dei pannelli con i quali si determina in modo particolareggiato:

- grandi manifesti destinati alla lettura generale
- pubblicazioni
- proclamazioni
- programmi teatrali e culturali stampati.

4.1. TIPO DI STRUTTURE PER ALTRE AFFISSIONI

Per le altre affissioni pubblicitarie si installano:

- colonne pubblicitarie,
- pannelli pubblicitari.

3.2. CONDIZIONI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DI STRUTTURE PER ALTRE AFFISSIONI

Articolo 53

(1) Le strutture per altre affissioni devono essere realizzate con materiali moderni e con rifiniture moderne.

(2) Gli impianti adibiti alle affissioni possono essere illuminati.

(3) Gli elementi di base per la progettazione della colonna pubblicitaria sono il cilindro centrale con una superficie destinata alla pubblicità e un supporto e un piano superiore in acciaio inossidabile, rame o altro materiale durevole e moderno, mentre per i cartelloni - un'area destinata alla pubblicità con un telaio in acciaio inossidabile, rame

o altro materiale durevole e moderno (larghezza circa 100 mm), dimensioni adeguate allo spazio su cui è posizionato.

3.3. CONDIZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER AFFISSIONI

Articolo 54

(1) Le strutture per affissioni si installano in base all'approvazione del Dipartimento amministrativo competente per la gestione e la disposizione del patrimonio, a condizione che il rapporto e l'ambiente di ogni luogo siano rispettati in termini di dimensioni e parametri di progettazione prescritti.

(2) La posizione esatta per l'installazione e il rispetto dei parametri di progettazione sarà stabilita con la previa approvazione del Dipartimento competente per l'assetto del territorio della Città di Pola.

(3) Le strutture per affissioni devono essere mantenute in ordine e in buono stato in modo tale da non pregiudicare l'identità visiva della città.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55

Il giorno dell'entrata in vigore del presente Piano si abroga:

- il Piano per l'installazione di attrezzature pubblicitarie nella Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 9/11),
- il Piano e la disposizione delle località per l'installazione dei pannelli pubblicitari sul territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 1/10, 4/10, 12/10, 15/11, 9/12, 4/13, 10/13, 3/14, 5/16 e 9/21),
- il Piano e la disposizione delle località per l'installazione dei pannelli pubblicitari sui pali dell'illuminazione pubblica sul territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 5/07 e 1/10),
- il Piano e la disposizione delle affissioni sul territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 4a/05 e 8/05).

Articolo 56

Un'elaborazione più dettagliata della possibile forma e delle modalità di installazione delle strutture pubblicitarie e di altre strutture per affissioni sarà definita per singole aree spaziali nel piano per l'installazione dell'arredo urbano.

Articolo 57

Il presente Piano entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 363-05/21-01/48

N.PROT:2168/01-04/-02-0139/-21-3

Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge sugli abitati ("Gazzetta ufficiale" nn. 54/88), dell'articolo 104, comma 5, della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 e 32/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana il

REGOLAMENTO

per la determinazione delle proposte di denominazione delle vie e delle piazze e per la posa dei monumenti sul territorio della Città di Pola

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina i principi, i criteri e la procedura per la determinazione delle proposte di denominazione delle vie e delle piazze sul territorio della Città di Pola (nel prosieguo: Città di Pola), nonché le modalità di intitolazione, i principi, i criteri e la procedura per la posa, lo spostamento o la rimozione di monumenti, busti, sculture e altri monumenti (di seguito nel testo: Monumenti) sul territorio della Città di Pola.

Articolo 2

Ai fini del presente Regolamento, una via o una piazza è considerata un'area di traffico pubblico all'interno dell'area edificabile di un abitato come segue: strada, viale, corso, parco, giardino, vicolo, vialetto, autostrada, passeggiata, scalinata, riva, baia, raccordo, ramificazione, sentiero, campo, molo, scala, pendio, collina, curva, valle, scorciatoia, belvedere, ecc.

L'area della via o della piazza comprende l'area di circolazione pubblica e le corrispondenti particelle catastali.

L'organo amministrativo della Città di Pola competente per gli affari del patrimonio architettonico tiene l'evidenza delle vie e delle piazze attualmente non denominate.

Articolo 3

Le vie e le piazze sono denominate.

Sul territorio della Città di Pola non possono esserci due o più vie o piazze recanti la stessa denominazione.

Articolo 4

La denominazione delle vie e delle piazze viene stabilita dal Consiglio municipale della Città di Pola su proposta del Sindaco della Città di Pola.

La proposta del Sindaco della Città di Pola si basa sulla previa proposta del Comitato per stabilire la proposta di denominazione delle vie e delle piazze sul territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: "Comitato").

Articolo 5

Il Comitato all'articolo precedente del presente Regolamento viene nominato dal Sindaco della Città di Pola con atto separato, tra le file delle personalità sociali, pubbliche e culturali di spicco del territorio della Città di Pola.

Il Comitato viene costituito come organo di lavoro permanente del Sindaco della Città di Pola. Il Comitato è composto dal presidente e da sei membri.

Il Comitato può iniziare l'attività se alla seduta è presente la maggioranza dei membri. Il Comitato delibera con maggioranza dei voti dei propri membri.

I compiti tecnico-amministrativi ed altri necessari all'attività del Comitato vengono svolti dall'organo amministrativo competente per il patrimonio architettonico.

PATRIMONIO TOPONOMASTICO

Articolo 6

I nomi delle vie o piazze sono determinati da termini geografici e di altro tipo (toponimi) e da nomi e date relativi a eventi storici o persone che hanno dato un contributo significativo allo sviluppo sociale, culturale e scientifico della Città di Pola, della regione, stato e/o mondo.

Articolo 7

Per il territorio della Città di Pola si tiene un unico Fondo delle denominazioni che rappresenta la base per l'intitolazione delle vie e delle piazze (nel prosieguo: Fondo).

La Commissione istituisce e conduce il Fondo.

Il Fondo è un documento pubblico ed è pubblicato sul sito istituzionale della Città di Pola.

Articolo 8

L'iniziativa per stabilire la denominazione delle vie e piazze, cioè per l'inclusione dei termini nel Fondo unico, può essere avanzata da persone fisiche e giuridiche del territorio della Città di Pola.

L'iniziativa di cui al comma precedente deve essere corredata da una motivazione presentata in forma scritta.

Se si propone un termine geografico per la denominazione di una via o di una piazza, è necessario spiegare la sua attuale collocazione nello spazio e il significato etimologico del termine, tenendo conto del dialetto.

Se per la denominazione di una via o di una piazza si propone il nome di una persona, è necessario allegare il curriculum vitae con le informazioni di base sulla persona e il significato del suo contributo in virtù del quale si avanza la proposta.

Ciascun proponente sarà informato sull'esito dell'analisi della proposta.

Articolo 9

In base all'iniziativa all'articolo precedente del presente Regolamento, come pure su propria iniziativa, il Comitato può includere nel Fondo termini, date o nomi di persone per i quali ritiene che siano adeguatamente spiegati e argomentati e per i quali sono state presentate informazioni sufficienti che consentono di includerli nel Fondo.

PRINCIPI E CRITERI PER L'INTITOLAZIONE DELLE VIE E DELLE PIAZZE

Articolo 10

In base ai dati del fondo e tenendo conto dell'esistenza di vie e piazze non denominate, nell'evidenza all'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento, il Comitato esprime un parere sulla denominazione delle vie e delle piazze.

Nel formulare il proprio parere, il Comitato si ispira ai seguenti principi:

- rispettare le soluzioni originarie, ovvero i nomi di vie e piazze dell'epoca in cui sono state costruite, nonché i nomi divenuti familiari nel corso della storia ed entrati a far parte della coscienza dei cittadini;
- evitare di modificare i nomi esistenti delle vie o delle piazze;
- tenere conto della necessità di raggruppare i nomi di vie e piazze al fine di ottenere informazioni di qualità inerenti all'orientamento,
- ottenere una nomenclatura variegata e rompere la monotonia della ripetizione;
- rispettare il principio della distanza temporale (storica) nel proporre il nome di una persona per la denominazione di una via o di una piazza, in modo che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla morte della stessa;
- per la denominazione di una via o piazza proporre persone che hanno caratterizzato lo sviluppo culturale, scientifico o socio-politico della Città di Pola, regionale, nazionale o internazionale;
- altri principi e criteri che il Comitato considererà importanti nella relativa procedura durante il proprio lavoro.

PROCEDURA DI DENOMINAZIONE DELLE VIE E DELLE PIAZZE

Articolo 11

La procedura di denominazione di una via o di una piazza inizia con l'Iniziativa di cui all'articolo 8 del presente Regolamento che viene avanzata al Comitato tramite l'organo amministrativo della Città di Pola competente per gli affari del patrimonio architettonico. Le proposte devono contenere i seguenti elementi obbligatori:

1. una descrizione testuale con informazioni di base sulla posizione e l'aspetto della via o piazza attualmente senza nome, con una rappresentazione grafica o fotografica della posizione proposta. I dati indicati si inseriscono nell'evidenza di cui all'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento;
2. la proposta del nome della via o piazza ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Su richiesta del Comitato, il proponente è tenuto a inviare la documentazione aggiuntiva.

Non saranno prese in considerazione le proposte non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Nonostante quanto disposto al comma 1 del presente articolo, il Comitato può prendere in considerazione l'Iniziativa anche se contiene uno solo degli elementi vincolanti, qualora si:

- constati che il nome della strada o della piazza proposto è già stato incluso nel Fondo dei nomi;
- la proposta riguarda l'inclusione nel Fondo nomi, senza la proposta dell'ubicazione.

Articolo 12

Nel presupporre la qualità della scelta dell'ubicazione, il Comitato valuta la giustificazione della proposta, ovvero decide in merito alla proposta del nome della via o della piazza.

Prima di trasmettere il proprio parere al Sindaco della Città di Pola, il Comitato è tenuto ad ottenere il parere del Comitato locale nel cui territorio è ubicata la via o la piazza.

Quando il Sindaco della Città di Pola accetta il parere del Comitato, si realizzano le condizioni per le modifiche

e/o integrazioni alla Delibera sull'intitolazione delle vie e delle piazze della città di Pola che viene deferita al Consiglio municipale per l'adozione.

MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLE VIE E DELLE PIAZZE

Articolo 13

Le modalità di indicazione delle vie e delle piazze e dei numeri civici sul territorio della Città di Pola si stabiliscono come segue:

1. MATERIALE

Nel centro storico le targhe per l'indicazione delle vie e delle piazze nonché dei numeri civici saranno realizzate in pietra, fuori dal centro storico in metallo.

2. DIMENSIONI

La dimensione standard delle targhe per l'indicazione delle vie e delle piazze sia in pietra che in metallo è di 60 cm di larghezza e 35 cm di altezza.

Nei casi in cui il nome della via sia eccezionalmente lungo è possibile aumentare la dimensione della targa. La larghezza e/o l'altezza della targa può essere modificata in passi di 1/5 (12 o 7 cm). Quanto sopra riguarda l'altezza della targa qualora la stessa sia installata su un palo indipendente.

La dimensione delle targhe per l'indicazione dei numeri civici è 20 cm di larghezza e 15 di altezza.

Sotto la targa del numero civico è possibile sistemare la targa recante il nome della via.

3. FORMA DELLE LETTERE E DEI NUMERI

Le lettere e i numeri saranno stampati in stile MODERN - carattere France Normal.

4. COLORI

Nel centro storico le lettere si scolpiscono su lastra di pietra e riempiono di verde secondo il colore dello stemma cittadino (PANTONE 348C).

Sopra il testo, la vignetta e lo stemma della Città di Pola sono incisi e riempiti rispettivamente di verde e di giallo (PANTONE 7406C).

I numeri sulle targhe per l'indicazione dei numeri civici sono incisi sulla lastra di pietra e riempiti di verde secondo il colore dello stemma cittadino.

Fuori dal centro storico vengono utilizzate targhe di metallo di colore verde. Le targhe recano lo stemma e il testo in colore giallo.

5. DIMENSIONE DELLE LETTERE E SCRITTURA DEL TESTO

La denominazione della via o piazza sarà stampata in lettere alte 30 mm.

La stampa del testo di accompagnamento - la spiegazione si esegue in lettere di altezza di 15 mm.

La stampa per la denominazione dei numeri civici si esegue nella dimensione di 60 mm.

Il testo deve essere allineato al centro, le parole non devono essere divise né passare alla riga successiva, il testo accompagnatorio si stampa al massimo in tre righe e complessivamente può contenere al massimo 6 righe di testo.

Ad integrazione della tabella che si colloca su di un pilastro indipendente, è possibile eccezionalmente collocare

anche la tabella con il numero civico. La tabella è in metallo bianco con i numeri stampati in colore nero. I numeri vengono stampati nell'intervallo di riferimento (dal numero - al numero) o eccezionalmente indicando tutti i numeri necessari. L'altezza della targa è di 80 mm, l'altezza del testo 40 mm e la larghezza della targa dipende dal contenuto del testo da stampare.

La targa viene posizionata allineata con il bordo sinistro sotto il nome della via.

Articolo 14

È possibile evidenziare le targhe con le denominazioni delle vie, piazze e parchi posizionandole su pali indipendenti.

Nel centro storico si utilizzeranno pali in bronzo fuso, acciaio zincato e/o ghisa, di forma appropriata, con cornice per le targhe in ferro o in lamiera di alluminio.

Articolo 15

Le targhe delle vie e delle piazze e i testi accompagnatori devono essere stampati in versione bilingue (in lingua croata e in lingua italiana) come segue:

1. Le targhe con la denominazione delle vie e delle piazze nonché i testi accompagnatori devono essere collocate allo stesso livello, ogni targa recante la scritta in una lingua. Eccezionalmente per motivi di spazio, le targhe possono essere posizionate e allineate una sotto l'altra.
2. Le targhe delle vie e delle piazze su pali indipendenti si evidenziano da entrambe le parti, ovvero una lingua per parte, oppure in caso di scarsa visibilità da un lato, è possibile collocare entrambe le scritte sulla stessa targa. Nel caso in cui causa l'eccezionale lunghezza del nome della via non sia possibile realizzare quanto sopra, le dimensioni della targa possono essere aumentate in larghezza e/o altezza a passi di 1/5 (12 o 7cm). Nel caso in cui il testo in entrambe le lingue sia collocato sulla stessa parte della targa, la scritta del testo accompagnatorio - spiegazione può essere collocata sul retro della targa o eccezionalmente può essere omessa. Se le possibilità spaziali e l'altezza del palo lo consentono, le targhe possono essere collocate una sotto l'altra, ciascuna scritta in una lingua.

Articolo 16

L'organo amministrativo della Città di Pola competente per le attività legate alla manutenzione dell'infrastruttura comunale è responsabile dell'attuazione delle attività inerenti all'indicazione delle vie e delle piazze.

PRINCIPI, CRITERI E PROCEDURA PER LA POSA DEI MONUMENTI

Articolo 17

L'iniziativa per la posa, il trasferimento e la rimozione dei monumenti può essere avviata da una persona fisica o giuridica dell'area della Città di Pola.

L'iniziativa viene presentata tramite l'organo amministrativo della Città di Pola competente per la gestione del patrimonio.

Articolo 18

Unitamente all'iniziativa sulla posa del monumento, il richiedente è tenuto a presentare il progetto concettuale con la descrizione tecnica e la spiegazione dell'intenzione e della necessità della posa, uno schizzo del monumento,

la sua posizione sulla copia della planimetria catastale, un fotomontaggio e, se necessario, il calcolo quasi statico.

L'iniziativa per il trasferimento del monumento, oltre alle informazioni di base a riguardo, deve essere accompagnata dalla presentazione della nuova posizione con una spiegazione, indicando le ragioni che giustificano il trasferimento in una nuova posizione.

Se si tratta di rimuovere il monumento, è necessario allegare una spiegazione, indicando le ragioni che giustificano la rimozione e il luogo della sua conservazione.

Articolo 19

Le iniziative di cui all'articolo 17 del presente devono specificare le modalità di erogazione dei fondi per la posa, il trasferimento o la rimozione dei monumenti, nonché l'assetto dell'ambiente circostante.

Articolo 20

Quando un monumento è collocato o trasferito su un immobile di proprietà di un'altra persona fisica o giuridica, il richiedente è tenuto ad ottenere la prova della proprietà del bene immobile e il consenso del proprietario o della persona fisica o giuridica che gestisce il bene immobile in questione, ai sensi della legislazione in materia di proprietà

Articolo 21

Le iniziative per la posa dei monumenti si presentano al Comitato per la determinazione delle proposte di denominazione delle vie e delle piazze e per la posa dei monumenti sul territorio della Città di Pola, che presupponendo la qualità della soluzione proposta, valuta la motivazione di dedicare un monumento a un particolare evento o persona della vita pubblica, culturale, storica e politica. Di norma, è necessario rispettare il principio della distanza temporale (storica) nel proporre la persona alla cui memoria è dedicato il monumento, affinché siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla morte della stessa. In via eccezionale, il Comitato può accettare una proposta che non soddisfi i criteri di cui sopra.

Prima di presentare al Sindaco della Città di Pola la proposta per la posa, ricollocazione o rimozione di un monumento, è necessario richiedere:

- il parere dell'organo amministrativo della Città di Pola competente per la pianificazione territoriale,
- il parere del Comitato locale nel cui territorio il monumento è collocato, spostato o rimosso.

Ai fini della valutazione estetica del monumento può essere richiesto anche il parere dell'Assessorato alla Cultura della Città di Pola per l'attività artistica, salvo eccezionalmente per la collocazione, spostamento o rimozione di targhe commemorative, quando non necessario.

Se necessario, prima di presentare la proposta di ricollocazione e rimozione del monumento al Sindaco della Città di Pola, è possibile richiedere il parere del Comitato al fine di valutare la frequenza delle visite al monumento.

Quando si effettua la posa, la ricollocazione o la rimozione di un monumento per il quale si stabilisce che ha lo status di bene culturale e se lo stesso si colloca nell'area protetta del centro storico della città di Pola o su di un immobile che ha lo status di bene culturale protetto individualmente, è necessario ottenere, tramite l'organo amministrativo competente per le attività del patrimonio architettonico, la previa approvazione della Soprintendenza per i beni culturali

Articolo 22

Sulla base dei pareri ottenuti, delle proposte del Comitato e della decisione del Sindaco, l'organo amministrativo responsabile della gestione del patrimonio emette un Provvedimento che approva o rifiuta la posa, lo spostamento o la rimozione del monumento.

Il Provvedimento per la posa o il trasferimento del monumento determina l'aspetto e le dimensioni del monumento, quindi il luogo e le modalità della posa, nonché il momento in cui viene collocato e altre condizioni necessarie, mentre per la rimozione del monumento stabilisce il luogo per la sua conservazione.

Articolo 23

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Articolo 24

Il presente Regolamento abroga il Regolamento per stabilire il nome delle vie e delle piazze e per la sistemazione dei monumenti sul territorio della città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 16/14) e la Conclusione sul procedimento di intitolazione delle vie e delle piazze della Città di Pola (CLASSE: 022-05/94-01/405, NUM.PROT.: 2168-01-01-94-2 del 5 dicembre 1994).

I procedimenti avviati in base agli atti che sono stati abrogati al comma precedente del presente articolo, saranno conclusi con l'applicazione del presente Regolamento.

CLASSE: 363-05/21-01/29

N.PROT:2168/01-04/-02-0139/-21-3

Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 95 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 e 32/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/20, 04/21 e 05/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

DELIBERA

sulla modifica alla Delibera sull'imposta comunale

Articolo 1

Nella Delibera sulle imposte comunali ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 21/18, 03/19 e 04/20), l'art. 6 comma cambia e recita:

Si stabiliscono i coefficienti di destinazione d'uso degli immobili (Kn) per:

- spazio residenziale - 1,00
- vani residenziali e vani commerciali utilizzati dalle associazioni di cittadini no profit - 1,00
- autorimesse - 1,00
- terreno edificabile non costruito - 0,05
- vano commerciale dipendentemente alle attività per aree, (in conformità alla metodologia della Classificazione nazionale delle attività 2007 – NKD 2007, „Gazzetta ufficiale” n. 58/2007) come segue:

| Coefficiente di destinazione d'uso | Area, Sezione, Gruppo, Classe | Nome dell'attività |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | I | ATTIVITA' DI OFFERTA DI ALLOGGIO E PRERAPAZIONE E SERVIZIO DI VIVANDE |
| | K | ATTIVITA' FINANZIARIE E ATTIVITA' DI ASSICURAZIONE |
| | L | AFFARI IMMOBILIARI |
| | M | ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE eccetto Ricerca scientifica e sviluppo (NKD 72) |
| | 79 | Agenzie di viaggio, organizzatori di viaggio (tour operator) e altri servizi di prenotazione e attività correlate |
| | 80 | Attività di protezione e ricerca |
| | 82 | Attività amministrative e ausiliari e altre attività commerciali ausiliari |
| | 92 | Attività di gioco d'azzardo e scommesse |
| | 93.2 | Attività d'intrattenimento e ricreative |
| 9 | 33 | Riparazione e installazione di macchinari e attrezzature |
| | 81 | Servizi legati alla gestione e alla manutenzione di edifici residenziali e attività di sistemazione e manutenzione del paesaggio |
| | G | COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI A MOTORE E MOTOCICLETTE |
| | 77 | Attività di noleggio e locazione (leasing) |
| | 78 | Attività di assunzione |
| | 93.13 | Centri fitness |
| | S | ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZIO eccetto la riparazione di calzature e prodotti in pelle (NKD 95.23), e altre attività personali di servizio (NKD 96) |
| 8 | D | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA |
| | E | FORNITURA DI ACQUA; SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE, GESTIONE DEI RIFIUTI E ATTIVITA' DI BONIFICA DELL'AMBIENTE |
| | J | INFOMAZIONI E COMUNICAZIONI |
| | F | EDILIZIA |
| | H | TRASPORTO E STOCCAGGIO |
| 7 | U | ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI |
| 6 | 95.23 | Riparazione di calzature e prodotti in pelle |
| | 96 | Altre attività di servizio personale |

| | | |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | B | INDUSTRIA MINERARIA ED ESTRAZIONE |
| | 9 | Attività di servizi ausiliari nel settore minerario |
| | C | INDUSTRIA MANIFATTURIERA eccetto fabbricazione di cocco e prodotti petroliferi raffinati, fabbricazione di metalli di base, costruzione di navi e battelli (NKD 19, 24 e 30.1) |
| 4 | O | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; PREVIDENZA SOCIALE OBBLIGATORIA |
| | A | AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
| | P | ISTRUZIONE |
| | 72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
| | Q | ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA E PREVIDENZA SOCIALE |
| | R | ARTE, INTRATTENIMENTO E RICREAZIONE eccetto Attività di gioco d'azzardo e scommesse (NKD 92), Centri fitness (NKD 93.13) e Attività di intrattenimento e ricreative (NKD 93.2) |
| 3 | C | COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI (NKD 30.1)” |

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/640

N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0394-21/-8

Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), dell'art. 15 e 16 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, realizzazione dei diritti a costruire e assegnazione in locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

DELIBERA

sull'approvazione dell'offerta e sulla conclusione del contratto di compravendita

I

Si approva la proposta della Commissione per l'attuazione del concorso CLASSE: 944-05/21-01/57, NUM.PROT.: 2168/01-05-03-0247-21 del mercoledì 13 ottobre 2021 che costituisce parte integrante della presente Delibera.

II

In conformità con la proposta al punto I si stipulerà il contratto di compravendita con il migliore offerente come segue:

1. a Mauro Teković di Castelnuovo d'Arsa (Rakalj), Marzana, Via Mate Balota 49A, CIP: 39278753077 si vende il terreno edificabile, p.c. 3723/258 c.c. di Pola, superficie di 1.282 m², con il prezzo iniziale di 1.110.000,00 kune come migliore offerente.
2. A AUDENTA SAVJETOVANJE d.o.o. Di Zagabria, Srebrnjak 132 A, CIP: 69216703501 si vende il terreno edificabile, p.c. 1630/20, dalla superficie di 265 m², p.c. 1641/2, dalla superficie di 4.627 m², p.c. 1648/4, dalla superficie di 848 m², 24/32 parti della p.c. 1641/11, dalla superficie di 90 m², 3/8 parti della p.c. 1651/13, dalla superficie di 1,14 m² e 1/2 parti della p.c. 1651/20, dalla superficie di 177 m², tutto c.c. di Pola, superficie di 113 m², con il prezzo iniziale di 2.756.343,66 kune come migliore offerente.

L'acquirente verserà l'importo totale di compravendita nell'arco di 30 giorni dal giorno della stipulazione del contratto.

III

L'imposta di trasferimento immobiliare, i costi di verifica della firma e di iscrizione nel registro fondiario presso il Tribunale comunale di Pola, nonché i costi di preparazione degli studi di valutazione sono a carico degli acquirenti degli immobili di cui al punto II della presente delibera.

IV

Il contratto di compravendita si stipula nel termine di 8 giorni dal giorno di emanazione della presente Delibera.

La registrazione dei diritti di proprietà sarà effettuata dopo la sottoscrizione e certificazione del Contratto di compravendita e il pagamento integrale del prezzo di acquisto e dei costi di predisposizione degli studi di valutazione.

Il cliente ha l'obbligo di presentare al notaio il contratto per autenticare la firma del venditore nel termine di 8 giorni dal giorno di ricezione del contratto.

V

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato al sistema comunale e la gestione del patrimonio della Città di Pola.

VI

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Allegato:

Verbale della Commissione per l'attuazione del concorso

CLASSE: 944-05/21-01/57

N.PROT: 2168/01-05/-03-0247-21

CLASSE: 944-05/21-01/57

N.PROT:2168/01-01/-03-0206/-21-35

Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

**NUMERO 20/21
PAGINA 56**

Ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge sul finanziamento delle attività politiche, propaganda elettorale e referendum ("Gazzetta ufficiale" n. 29/19 e 98/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

DELIBERA

sulle modifiche alla Delibera sull'assegnazione dei mezzi per le attività dei partiti politici e dei consiglieri indipendenti nel Consiglio municipale della Città di Pola per il 2021

Articolo 1

L'articolo 3 della Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento delle attività dei partiti politici del Consiglio municipale della Città di Pola per l'anno 2021 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 19/11, 20/11 e 13/21) cambia e recita:

"Per ogni membro del Consiglio municipale si stabilisce l'importo mensile di 3.116,89 kune.

Articolo 2

Si modifica l'articolo 4 che recita:

"Ai partiti politici rappresentati nel Consiglio cittadino si distribuiscono i mezzi assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2021 nel modo stabilito all'articolo 2 della presente Delibera per l'importo mensile come di seguito:

- Dieta democratica istriana - IDS - 21.818,23,76 kune
- Partito Istriano dei Pensionati - ISU-PIP - 3.116,89 kune
- Lista civica Capolista Filip Zoričić - 12.467,56 kune
- MOŽEMO!POSIAMO!
- piattaforma politica - 12.467,56 kuna
- Partito Socialdemocratico Croato - SDP - 9.350,67 kuna
- Comunità Democratica Croata - HDZ - 6.233,78 kuna"
- Lista civica Capolista Milan Rašula - 3.116,89 kune

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore il 1 ottobre 2021.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 006-01/21-01/2
N.PROT:2168/01-07/-01-0277/-21-9
Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi del comma 3 art. 1 della Legge sulla gestione degli enti pubblici nel settore della cultura ("Gazzetta ufficiale", n.96/01 e 98/19), dell'art. 17 comma 4 della Legge sulle biblioteche e sull'attività bibliotecaria ("Gazzetta ufficiale" n. 17/19 e 98/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

PROVVEDIMENTO

sulla revoca del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola

Articolo 1

Si revocano dall'incarico di Presidente e di membri del Consiglio d'amministrazione della Biblioteca civica e della Sala di lettura di Pola, i rappresentanti del fondatore:

1. Bruno Krajcar, presidente,
2. Lučo Pavletić, membro,
3. Paola Stermotić, membro.

Articolo 2

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno in cui è emanato e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 612-01/21-01/220
N.PROT:2168/01-07/-01-0277/-21-6
Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi del comma 3 art. 1 della Legge sulla gestione degli enti pubblici nel settore della cultura ("Gazzetta ufficiale", n 96/01 e 98/19), dell'art. 17 comma 4 della Legge sulle biblioteche e sull'attività bibliotecaria ("Gazzetta ufficiale" n. 17/19 e 98/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

PROVVEDIMENTO

sulla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola

Articolo 1

Nel Consiglio d'amministrazione della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola si nominano a presidente e a membri - rappresentanti del fondatore:

- 1 Milan Radošević, presidente
- 2 Alka Starac, membro
- 3 Alida Perkov, membro.

Articolo 2

Il mandato del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione di cui al punto I del presente Provvedimento dura quattro (4) anni.

Articolo 3

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno in cui è emanato e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 612-01/21-01/220
N.PROT:2168/01-07/-01-0277/-21-7
Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 31 della Legge sui teatri ("Gazzetta ufficiale" nn. 71/06, 121/13, 26/14 e 98/19), dell'art. 46 comma 3 dello Statuto del Teatro Popolare Istriano - Teatro cittadino di Pola e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

PROVVEDIMENTO

di nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola

Articolo 1

Si revocano dall'incarico di membri del Consiglio d'amministrazione del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola i rappresentanti del fondatore:

1. Elda Krajcar Percan,
2. Šime Vidulin,
3. Miodrag Čerina.

Articolo 2

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno in cui è emanato e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 612-01/21-01/222
N.PROT:2168/01-07/-01-0277/-21-5
Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 31 della Legge sui teatri ("Gazzetta ufficiale" nn. 71/06, 121/13, 26/14 e 98/19) e dell'art. 37 dello Statuto del Teatro Popolare Istriano - Teatro cittadino di Pola e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/20, 04/21 e 05/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola

Articolo 1

Nel Consiglio d'amministrazione del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola si nominano i rappresentanti del fondatore:

1. Robert Raponja,
2. Sandra Burić,
3. Elvis Orbanic.

Articolo 2

Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione di cui al punto I del presente Provvedimento dura quattro (4) anni.

Articolo 3

Il compenso dei membri del Consiglio d'amministrazione si stabilisce nell'importo di 500.00 kune per il presidente del consiglio e 300.00 kn netto per i membri del consiglio.

Articolo 4

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno in cui è emanato e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 612-01/21-01/222
N.PROT:2168/01-07/-01-0277/-21-6
Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi del comma 3 art. 1 della Legge sulla gestione degli enti pubblici nel settore della cultura ("Gazzetta ufficiale", n 96/01, 98/19), degli articoli 14 e 16 dello Statuto della Scuola dell'infanzia di Pola e dell'articolo 39 01-02/05-83 del 14 febbraio 2005, N.PROT.: 010108-7563 del 22 dicembre 2008, N.PROT.: 01/-01-04-615 del 16 dicembre 2014) e dell'art. 39, dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

PROVVEDIMENTO sulla revoca del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'ente pubblico Pola Film Festival

Articolo 1

Si rimuovono dall'incarico di Presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ente pubblico Pola Film Festival i rappresentanti del fondatore:

1. Miodrag Čerina, presidente,
2. Vesna Sajić, membro,
3. Jasna Jaklin Majetić, membro.
4. Ivan Nekić, membro.

Articolo 2

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno in cui è emanato e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 612-01/21-01/221
N.PROT:2168/01-07/-01-0277/-21-5
Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi del comma 3 art. 1 della Legge sulla gestione degli enti pubblici nel settore della cultura ("Gazzetta ufficiale", n. 01/98/19), l'art. 14 dello Statuto del Pola Film Festival (N.PROT.: 01-02/05-83 del 14 febbraio 2005, N.PROT.: 010108-7563 del 22 dicembre 2008, N.PROT.: 01/-01-04-615 del 16 dicembre 2014) e dell'art. 39, dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana il

PROVVEDIMENTO

sulla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'ente pubblico Pola Film Festival

Articolo 1

Nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente pubblico Pola Film Festival si nominano il presidente e i membri - rappresentanti del fondatore:

1. Nikola Milat, presidente
2. Doris Pajković, membro
3. Jasna Smojver- Kompas, membro
4. Nataša Ilić Agatić, membro.

Articolo 2

Il mandato del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione di cui al punto I del presente Provvedimento dura quattro (4) anni.

Articolo 3

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno in cui è emanato e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 612-01/21-01/221
N.PROT.:2168/01-07/-01-0277/-21-6
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" RC n. 33/01, 60/01 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), e dell'art. 7 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura per l'elezione dei candidati a membri dei consigli d'amministrazione delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pula - Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 14/21) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021, emana la

DELIBERA

sulla proposta dei candidati e candidate a membri del Consiglio d'amministrazione della Scuola dell'infanzia Pola

Articolo 1

In base del Concorso pubblico precedentemente condotto per la selezione dei candidati a membri del consiglio d'amministrazione dell'istituzione prescolare Scuola dell'infanzia Pola, Via Capodistria 31a e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone di eleggere nel Consiglio d'amministrazione della Scuola dell'infanzia Pola i seguenti candidati:

1. Iva Burić Bučaj,
2. Antonija Babić,
3. Daniela Buršić.

Articolo 2

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a emanare il Provvedimento di nomina del presidente/ssa e dei membri del Consiglio d'amministrazione della Scuola dell'infanzia Pola con i candidati proposti all'articolo 1 della presente Delibera.

Articolo 3

Il mandato dei candidati proposti di cui all'articolo 1 della presente Delibera è determinato dal Provvedimento di cui all'articolo 2 della presente Delibera.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/521
N.PROT.:2168/01-06/-01-0361/-21-22
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“, n. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo emendato, 137/15-correzione, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell'art. 7 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura per l'elezione dei candidati a membri dei consigli d'amministrazione delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pula – Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola n. 14/21) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati e candidate a
membri del Consiglio d'amministrazione
del Dječji vrtić - Scuola dell'infanzia
Rin Tin Tin Pula-Pola

Articolo 1

In base del Concorso pubblico precedentemente condotto per la selezione dei candidati a membri del consiglio di amministrazione dell'istituzione prescolare Scuola dell'infanzia RIN TIN TIN, Clivo Glavinić 4/A e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone di eleggere nel Consiglio d'amministrazione del Dječji vrtić - Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola i seguenti candidati:

1. Kristina Mikelić,
2. Alessandro Gasparini,
3. Ana Grdović Gnip.

Articolo 2

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a emanare il Provvedimento di nomina del presidente/ssa e dei membri del Consiglio d'amministrazione della Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin di Pola con i candidati proposti all'articolo 1 della presente Delibera.

Articolo 3

Il mandato dei candidati proposti di cui all'articolo 1 della presente Delibera è determinato dal Provvedimento di cui all'articolo 2 della presente Delibera.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/526
N.PROT:2168/01-06/-02-0291/-21-16
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“, n. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo emendato, 137/15-correzione, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell'art. 7 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura per l'elezione dei candidati a membri dei consigli d'amministrazione delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pula – Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola n. 14/21) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati e candidate a
membri del Comitato d'amministrazione
dell'Università popolare aperta

Articolo 1

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per la selezione dei candidati a membri del consiglio d'amministrazione dell'ente Università popolare aperta di Pola, Pola, Via dell'Abbazia Benedettina 3 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola si propone di eleggere nel Consiglio d'amministrazione dell'Università popolare aperta di Pola i seguenti candidati:

1. Dolores Pušar Banović,
2. Tea Golja.

Articolo 2

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a emanare il Provvedimento di nomina del presidente/ssa e dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Università popolare aperta di Pola con i candidati proposti all'articolo 1 della presente Delibera.

Articolo 3

Il mandato dei candidati proposti di cui all'articolo 1 della presente Delibera sarà stabilito dal Provvedimento di cui all'articolo 2 della presente Delibera.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/524
N.PROT:2168/01-06/-02-0291/-21-20
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“, n. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo emendato, 137/15-correzione, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell'art. 7 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura per l'elezione dei candidati a membri dei consigli d'amministrazione delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pula – Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola n. 14/21) dell'articolo 19 dello Statuto della “Zaštitne radionice Tekop Nova – ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom – Officina per la tutela Tekop Nova, Ente per il collocamento al lavoro dei disabili” e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA

sulla proposta di revoca e sulla nomina del membro del Consiglio d'amministrazione della “Zaštitne radionice – Officina per la tutela „Tekop Nova“ Pula-Pola

Articolo 1

Si propone la revoca della rappresentante della Città di Pola dal Consiglio d'amministrazione della “Zaštitne radionice – Officina per la tutela „Tekop Nova“ Pula-Pola, Jasna Jaklin Majetić, proposta nella Delibera Classe: 023-01/20-01/388, N.Prot.: 2168/01-04-03-0378-20-4 del 17 giugno 2020.

Articolo 2

In base del Concorso pubblico precedentemente condotto per la selezione dei candidati a membri del consiglio d'amministrazione della “Zaštitne radionice – Officina per la tutela „Tekop Nova“ Pula-Pola, P.zza della 1ma Brigata Istriana 2 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, a rappresentante della Città di Pola nel Consiglio d'amministrazione della “Zaštitne radionice – Officina per la tutela „Tekop Nova“ Pula-Pola si propone Sonja Joksimović.

Articolo 3

La presente Delibera viene trasmessa all'Assemblea della Regione Istriana per la revoca e nomina del membro del Consiglio d'amministrazione dell'istituzione.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/523
N.PROT.:2168/01-06/-02-0291/-21-12
Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse (“Gazzetta ufficiale” n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il martedì 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA

sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo dalla società Vodovod Pula d.o.o. (Acquedotto di Pola)

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società Vodovod Pula d.o.o. - Acquedotto di Pola s.r.l. con sede a Pola, Via Radić 9 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società Vodovod Pula d.o.o. - Acquedotto di Pola s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Petar Perkov
2. Tanja Franković
3. Igor Rajlić.

II

Il Sindaco della Città di Pula-Pola è autorizzato, in qualità di membro dell'Assemblea della società, a riferire all'Assemblea della società Vodovod Pula d.o.o. - Acquedotto di Pola s.r.l. la proposta sulla selezione dei candidati elencati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/480
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-43
Pola, 16 novembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale" n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati a membri del
Comitato di controllo
della società commerciale Pragrande s.r.l.

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società commerciale Pragrande s.r.l. con sede a Pola, P.zza Ima brigata istriana 14 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società commerciale Pragrande s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Barbara Unković
2. Edi Pereša
3. Milvana Stanković.

II

Il Sindaco della Città di Pula-Pola è autorizzato, in qualità di membro dell'Assemblea della società, a riferire all'Assemblea della società Pragrande s.r.l. la proposta sulla selezione dei candidati elencati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/481
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-36
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale" n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati a membri del
Comitato di controllo
della municipalizzata Pulapromet s.r.l.

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società commerciale Pulapromet s.r.l. con sede a Pola, P.zza Via degli Statuti vecchi 1a e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società commerciale Pulapromet s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Denis Peloza
2. Marko Laković
3. Dario Kukuljan.

II

Il Sindaco della Città di Pula-Pola è autorizzato, in qualità di membro dell'Assemblea della società, a riferire all'Assemblea della società Pulapromet d.o.o. la proposta sulla selezione dei candidati elencati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/491
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-56
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale" n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati a membri del
Comitato di controllo
dalla municipalizzata Castrum Pola 97 s.r.l.

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società Castrum Pola s.r.l. con sede a Pola, Via Spalato 7 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società castrum Pola 97 s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Dean Učkar
2. Dragan Sokolović.

II

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a nominare, in veste di unico membro dell'Assemblea della società, tramite delibera dell'Assemblea, i candidati menzionati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/494
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-53
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale" n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati a membri del
Comitato di controllo della municipalizzata
Tržnica d.o.o. - Mercato s.r.l.

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società commerciale Tržnica d.o.o. - Mercato s.r.l. con sede a Pola, P.zza del Popolo 9 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società commerciale Tržnica d.o.o. - Mercato s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Siniša Čanak
2. Maja Tomišić.

II

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a nominare, in veste di unico membro dell'Assemblea della società, tramite delibera dell'Assemblea, i candidati menzionati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/496
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-34
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale" n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati a membri
del Comitato di controllo della società
commerciale PULA PARKING s.r.l.

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società commerciale PULA PARKING s.r.l. con sede a Pola, via Re Salomone 4 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società commerciale PULA PARKING s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Katarina Jukić Jakopič
2. Sanja Grabar.

II

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a nominare, in veste di unico membro dell'Assemblea della società, tramite delibera dell'Assemblea, i candidati menzionati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/495
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-58
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale" n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati a membri del
Comitato di controllo
della società commerciale Fratarski s.r.l.

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società commerciale Fratarski s.r.l. con sede a Pola, Via Veli Jože 3 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società commerciale Fratarski s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Andrej Fugošić
2. Ernes Oliva
3. Tatiana Zanini Gavranić.

II

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a nominare, in veste di unico membro dell'Assemblea della società, tramite delibera dell'Assemblea, i candidati menzionati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo della società Fratarski s.r.l.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/506
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-54
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale" n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati a membri del
Comitato di controllo
della società commerciale MONTE GIRO s.r.l.

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società commerciale MONTE GIRO s.r.l. con sede a Pola, via Eugen Kumičić 22 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società commerciale MONTE GIRO s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Antonela Diminić
2. Ivo Jelenaca.

II

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a nominare, in veste di unico membro dell'Assemblea della società, tramite delibera dell'Assemblea, i candidati menzionati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo della società MONTE GIRO s.r.l.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/493
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-43
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale" n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

DELIBERA
sulla proposta dei candidati a membri del
Comitato di controllo
della municipalizzata Plinara s.r.l.

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società commerciale Plinara s.r.l. con sede a Pola, Via dell'industria 17 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società commerciale Plinara s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Anka Kolić.

II

Il Sindaco della Città di Pula-Pola è autorizzato, in qualità di membro dell'Assemblea della società, a riferire all'Assemblea della società Plinara s.r.l. la proposta sulla selezione dei candidati elencati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/502
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-50
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale" n. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 e 98/19), dell'art. 5 della Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei comitati di controllo delle società commerciali in cui la Città di Pula-Pola ha quote di partecipazione (capitale sociale) ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 13/21) e l'articolo 39 comma 1 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 16 novembre 2021 emana la

D E L I B E R A
sulla proposta dei candidati a membri del
Comitato di controllo
della società commerciale PULA SPORT s.r.l.

I

In base al Concorso pubblico precedentemente condotto per l'elezione dei candidati e candidate a membri del comitato di controllo della società commerciale PULA SPORT s.r.l. con sede a Pola, via Re Tomislav 7 e su proposta del Sindaco della Città di Pula-Pola, si propone all'Assemblea della società commerciale PULA SPORT s.r.l. di eleggere nel Comitato di controllo per la durata di quattro anni i seguenti candidati:

1. Ivan Kovčalija
2. Dean Učkar
3. Davor Mišković.

II

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a nominare, in veste di unico membro dell'Assemblea della società, tramite delibera dell'Assemblea, i candidati menzionati al punto I della presente Delibera a membri del Comitato di controllo.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/505
N.PROT.: 2168/01-05/-02-03-0294-21/-46
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 48 comma 1 punto 6 della Legge sull'unità locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale RC nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/200), dell'art. 3 comma 3 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" n. 10/97, 107/07, 94/13 e 98/19), e dell'art. 43 dello Statuto della Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta del 16 novembre 2021 ha emanato il

PROVVEDIMENTO
sulla nomina di facente funzioni di direttrice della
Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin di Pola

1. Tamara Brussich di Medolino, Katikulić 86, si nomina a facente funzioni di direttrice della Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" di Pola.
2. La facente funzioni di direttrice al comma 1 del presente Provvedimento, si nomina fino alla nomina del direttore/trice sulla base di un concorso ripetuto, vale a dire per un periodo massimo di un (1) anno.
3. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE:UP/I601-01/21-01/3
N.PROT:2168/01-06/-02-0291/-21-4
Pola, 16 novembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

INDICE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Conclusione sulla verifica del mandato del consigliere del Consiglio municipale dalle quote della minoranza nazionale serba - Milan Rašula | 1 |
| 2. Delibera sull'ordine comunale | 1 |
| 3. Delibera sui criteri per l'utilizzo delle aree pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze delle strutture di ristorazione della Città di Pola..... | 29 |
| 4. Piano per la collocazione di strutture temporanee, strutture comunali di uso generale e sportelli automatici nella Città di Pula-Pola..... | 33 |
| 5. Piano per l'installazione di strutture pubblicitarie e di altre affissioni sul territorio della Città di Pula-Pola.. | 40 |
| 6. Regolamento per la determinazione delle proposte di denominazione delle vie e delle piazze e per la posa dei monumenti sul territorio della Città di Pola..... | 50 |
| 7. Delibera sulla modifica della Delibera sull'indennizzo comunale..... | 54 |
| 8. Delibera sull'accettazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita | 56 |
| 9. Delibera sulle modifiche alla Delibera sull'assegnazione dei mezzi per le attività dei partiti politici e dei consiglieri indipendenti nel Consiglio municipale della della Città di Pola per il 2021 | 57 |
| 10. Provvedimento sulla destituzione del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola | 57 |
| 11. Provvedimento sulla nomina del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola | 58 |
| 12. Provvedimento sulla nomina della presidente e dei membri Consiglio d'amministrazione del teatro del Teatro Popolare Istriano - Teatro cittadino di Pola | 58 |
| 13. Provvedimento sulla nomina della presidente e dei membri Consiglio d'amministrazione del teatro del Teatro Popolare Istriano - Teatro cittadino di Pola | 59 |
| 14. Provvedimento sulla nomina del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione del Pola Film Festival | 59 |
| 15. Provvedimento sulla nomina del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione del Pola Film Festival | 60 |
| 16. Delibera sulla proposta delle candidate e candidati a membri del Consiglio d'amministrazione della Scuola materna Pola..... | 60 |
| 17. Delibera sulla proposta delle candidate e candidati a membri del Consiglio d'amministrazione della Scuola materna Pola..... | 61 |
| 18. Delibera sulla proposta delle candidate e candidati a membri del Consiglio d'amministrazione dell'Università popolare aperta..... | 61 |
| 19. Delibera sulla proposta di revoca e sulla nomina del membro del Consiglio d'amministrazione della "Zaštitne radionice – Officina per la tutela „Tekop Nova“ Pula-Pola..... | 62 |
| 20. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Vodovod Pula s.r.l..... | 62 |
| 21. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Pragrando s.r.l..... | 63 |
| 22. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Pulapromet s.r.l..... | 63 |
| 23. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Castrum Pola 97 s.r.l..... | 64 |
| 24. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Tržnica s.r.l. | 64 |
| 25. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Pula Parking s.r.l..... | 65 |
| 26. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Fratarski s.r.l..... | 65 |
| 27. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Monte Giro s.r.l..... | 66 |
| 28. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Plinara s.r.l..... | 66 |
| 29. Delibera sulla proposta dei candidati a membri del Comitato di controllo della società commerciale Pula Sport s.r.l..... | 67 |
| 30. Provvedimento sulla nomina di facente funzioni di direttrice della Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola (Tamara Brussich)..... | 67 |